



la Pazienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

SETTEMBRE 2008 100



Le fotografie e alcuni degli articoli di questo numero sono tratti da: *Voci Contro il Potere. Difensori dei Diritti Umani che stanno cambiando il mondo* di Kerry Kennedy, fotografie di Eddie Adams, a cura di Nan Richardson. Umbrage Editions, distribuito da Logos. © 2000 Eddie Adams



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE

Mauro RONCO

COMITATO DI REDAZIONE

Luigi CHIAPPERO

Anna CHIUSANO

Stefano COMMODO

Paolo DAVICO BONINO

Vincenzo ENRICHENS

Giulia FACCHINI

Silvana FANTINI

Guido JORIO

Pier Giuseppe MONATERI

Davide MOSSO

Elena NEGRI

Carlo PAVESIO

Fabio Alberto REGOLI

Manuela STINCHI

Filippo VALLOSIO

Romana VIGLIANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale di Torino in data 9 giugno 1983

IMPAGINAZIONE

Studio Beta - TO

FOTOCOMPOSIZIONE

Smile Grafica - TO

STAMPA

MARIOGROS - Torino

6 Editoriale di Mauro Ronco

8 Diritti umani e diritto internazionale di Edoardo Greppi

12 Il sistema europeo di tutela dei diritti umani di Ivana Roagna

17 I tempi della giustizia penale italiana secondo la corte europea dei diritti umani di Paolo Davico Bonino

In tema di diritti umani

19 I diritti delle donne e delle bambine non sono... i diritti dell'uomo: le mutilazioni genitali femminili di *Silvana Fantini*

25 Diritto di asilo: l'ospite inatteso di *Maurizio Veglio*

27 Vittime di reato e diritto al risarcimento del danno di *Marco Bona, Stefano Commodo e Vincenzo Enrichens*

31 Brevi riflessioni in tema di rapporti tra diritti umani e proprietà industriale di *Fabio Alberto Regoli e Filippo Vallosio*

34 Della violazione dei diritti umani: la tortura di *Davide Mosso*

Associazioni a tutela dei diritti umani

37 Introduzione di *Anna Chiusano*

38 Intervista al Presidente Nazionale di ASF WORLD Avv. Paolo Iorio di *Anna Chiusano*

40 Intervista al Presidente Nazionale di AMNESTY INTERNATIONAL dott. Paolo Pobbati di *Anna Chiusano*

49 Diritti umani e difesa: un'esperienza in Bosnia di Lorenzo Trucco

Difensori dei diritti umani

45 Juan Méndez

48 Fauziya Kassindja

51 Harry Wu

Recensione del libro: *Non c'è futuro senza perdono*

54 di *Davide Mosso*

Recensione del libro: *Senza alcuna diplomazia*

56 di *Stefano Commodo*

Diritti umani e linguaggio

58 Il linguaggio del potere e l'autorevolezza delle parole di *Romana Vigliani*


60 Una riflessione sui "diritti della donna" di *Mauro Ronco*

La guerra di Bruno

62 tratto da *La Repubblica* del 03/09/2008

63 Lettere alla Redazione di Piero Fioretta

66 Programma del Convegno: "Gli avvocati e la tutela dei diritti umani"



Publicità
STUDIO BETA
10023 Chieri (TO)
Via Massa, 13
Tel./Fax 011/4230062
Cell. 3405768325



Editoriale

NEL SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

1. Introduzione

Ricorre quest'anno il sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, fatta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Il Consiglio dell'Ordine e la Fondazione Croce, insieme con il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza e la Società Italiana per l'Organizzazione internazionale, ha voluto ricordare questo evento allo scopo di verificare in che modo i diritti umani siano diventati oggetto della concreta iniziativa giudiziaria per opera della classe forense. Da quest'esigenza è sorta l'idea di organizzare un Convegno culturale – intitolato, appunto: “Gli Avvocati e la tutela dei diritti umani” – in data 11 dicembre 2008, cui sono stati invitati eminenti giuristi, affinché offrano il contributo prezioso della scienza ed esperienza maturata nelle sedi giudiziarie ove si combatte quotidianamente la battaglia per la protezione dei diritti umani.

Anche *la Pazienza* intende contribuire al ricordo della Dichiarazione del 1948. Perciò dedica questo numero al tema dei diritti umani, riguardato prevalentemente, come si conviene agli avvocati, sotto il profilo pratico. Nella speranza che queste iniziative sollecitino tutti i colleghi all'approfondimento della materia, anche in vista della diffusione di un'opera concreta di tutela dei diritti nelle varie sedi giurisdizionali, desidero svolgere, in guisa di introduzione, alcune brevi note su questo tema, che costituisce una sfida decisiva per l'umanità intera, se essa vorrà incam-

minarsi lungo percorsi che, pur tra immancabili difficoltà e arretramenti dolorosi, favoriscano operosamente la pace tra le nazioni.

Mi limiterò a due sintetiche considerazioni. Con la prima intendo ricordare che i diritti umani postulano un fondamento oggettivo che, in quanto razionale e universale, deve guadagnare il consenso più vasto possibile tra tutti i popoli della terra. Con la seconda desidero sottolineare che i diritti umani non debbono, come troppo spesso accade, oscurare i correlativi doveri umani.

2. La visione dignitaria dei diritti umani

È a tutti noto che la Dichiarazione del 1948 nacque nel clima contrassegnato dalla reazione morale dei popoli contro l'abominio del totalitarismo nazista e del militarismo delle potenze dell'Asse, nonché contro gli orrori degli stermini di massa, che per lunghi anni devastarono il mondo intero, primo fra tutti lo sterminio del popolo ebraico. Quando le Nazioni Unite decisero, nel 1947, di redigere una Dichiarazione dei diritti che potesse definirsi universale l'attenzione si diresse, perciò, a un modello che avesse a suo fondamento la dignità incompressibile di ogni essere umano, per il fatto solo della sua esistenza biologica, mettendo in disparte tanto il modello individualistico, caratteristico delle democrazie liberali, quanto - e ancor più - il modello collettivistico, di cui l'Unione Sovietica si faceva in quel tempo banditore minaccioso nel mondo.

Su questa piattaforma, che potrem-

mo definire “basata sul principio di dignità”, piattaforma filosoficamente indeterminata, che però aveva guadagnato l'appoggio del senso comune dei popoli stremati dalle guerre, si formò un consenso amplissimo, comprendente paesi con culture molto diversificate. Fra i 58 Stati membri delle Nazioni Unite nel 1947 c'erano, oltre a quelli occidentali e dell'oriente europeo, nonché a 21 paesi dell'Ibero-America, sei paesi asiatici (Cina, India, Pakistan, Birmania, Filippine e Siam) e nove nazioni ove la cultura islamica era assolutamente predominante (Afghanistan, Egitto, Iraq, Iran, Pakistan, Arabia Saudita, Siria, Turchia e Yemen). Inoltre tre paesi avevano una popolazione di religione in gran parte buddista (Birmania, Cina e Siam). La Dichiarazione venne approvata senza alcun voto contrario, ma con otto astensioni: i sei membri del blocco sovietico, il Sud Africa e l'Arabia Saudita.

La Dichiarazione, pur risentendo di alcuni compromessi tra le varie culture, è caratterizzata dal privilegio accordato a una struttura normativa statale che rispetti la dignità della persona umana, struttura genericamente definibile come “democratica”; dall'intreccio tra le proclamazioni di libertà civili e politiche di “prima generazione” e il riconoscimento di diritti sociali ed economici di “seconda generazione”; dalla limitazione dei diritti attraverso la previsione di corrispondenti doveri; dall'attenzione prestata ai problemi del nutrimento, dell'alimentazione, della salute e dell'educazione. Così, se pure è vero che - come ha ricordato Jacques Maritain

nell'introduzione all'inchiesta svolta dall'Unesco nel 1947 - l'accordo fu trovato nella formulazione della lista dei Diritti, ma, "a condizione che non ci si domandi il perché", e, quindi, senza alcun accordo sul fondamento dei diritti medesimi, tuttavia è anche vero che la Dichiarazione Universale ha esercitato una notevole influenza positiva sullo sviluppo giuridico delle nazioni nei decenni successivi, tanto che molte nuove nazioni hanno adottato leggi sui diritti dei cittadini che si rifanno al modello approvato dalle Nazioni Unite.

Questa visione dignitaria dei diritti umani è oggi posta in crisi dal proliferare di aspirazioni, desideri e bisogni eccessivamente libertari, che non tengono alcun conto del fatto che in tanto può parlarsi di diritti universali in quanto essi corrispondano a principi universali della ragione umana. Proclamare l'universalità dei diritti non significa pretendere l'omogeneità assoluta degli approcci per attuarli concretamente nella vita dei singoli paesi, perché nazioni e culture diverse attribuiscono valenze non univoche a queste norme, ma significa rinnovare l'impegno di tutti i paesi per rintracciare, al fondo delle molteplici esperienze storiche e culturali, un fondamento oggettivo e imprescrittibile, basato sull'universalità della ragione umana. Quanto più, invece, si diffonde il relativismo culturale, tanto più si pretende l'adeguamento uniforme di tutti i paesi a determinate pratiche ritenute corrispondenti a un'idea limitata e, in fondo, deformata del progresso sociale. Si pensi, come è avvenuto in passato, al condizionamento degli aiuti ai paesi poveri all'adozione di misure limitative delle nascite, addirittura con la promozione dell'aborto!

A fronte di questa deriva libertaria dei diritti umani, occorre riportare l'accento su quei diritti che sicuramente godono di un riconoscimento – già oggi e in tutte le culture – di tipo universale, come è per il diritto all'alimentazione, all'istruzione, all'educazione, al lavoro, all'assistenza sanitaria, alla cura delle persone anziane, malate o gravate da *handicap* fisici e mentali.

Lungo questa linea di vera ricerca dell'universalità sarà possibile, con impegno tutt'altro che semplice, trovare, anche tra culture e tradizioni diverse, un accordo razionale foriero di svi-

luppi positivi per tutte le nazioni, a cominciare da quelle più povere.

3. La visione dei diritti come strettamente intrecciati ai doveri dell'uomo

Molto opportunamente la Costituzione italiana ricollega all'art. 2 i diritti inviolabili dell'uomo all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Invero, senza il contrappeso dei doveri, i diritti tendono a diventare tirannici. Antonino Spadaro, docente di diritto costituzionale nell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha sottolineato che, affinché i diritti fondamentali possano dirsi effettivi, sono necessarie almeno due cose: "a) che essi appaiano ragionevoli nel complesso quadro degli ordinamenti costituzionali contemporanei, sempre più multietnici e multiculturali (e che dunque essi risultino compatibili con universi di valori fra loro molto diversi); b) che siano individuati in concreto i soggetti storici chiamati a ottemperare ai doveri cui corrispondono, di volta in volta, i ricordati diritti (pena la riduzione di questi ultimi a mere enunciazioni declamatorie)". (Spadaro, *Dall'indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (bilanciamento) dei diritti fondamentali*).

Se si tiene conto di due fatti essenziali, che i diritti non possono accreditarsi esclusivamente alle generazioni oggi viventi, ma anche a quelle future, e che essi non possono valere – pena una patente ingiustizia – soltanto per questo o quel paese, ma, tendenzialmente almeno, per tutta l'umanità, allora si comprende quanto sia sbilanciato e sostanzialmente irragionevole l'approccio abituale alla teoria dei diritti praticato in gran parte dei paesi economicamente più sviluppati. Tale approccio mette in evidenza un mercato in cui trafficano soggetti insaziabili, che non si preoccupano né della compatibilità delle loro pretese con la sopravvivenza delle generazioni future, né della compatibilità delle stesse pretese con i diritti degli altri popoli.

Soltanto una politica degli Stati ispirata al principio della corrispondenza biunivoca tra diritti ragionevoli e doveri ragionevoli può porre le basi di un governo partecipato e non violento del

complesso processo di globalizzazione.

Il tema dei diritti umani, pertanto, lungi dal porsi come fattore di pericolose distorsioni di matrice individualistica, deve rinviare, ben più seriamente, alla responsabilità della politica per un effettivo sforzo di giustizia distributiva nel rispetto e nella promozione della dignità di ogni essere umano.

4. Conclusione

L'occasione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione del 1948 costringe così a una riflessione profonda – anche, se del caso, intransigentemente critica – dei percorsi intrapresi dall'umanità. Dopo il tramonto delle ideologie, di cui la caduta del muro di Berlino nel 1989 è stata segno inequivoco, si è aperto un periodo che taluno, negli spericolati Anni '90, caratterizzati dall'espansione economica e tecnologica apparentemente illimitata, aveva troppo affrettatamente definito come politicamente "vuoto". Questo vuoto si è ben presto riempito. L'11 settembre 2001 ha rappresentato un brusco richiamo alla realtà. La crisi finanziaria di questo anno 2008 rappresenta altresì un monito severo nei confronti degli ottimismo imprudenti a riguardo delle capacità autoregolatrici del mercato.

Nel patrimonio dell'umanità, come legato non piccolo, stanno le Dichiarazioni dei diritti umani, tra cui assume un rilievo particolarmente importante quella del 1948. A questo patrimonio occorre guardare con serietà, rendendosi conto, tuttavia, che i diritti umani non si esauriscono affatto negli atti formali che li dichiarano, ma acquisiscono un significato realmente positivo se affondano le loro radici nelle esigenze profonde della natura umana, nella misura, cioè, in cui corrispondono a ciò che è bene per l'uomo e la donna di ogni tempo, considerati come enti razionali, liberi e responsabili, come valore in sé e come valore per le relazioni di bene che sono capaci di intessere con il prossimo. Affinché ciò accada occorre una incessante educazione all'uso della ragione e al ragionevole esercizio della libertà. Questa è la risposta migliore, io credo, alle drammatiche sfide dell'ora presente.



Diritti umani e diritto internazionale

1. Le norme internazionali a sessant'anni dalla Dichiarazione Universale

Il 10 dicembre 2008 ricorre il sessantesimo anniversario dell'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, riunita a Parigi in un 1948 gravido di crisi internazionali e di minacce alla pace.

Questa ricorrenza offre l'occasione per qualche riflessione sui fondamenti normativi e sull'evoluzione della protezione internazionale dei diritti della persona umana.

In prima battuta, è opportuno ricordare che la dimensione dei diritti umani in età moderna e contemporanea può essere fatta risalire ai primi grandi testi elaborati in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Francia, dal *Bill of Rights* del 1689 alle Dichiarazioni del 1776, del 1787 e del 1789, che hanno esercitato una grande influenza su alcune costituzioni in Europa e in Nord America. La persona, tuttavia, restava al di fuori della sfera normativa del diritto internazionale. O, meglio, essa era confinata negli angusti limiti della cosiddetta “*dome-*

stic jurisdiction”, cioè dell'esclusivo esercizio dei poteri pubblici dello Stato. La persona era considerata oggetto del diritto o, al più, “soggetto passivo”. Il diritto internazionale regolava tradizionalmente i rapporti tra Stati sovrani. Gli individui erano posti nella sfera normativa di questi, senza che l'ordinamento internazionale ne potesse penetrare la sfera di “dominio riservato”.

Le atrocità e gli orrori della seconda guerra mondiale hanno indotto gli Stati a porre la questione dei diritti umani tra gli scopi della nuova organizzazione mondiale, denominata “Nazioni Unite”, ma inizialmente in una forma essenzialmente ancillare rispetto alla primaria preoccupazione della garanzia di pace e sicurezza. Il meccanismo istituzionale di sicurezza collettiva era affidato ad un Consiglio di sicurezza dotato della facoltà di adottare decisioni. I diritti umani, invece, erano fatti rientrare nella competenza dell'organo politico plenario, l'Assemblea generale, investito soltanto del potere di adottare raccomandazioni, cioè atti non vincolanti.

La pressione di una parte importante della comunità internazionale – essenzialmente l'Occidente – ha tuttavia fatto sì che il 10 dicembre 1948 venisse proclamata una raccomandazione solenne, presentata nella forma di “dichiarazione di principi”. Per la quale, anziché l'aggettivo “internazionale” fu scelto quello “universale”, per conferire al testo un'enfasi ulteriore.

Il padre giuridico della Dichiarazione Universale fu il grande giurista francese René Cassin, poi premio Nobel per la pace; madrina politica fu la signora Eleonora Roosevelt, vedova del presidente degli Stati Uniti. I 30 articoli di quella che fu poi detta la “*Magna Charta*” dell'umanità hanno costituito la prima “incursione” del diritto internazionale nella sfera del “dominio riservato” degli Stati, la prima affermazione forte del principio che la potestà degli Stati sugli individui non possa essere considerata senza limiti. Questi limiti possono e debbono essere posti dalla comunità internazio-

nale attraverso l'adozione di norme di trattato e la graduale formazione di norme consuetudinarie.

In altre parole, nel compiere questo primo grande passo, la comunità internazionale (nella sua massima espressione istituzionale: le Nazioni Unite) era consapevole della intrinseca debolezza dello strumento della “Dichiarazione di principi”, ancorché dotata del rilievo e della solennità di una “Dichiarazione Universale”. Furono, quindi, avviati negoziati diplomatici finalizzati a fare scaturire da quel primo germoglio un testo normativo dotato di efficacia vincolante per gli Stati che l'avrebbero firmato e ratificato.

Quasi un ventennio fu necessario perché si potesse arrivare alla firma – il 16 dicembre 1966 a New York – di due Patti delle Nazioni Unite, l'uno dedicato ai diritti civili e politici e l'altro a quelli economici, sociali e culturali. Sono due grandi convenzioni multilaterali, che vincolano ormai circa 160 Stati del mondo. Molte norme in esse contenute sono oggi considerate regole generali, di natura consuetudinaria.

Una notevole quantità di ulteriori trattati si è venuta ad aggiungere nei decenni, al fine di allargare e approfondire la prospettiva normativa ad ambiti diversi: divieto di discriminazione contro le donne, diritti dei bambini, divieto di discriminazione razziale, divieto di tortura e di trattamenti crudeli, disumani e degradanti, ecc.

Se i negoziati che hanno condotto alla firma dei Patti delle Nazioni Unite sono stati lunghi e defatiganti, assai più agevole si è rivelato il percorso verso l'adozione di un testo normativo in un contesto culturale, politico e giuridico più omogeneo: l'Europa. Il 4 novembre 1950, infatti, ad iniziativa del Consiglio d'Europa, veniva adottata a Roma la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (più frequentemente ricordata come “Convenzione europea dei diritti dell'uomo”, con l'acronimo CEDU).

La CEDU ha istituito un meccanismo giurisdizionale efficace, incentrato



Fotografia tratta da: *Voci Contro il Potere. Difensori dei Diritti Umani che stanno cambiando il mondo* di Kerry Kennedy, fotografie di Eddie Adams, a cura di Nan Richardson. Umbrage Editions, distribuito da Logos. © 2000 Eddie Adams

su una Corte europea dei diritti dell'uomo, che pronuncia sentenze vincolanti gli Stati e che accoglie i ricorsi degli individui. La Convenzione è divisa in due parti. La prima contiene un catalogo di diritti che gli Stati si impegnano a rispettare (e che appartengono alla grande tradizione del giusnaturalismo europeo, incarnato nelle principali costituzioni del vecchio Continente e già confluito nella Dichiarazione Universale); la seconda predispose il meccanismo di tutela giudiziaria effettiva, imperniata sull'azione di una Corte imparziale e preconstituita, che costituisce una vera pietra miliare sulla strada della tutela effettiva dei diritti umani.

2. Il problema dell'effettiva attuazione delle norme internazionali

Numerosi sono, dunque, i principali fondamenti normativi. Essi consentono, a sessant'anni dalla Dichiarazione del 1948, di fare qualche riflessione in merito alla loro *"mise en oeuvre"*.

In primo luogo, è innegabile che dalla Dichiarazione siano scaturiti effetti di rilievo. Il più evidente è che la tutela dei diritti umani è stata *"internazionalizzata"*. Oggi gli Stati non possono sottrarsi a valutazioni del loro grado di effettivo rispetto dei diritti enunciati negli strumenti citati.

Salvo il caso della CEDU, che comporta l'accettazione di un vero e proprio sistema giurisdizionale, si tratta tuttavia ancora di valutazioni essenzialmente di ordine politico. Ma queste sono la conseguenza della avvenuta internazionalizzazione, e permettono di constatare che anche la sola pressione politica può rivelarsi suscettibile di conseguenze importanti. Inoltre, per quell'inscindibile collegamento che la Carta dell'ONU opera tra mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e tutela dei diritti umani, la prassi del Consiglio di sicurezza ha costantemente confermato che questo organo politico afferma la propria competenza a decidere misure (sia non implicanti che implicanti l'uso della forza, ex articoli 41 e 42) a fronte di massicce violazioni di diritti della persona umana. Insomma, la materia dei rapporti tra lo Stato e l'individuo ha cessato di essere oggetto esclusivo di *"domestic jurisdiction"*.

Dalla affermazione della rilevanza

della persona umana per l'ordinamento internazionale discende un'ulteriore conseguenza importante. Se l'individuo è oggetto di diretta attenzione normativa nel tradizionale diritto internazionale *"di pace"*, ancora prima era apparso destinatario di norme di protezione in quello detto *"di guerra"*.

Nel diritto internazionale umanitario si sono, infatti, venute a formare e a consolidare norme esplicite di tutela di ampie categorie di soggetti che si possono qualificare in senso ampio come *"vittime"* dei conflitti armati: i feriti, i malati, i naufraghi, i prigionieri di guerra e la popolazione civile. Queste categorie sono ormai di una dimensione quantitativa che non ha eguali nella storia dei secoli passati. Le tradizionali guerre tra Stati dell'età moderna sono state largamente soppiantate da una grande quantità di conflitti armati di diversa entità ed estensione, prevalentemente di carattere non internazionale. Un dato appare di assoluta evidenza: nella Grande Guerra (1914-1918) i morti erano stati per il novanta per cento militari combattenti; nella seconda guerra mondiale (1939-1945), la proporzione tra vittime militari e civili è stata circa *fifty-fifty*; nei conflitti balcanici della fine del secolo (1991-1999) le vittime civili sono state superiori al novanta per cento.

Ebbene, le convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi dell'8 giugno 1977 hanno spostato l'attenzione del diritto internazionale dei conflitti armati dalla regolamentazione dell'esercizio della violenza bellica alla protezione delle vittime, dando luogo ad una sorta di *"codice"* che è ormai costituito da oltre 600 articoli.

Accanto a queste norme del diritto umanitario, si è sviluppata un'altra grande famiglia di principi e regole, mirante alla punizione degli autori dei crimini più efferati contro le categorie protette: il diritto internazionale penale.

Dai tribunali militari internazionali di Norimberga e di Tokyo ai tribunali penali internazionali per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia e in Ruanda è scaturita ormai una cospicua giurisprudenza relativa alle grandi tragedie del Novecento che, per la prima volta, hanno avuto conseguenze non soltanto nella sfera politica ma anche in quella giudiziaria. Lo sviluppo della giustizia penale internazionale ha dato luogo

all'affermazione del principio della responsabilità penale individuale degli autori dei crimini. In parallelo agli sviluppi normativi in materia di diritti umani e loro protezione internazionale, la comunità internazionale ha realizzato, quindi, un'importante evoluzione del diritto internazionale penale, che ha condotto dieci anni fa all'adozione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, competente a giudicare e punire gli autori dei più gravi crimini di guerra, crimini contro l'umanità e crimini di genocidio.

Sul piano istituzionale, infine, dalle scarse previsioni della Carta dell'ONU ha preso le mosse un processo di graduale formazione di organi deputati a promuovere nuove norme in materia e a stimolarne e controllarne il rispetto. La Commissione del diritto internazionale ha svolto una significativa opera di predisposizione di progetti normativi, successivamente adottati dall'Assemblea generale dell'ONU. L'Assemblea stessa ha istituito una Commissione dei diritti umani che, recentemente, è stata sostituita da un Consiglio dei diritti umani. Il Patto sui diritti civili e politici ha condotto alla istituzione di un Comitato dei diritti umani, dotato di incisivi poteri di controllo politico. Due altri organi sussidiari dell'Assemblea generale svolgono un'essenziale opera di promozione del rispetto dei diritti della persona: l'Alto Commissario per i diritti umani e l'Alto Commissario per i rifugiati.

3. Il cuore del problema: la sovranità dello Stato e la sua responsabilità nei confronti della persona

In una valutazione complessiva, non può mancare qualche riflessione su quello che era e rimane l'elemento cruciale quando si affronta il delicato tema dei diritti umani: il rapporto che intercorre tra la sovranità dello Stato (e la relativa pretesa di questo al suo più rigoroso rispetto) e i diritti fondamentali di cui la persona, suddito dello Stato sovrano, è titolare.

Lo Stato è vincolato da norme internazionali e deve rispettare e garantire questi diritti. In molti Stati questo avviene. Ma che cosa è possibile fare nelle situazioni nelle quali i diritti sono invece conculcati?

Nella sensibilità contemporanea è

ritenuto inaccettabile che ci si fermi dinanzi alle prerogative della sovranità, che ci si arresti dinanzi alla frontiera dello Stato violatore, lasciando che le violazioni continuino ad essere perpetrate e restino impunte.

A partire dagli anni Novanta del secolo scorso (soprattutto dopo le tragedie di Srebrenica e del Ruanda), nella comunità internazionale si è sviluppata una tendenza – sia sul piano politico sia su quello giuridico – ad affermare che a fronte di massicce violazioni dei diritti umani vi sarebbe un “diritto di ingerenza” che, per alcuni, avrebbe addirittura i connotati di un “dovere di ingerenza”. Questa dottrina ha avuto scarso riscontro nella prassi, che ha visto ancora prevalere una logica di tipo tradizionale, incentrata sulla centralità del principio del rispetto della sovranità (codificato all’art. 2, par. 1, della Carta ONU come principio della “eguaglianza sovrana degli Stati”).

Una recente tendenza ha determinato un parziale spostamento della prospettiva. Ad iniziativa del governo canadese, nel 2000 una Commissione di esperti indipendenti, la *International Commission on Intervention and State Sovereignty*, ha prodotto un *Report* dal titolo “*The Responsibility to Protect*”¹. Secondo questa Commissione, un nuovo concetto di sicurezza – la “sicurezza umana” – emerge ad allargare la prospettiva di quello tradizionale, ponendo serie limitazioni al principio di sovranità. Richiede, infatti, che sia garantita alla persona umana la sicurezza a fronte di minacce come il genocidio, i crimini di guerra e quelli contro l’umanità, la tortura, gli omicidi e stupri di massa, la pulizia etnica, che determinano forme inaccettabili di insicurezza. La protezione dello Stato va, dunque, rivista nel senso di andare al di là della sua tradizionale dimensione “esterna” (in termini, cioè, di difesa dei confini dall’ingerenza esterna). Lo Stato, in altre parole, deve garantire il rispetto della sovranità degli altri Stati, ma anche tutta la sfera dei diritti individuali al suo interno. In termini di legalità dell’uso della forza militare, questo porta a identificare come “giusta causa” dell’intervento militare una finalità di protezione, purché intesa come misura estrema, eccezionale, e solo in caso di gravi violazioni o minacce dei diritti umani fondamentali. Gli Stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza

dovrebbero impegnarsi a non fare ricorso al veto in questi casi, a meno che non siano in gioco interessi essenziali.

Nella scia di questo rapporto, si colloca il *Report* dell’*High Level Panel on Threats, Challenges and Change* “*A more secure world: our shared responsibility*”, che si è nuovamente posto il duplice problema della “*legality*” e della “*legitimacy*” dell’uso della forza².

Il Rapporto dedica ampio spazio alle minacce interne, spesso rappresentate da atrocità di massa, commesse ai danni della popolazione di uno Stato. La sovranità dello Stato, la *domestic jurisdiction*, si scontra con la percezione che vi sia una sorta di diritto di intervento.

In particolare, il principio di non intervento negli affari interni di uno Stato non può essere riconosciuto in un’estensione tale da consentire di coprire atti di genocidio o altre atrocità, quali violazioni su vasta scala del diritto umanitario, crimini contro l’umanità, pulizia etnica, ecc. Questi possono essere considerati minacce alla pace e giustificare ampiamente l’intervento del Consiglio di Sicurezza.

I casi di Somalia, Bosnia Erzegovina, Ruanda, Kosovo e Darfur portano a porre l’accento non sui diritti di uno Stato a difendere le proprie prerogative sovrane, ma piuttosto sulla responsabilità che grava sugli Stati di proteggere la propria popolazione. Gli Stati, cioè, hanno la “*primary responsibility to protect*” i propri cittadini da uccisioni di massa, stupri, pulizia etnica, torture, terrore e altre catastrofi umanitarie. Quando essi non siano in grado di farlo (siano cioè “*unable or unwilling*”) la responsabilità deve essere esercitata dalla comunità internazionale, con azioni di prevenzione, risposta alle violenze, mediazione, missioni umanitarie e di polizia. La forza armata costituisce l’ultima risorsa.

Questa della responsabilità collettiva di proteggere sarebbe una “*emerging norm*”, e consentirebbe di autorizzare azioni militari quando il Consiglio di Sicurezza sia pronto a dichiarare che la situazione è una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali.

Infine, l’efficacia del sistema di sicurezza collettiva dipende, in ultima istanza, non solo dalla legalità delle decisioni ma dalla percezione della loro legittimità, dal loro fondamento su solide basi di prova, nonché sulla buona ragione che le ispira, anche sul piano

morale. In altre parole, la non facile sfida è quella posta dal combinare i requisiti di legalità dell’uso della forza con quelli di opportunità, di necessità.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, nel suo successivo *Report* all’Assemblea generale “*In Larger Freedom*”, ha largamente fatto propri questi rilievi³.

Guardando al genocidio, alla pulizia etnica e ad altri crimini contro l’umanità, si tratta di minacce alla pace e alla sicurezza internazionali contro le quali l’umanità dovrebbe già essere in grado di guardare al Consiglio di Sicurezza per ottenere protezione. Secondo il Segretario generale, il compito che attende la comunità internazionale non è di trovare alternative al Consiglio di Sicurezza come fonte di autorità, ma è quello di porlo in condizioni di lavorare meglio. Il Consiglio dovrebbe, in conclusione, soppesare la serietà della minaccia; valutare lo scopo dell’azione militare proposta; verificare se vi siano altri mezzi idonei a fermare la minaccia; controllarne la proporzionalità; determinare se vi sia una ragionevole possibilità di successo.

Tutto questo dovrebbe essere oggetto di una risoluzione del Consiglio stesso, che dichiari questi principi ed esprima l’intenzione di ispirarvisi quando si tratti di decidere se autorizzare o decidere l’uso della forza.

L’insieme delle riflessioni e delle proposte qui sinteticamente presentate ha prodotto l’adozione di alcune di queste nell’*Outcome Document* del *World Summit* delle Nazioni Unite del 2005⁴. Questo accoglie il principio della responsabilità di proteggere le popolazioni da genocidi, crimini di guerra e contro l’umanità, pulizie etniche, accettando il concetto della possibilità di azioni militari collettive per l’attuazione del principio.

Il Vertice mondiale, infatti, afferma che “*each individual State has the responsibility to protect its population from genocides, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity*” e che “*this responsibility entails the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary means*”. Per quanto riguarda le misure collettive efficaci, i Capi di Stato o di governo hanno dichiarato di essere pronti a prendere “*collective action, in a timely and decisive manner, through the*

Security Council, in accordance with the UN Charter, including Charter VII, on a case by case basis and in cooperation with relevant regional organisations as appropriate, should peaceful means be inadequate and national authorities manifestly failing to protect their population”.

Si tratta di un esito importante, dal momento che oltre 170 Capi di Stato o di Governo hanno espressamente dichiarato di volersi ispirare al principio della responsabilità di proteggere per assicurare che il dogma della sovranità non sia più considerato indiscutibile.

Infine, occorre ricordare sempre che spetta in primo luogo ed essenzialmente agli Stati il compito di garantire agli individui un effettivo godimento dei diritti fondamentali. I rimedi internazionali (sia quelli politici sia quelli giudiziari) non possono che essere considerati complementari. Il passaggio più delicato resta quello che conduce al controllo dell’adattamento del diritto interno alle norme internazionali, alla scrupolosa verifica del rispetto delle norme e alla sanzione delle violazioni.

4. A mo’ di conclusione

A sessant’anni dalla Dichiarazione universale del 1948, sono cioè sempre gli Stati a dovere dare per primi concreta attuazione al nobile principio sul quale poggia l’intera Dichiarazione (articolo 1): “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. “Tutti” vuol dire ogni essere umano; “nascono” significa che siamo di fronte a diritti innati, non a concessioni dello Stato sovrano. Il binomio “libertà ed eguaglianza”, poi, è inescindibilmente legato a quello di dignità e diritti. Ed è particolarmente significativo (e bello) che la dignità venga collocata in una posizione privilegiata, prima dei diritti. È questa l’affermazione più alta, solenne e impegnativa della Dichiarazione del 10 dicembre 1948, quella che ha sollevato allora obiezioni che sono purtroppo in parte vive ancora oggi. Furono 48 gli Stati a votare ses-

sant’anni fa a favore del testo della Dichiarazione, con nessuno contrario ma con sette astensioni, che sono “urla del silenzio”: l’URSS e i Paesi del blocco socialista, il Sud Africa e l’Arabia Saudita. Soprattutto questi ultimi due Stati non accettavano il principio della titolarità dei diritti in capo a “tutti gli esseri umani”. Per il Sud Africa si trattava di escludere i neri; per l’Arabia di escludere le donne. Dopo sei decenni, possiamo senz’altro constatare apprezzabili progressi nel Paese africano (grazie soprattutto alla pressione della comunità internazionale), mentre molta strada resta ancora da percorrere per assicurare la piena affermazione dei diritti delle donne, in Arabia e altrove.

Per quanto attiene alle violazioni, soprattutto a quelle di inaccettabile gravità, si può constatare che vi sono tre categorie di soggetti: gli autori (spesso organi dello Stato), le vittime e i cosiddetti “by-standers”, quelli che stanno a guardare passivamente. La storia recente ha visto ancora troppo numerosa questa categoria. La promozione di una genuina cultura dei diritti umani poggia principalmente sull’opera essenziale e necessariamente appassionata e infaticabile di coloro i quali (tra i cittadini, nelle istituzioni, nella società civile) mostrano di essere consapevoli della necessità di levarsi in piedi e alzare la voce. Questo ruolo appartiene alla più nobile tradizione dell’Avvocatura. Non a caso, essa è nel mirino dei regimi autoritari e repressivi, e delle ideologie che li ispirano. È, quindi, particolarmente significativo e appropriato che l’Ordine degli Avvocati di Torino e la Fondazione dell’Avvocatura (che porta il nome di un Avvocato che ha saputo dare la vita pur di non restare tra i “by-standers” in un periodo di terrore e di disprezzo dei diritti civili e politici nella travagliata storia della democrazia italiana) abbiano voluto dedicare spazio a iniziative di riflessione su questo tema.

Ai diritti della persona fa riscontro, dunque, il dovere dello Stato. Lo Stato resta l’ente che deve essenzialmente garantire il rispetto dei diritti umani.

Questo dovere è un elemento essenziale della sovranità intesa come responsabilità. Mi piace richiamare, a sessant’anni dalla sua elezione alla suprema magistratura dello Stato (nello stesso anno 1948), il penetrante pensiero di Luigi Einaudi che, anche in questo campo, si rivela dotato di un afflato profetico e lungimirante. Dalla critica del mito della sovranità assoluta, il grande statista piemontese ricava il diritto – anzi il dovere – di ingerenza negli affari interni di uno Stato. Se lo Stato, in un contesto di forte interdipendenza, non è più sovrano, necessariamente cade la dottrina del non intervento. Le due guerre mondiali avevano mostrato l’intollerabilità in ogni angolo del mondo dei regimi tirannici e liberticidi.

“A stento, con ripugnanza, trascinati a viva forza, gli alleati dovettero riconoscere che il regime di ogni stato non è un affare interno, che esso è invece un affare il quale interessa lo straniero non meno che il nazionale, perché un regime, il quale opprime la libertà umana all’interno, è un germe di infezione in tutto il mondo. (...) Lo stato, reso impotente ad armarsi contro gli altri stati, a chiudere le proprie frontiere contro gli uomini e i prodotti stranieri, costretto dal diritto delle genti a rispettare la libertà e la personalità dei propri cittadini, a cui sia nuovamente consentita facoltà di sottrarsi con la emigrazione ai propri governi tirannici, lo stato troverà finalmente lo stimolo e la forza di adempiere ai fini suoi propri di benessere, di cultura, di giustizia”⁵.

Si tratta di “un’evidente anticipazione del diritto di ingerenza [ora potremmo chiamarlo ‘responsabilità di proteggere’ nella sua proiezione internazionale, ndr], dell’obbligo per le Nazioni Unite di intervenire per tutelare i principi della convivenza pacifica, della democrazia, della tutela dei diritti dell’uomo”⁶.

Edoardo Greppi

*Professore ordinario
di diritto internazionale
nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Torino*

Note

¹ ICISS, *The Responsibility to Protect*, Canada, December 2001.

² Il testo è in <http://www.un.org/reform/highlevelpanel/index>.

³ Il testo è in <http://www.un.org/largerfreedom>.

⁴ A/RES/60/1 del 24 ottobre 2005. Il testo è in <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N0548760.pdf>.

⁵ L. EINAUDI, *La teoria del non intervento, “Il risorgimento liberale”*, 19 giugno 1945, ripubblicato nel volume *“Il buongoverno. Saggi di economia e politica”*, Bari 1955, pag. 630-633.

⁶ U. MORELLI, *Luigi Einaudi e l’Europa*, in R. EINAUDI (a cura di), *L’eredità di Luigi Einaudi*, Roma 2008, pag. 75.



Il sistema europeo di tutela dei diritti umani

Introduzione

Il sistema europeo di tutela dei diritti umani, la cui punta di diamante è rappresentata dalla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)¹ e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito Corte europea o semplicemente Corte) è un universo purtroppo ancora sconosciuto a molti². Ciò nonostante si tratta di un meccanismo di garanzie della dignità della persona unico al mondo quanto ad efficacia, a cui si sono ispirati tanto il sistema interamericano che quello africano che, tuttavia, non hanno saputo eguagliarne la perfezione. Benché, nell'immaginario collettivo, il sistema europeo di tutela dei diritti umani venga percepito come estremamente lontano, l'influenza che esso è in grado di esercitare sui sistemi giuridici nazionali è notevole, se è vero che, "l'art. 117, primo comma, Cost. condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo"³. Il parametro costituzionale in esame comporta (...) l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare dette norme, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU è dunque con gli "obblighi internazionali" di cui all'art. 117, primo comma, viola per ciò stesso tale parametro costituzionale. Con l'art. 117, primo comma, si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente qualificata "norma interposta"⁴.

Benché perfettibile quanto all'individuazione dei diritti garantiti (sono tuttora esclusi diritti fondamentali quali l'asilo), la CEDU è riuscita a racchiudere in poche espressioni, aumentate nel tempo con i Protocolli Addizionali⁵, la sostanza dei principi che devono

governare l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dimostrandosi uno strumento in grado di contrastare la permanente tentazione della ragion di Stato. Questo articolo intende illustrare, sia pure brevemente, il sistema costituito dalla CEDU e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito Corte europea o semplicemente Corte), le sue regole di procedura ed i suoi principi fondamentali così da consentire agli Avvocati di introdurre un'ulteriore dimensione alla propria attività professionale.

La CEDU

La CEDU è probabilmente lo strumento internazionale che meglio rappresenta, anche alla luce di quello che è il suo mandato, il Consiglio d'Europa (CoE). Non è un caso che delle oltre 200 Convenzioni internazionali promosse fino ad oggi dal CoE, organismo regionale europeo nato da un'idea di Winston Churchill e che vide la luce nel 1949, solo la CEDU sia obbligatoria per tutti i 47 Stati membri. Voluta con pervicacia dall'Assemblea Parlamentare del CoE già dalla sua prima sessione, la CEDU venne aperta alla firma a Roma il 4 novembre 1950 per poi entrare in vigore il 3 settembre del 1953. Essa affonda le sue radici nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui lo stesso Preambolo rinvia: nelle intenzioni dei legislatori di Strasburgo si trattava di adottare le prime misure volte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti civili e politici previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948: diritto alla vita (art. 2 CEDU), proibizione della tortura (art. 3) e della schiavitù e del lavoro forzato (art. 4), diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5) e ad un equo processo (art. 6), *nulla poena sine lege* (art. 7), diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9), di espressione (art. 10) e di riunione e di associazione (art. 11), diritto al matrimonio (art. 12) e ad un ricorso effettivo

(art. 13), divieto di discriminazione (art. 14). La CEDU, tuttavia, si discosta profondamente sia dalla Dichiarazione universale che da altri strumenti internazionali in materia di diritti umani. Per usare le parole della Corte Costituzionale: "In relazione alla CEDU (...) occorre tenere conto della sua peculiarità rispetto alla generalità degli accordi internazionali, peculiarità che consiste nel superamento del quadro di una semplice somma di diritti ed obblighi reciproci degli Stati contraenti. Questi ultimi hanno istituito un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali. L'applicazione e l'interpretazione del sistema di norme è attribuito beninteso in prima battuta ai giudici degli Stati membri, cui compete il ruolo di giudici comuni della Convenzione. La definitiva uniformità di applicazione è invece garantita dall'interpretazione centralizzata della CEDU attribuita alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, cui spetta la parola ultima e la cui competenza 'si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste' dalla medesima (art. 32, comma 1, della CEDU)"⁶.

Nonostante il testo conciso, e per taluni aspetti prodigioso, la CEDU è divenuta, grazie alla giurisprudenza degli organi di Strasburgo, un autentico *jus commune* in materia di diritti dell'uomo, nella misura in cui fissa norme valevoli per tutti i Paesi del continente europeo. Essa, per usare le parole della Corte europea, è da riguardarsi quale "strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo": con la stipula della CEDU le Parti Contraenti "non hanno voluto concedersi diritti ed obblighi reciproci utili al perseguimento dei rispettivi interessi nazionali, ma realizzare obiettivi ed ideali del CoE ed instaurare un ordine pubblico comune delle libere democrazie d'Europa al fine di salvaguardare il loro patrimonio comune di tradizioni politiche, di ideali, di libertà e di preminenza del diritto

to”⁷⁷. Ad oggi le statistiche paiono confermare l’efficacia di un sistema che è sempre più conosciuto, visibile, accessibile e che con le sue sentenze è intervenuto a modificare (indirettamente) le legislazioni degli Stati membri in senso sempre più garantista e rispettoso della dignità della persona.

Composizione e funzioni della Corte europea


Istituita nel 1959, la Corte ha condiviso, fino al 1998, le proprie funzioni con la Commissione europea per i diritti dell’uomo e il Comitato dei Ministri del CoE, pronunciando 837 sentenze. Tali entità (conosciute collettivamente come “organi della Convenzione”) potevano essere attivate dagli Stati contraenti (ricorsi interstatali) e, solo nell’ipotesi in cui le Parti avessero accettato il diritto di ricorso individuale, anche da persone fisiche, gruppi o organizzazioni. Dal 1° novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla CEDU che crea una Corte a tempo pieno e che offre agli oltre 800 milioni di europei la possibilità di accesso diretto, le sentenze pronunciate sono state 10.000, a cui vanno aggiunte le decine di migliaia di decisioni di ricevibilità. La Corte europea è composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati contraenti (attualmente 47, per una popolazione totale di circa 800 milioni di persone). Essa assolve diverse funzioni, tra cui quelle principali sono sicuramente le funzioni di inchiesta, di conciliazione e di valutazione rispetto alle doglianze di cui è investita. Secondo il suo regolamento, la Corte si suddivide in quattro Sezioni, la cui composizione deve essere equilibrata tanto dal punto di vista geografico (così da comprendere esponenti delle c.d. “nuove” e “vecchie” democrazie e da rappresentare i diversi sistemi giuridici dei membri del CoE) che dal punto di vista di genere. All’interno di ciascuna Sezione sono istituiti i Comitati e le Camere. Composti da tre giudici, i Comitati rappresentano un elemento importante della nuova struttura poiché svolgono gran parte della funzione di filtraggio: sono i Comitati a dichiarare (all’unanimità) la manifesta inammissibilità di un ricorso. Le Camere, composte da 7 giudici, sono la formazione che si occupa di decidere la maggior parte dei casi, inclusi quelli ricevuti dai Comitati nell’ipotesi in cui l’unanimità

non sia stata raggiunta. In qualunque stadio della procedura le Camere possono spogliarsi della competenza a favore della Grande Camera (17 giudici): questo accade quando la Camera ritenga che il caso sollevi una grave questione relativa all’interpretazione della Convenzione oppure quando la soluzione di un dato problema possa portare a un contrasto giurisprudenziale, sempre che nessuna delle parti vi si opponga.

La procedura davanti alla Corte europea

La procedura per poter adire la Corte europea è relativamente semplice e le formalità minime. Ogni Stato contraente (nel caso di un ricorso interstatale) o individuo che si ritenga vittima di una violazione della Convenzione (nel caso di un ricorso individuale) può inoltrare direttamente alla Corte di Strasburgo un ricorso in cui lamenti la violazione, da parte di uno Stato contraente, di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione. Il ricorso, da inoltrarsi preferibilmente ma non necessariamente (almeno per quella che in gergo tecnico è definita la “prima lettera”) sugli appositi formula-

ri disponibili sul sito della Corte www.echr.coe.int, può essere redatto in una qualsiasi delle lingue parlate nei 47 Stati membri del CoE e può anche essere anticipato, per impedire il termine decadenziale, via fax. Le condizioni di ricevibilità sono ridotte al minimo: a) previo esaurimento dei ricorsi ordinari disponibili secondo il diritto interno (non si dimentichi che il sistema europeo è sussidiario rispetto a quello nazionale); b) il rispetto del termine di 6 mesi dalla data della decisione interna definitiva (nell’ipotesi di situazioni continue tale termine non si applica). La procedura innanzi alla nuova Corte europea dei Diritti dell’Uomo è scritta, contraddittoria e pubblica. Le udienze (che rappresentano un’eccezione) sono pubbliche, a meno che la Camera/Grande Camera non decida diversamente in virtù di circostanze eccezionali. I ricorrenti individuali (che devono poter essere considerate “vittime” – dirette o indirette – della violazione lamentata) possono introdurre personalmente il ricorso, anche se la Corte stessa, nelle istruzioni pubblicate sul sito, raccomanda che a rappresentare il ricorrente sia un Avvocato abilitato all’esercizio della professione



Fotografia tratta da: *Voci Contro il Potere. Difensori dei Diritti Umani che stanno cambiando il mondo* di Kerry Kennedy, fotografie di Eddie Adams, a cura di Nan Richardson. Umbrage Editions, distribuito da Logos. © 2000 Eddie Adams

in uno degli Stati del CoE. La presenza di un Avvocato è comunque necessaria per le udienze ovvero successivamente alla comunicazione del ricorso allo Stato convenuto, momento a partire dal quale le lingue della procedura diventano il francese e/o l'inglese. A disposizione dei ricorrenti indigenti, è disponibile presso il Consiglio d'Europa un sistema di assistenza legale gratuita che, contrariamente a quanto siamo abituati, non prevede soglie massime di reddito: la situazione del ricorrente, infatti, è liberamente valutata dalla Corte che decide caso per caso. Ogni ricorso individuale viene attribuito ad una Sezione, il cui Presidente designa un Relatore. Dopo un esame preliminare del caso, il Relatore decide se questo debba essere esaminato da un Comitato di tre membri oppure da una Camera. Le Camere sono competenti a pronunciarsi sia sulla ricevibilità che sul merito dei ricorsi, con una decisione unica o due distinte. Prese alla maggioranza, le decisioni della Camera sulla ricevibilità debbono essere motivate e rese pubbliche. Una volta dichiarato ricevibile il ricorso, la Camera invita le parti a presentare delle prove complementari ed osservazioni scritte, compreso, per quel che concerne la parte ricorrente, un'eventuale richiesta di "equa soddisfazione". Il Presidente della Camera può, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, invitare o autorizzare qualunque Stato contraente non parte alla procedura, o qualunque persona interessata diversa dal ricorrente, a introdurre delle osservazioni scritte o, in circostanze eccezionali, a partecipare all'udienza. Lo Stato contraente il cui cittadino sia parte ricorrente nel caso può invece intervenire di diritto.

Durante la procedura relativa al merito, la Cancelleria della Corte si mette a disposizione delle parti per la conclusione di negoziati finalizzati ad un regolamento amichevole della controversia. Tali negoziati, confidenziali, prevedono mutue concessioni e sono di fondamentale importanza sia per la gestione del carico di lavoro della Corte che per gli Stati convenuti. Vi sono, tuttavia, dei limiti, nella misura in cui anche i regolamenti amichevoli devono essere guidati dal rispetto per i diritti umani: questo significa che ogni "contrattazione" sui diritti garantiti dalla Convenzione è vietata e tutto ciò che è

negoziabile è rappresentato esclusivamente dalla somma dovuta a titolo di equa soddisfazione.

Quanto al contenuto della sentenza, la Corte si limita a verificare se, in considerazione delle circostanze del caso concreto oggetto di esame, a lei sottoposto, vi è stata una violazione della CEDU. In altri termini, non spetta alla Corte pronunciarsi *in abstracto* sulla compatibilità di una normativa interna con la CEDU. Essa valuta esclusivamente se, nel caso di specie, l'applicazione di tale normativa abbia o meno violato la CEDU. Tale prassi, che riflette del resto quel riparto di competenze che si è inteso realizzare nell'ambito del sistema di protezione fra il livello nazionale e il livello sovranazionale, sembrerebbe sminuire l'efficacia *erga omnes* della sentenza della Corte, limitandone la validità al caso di specie. È pur vero, tuttavia, che la pratica del Comitato dei Ministri del CoE (incaricato di monitorare l'esecuzione delle sentenze) è quella di accordare un'importanza sempre maggiore alla logica del ragionamento seguito dalla Corte: il risultato è quello di stimolare la Parte contraente colpevole ad intervenire in maniera sistematica, ad esempio con interventi legislativi, al fine di evitare violazioni future. Le condanne sono vincolanti per la Parte contraente contro la quale sono pronunciate. L'art. 41 CEDU prevede che "se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette di riparare, se non in modo incompleto, le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa". Quest'ultima rappresenta pertanto il rimedio all'imperfezione dei meccanismi statali, anche se è pur vero che in alcune occasioni⁸ la Corte ha indicato la riparazione in forma specifica (nuova celebrazione del processo, ove richiesto dal ricorrente) quale modalità per sanare la violazione accertata⁹.

La sentenza della Camera diviene definitiva con il decorso del termine di tre mesi senza che nessuna delle parti abbia richiesto il rinvio alla Grande Camera, oppure anche prima di detta scadenza nel caso in cui le parti dichiarino espressamente di non avere l'intenzione di richiedere il rinvio alla Grande Camera, o se il collegio di cinque giudici incaricato di esaminare la domanda rigetta la richiesta di rinvio.

Se quest'ultima viene accettata, la Grande Camera decide sul caso a maggioranza. Le sentenze della Grande Camera sono sempre immediatamente esecutive. Tutte le sentenze definitive della Corte sono vincolanti per gli Stati convenuti interessati. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è responsabile del controllo dell'esecuzione di dette sentenze. Esso è quindi incaricato di verificare che gli Stati che sono stati condannati per aver violato la Convenzione abbiano preso le misure necessarie per adempiere gli obblighi specifici o generali che risultano dalle sentenze della Corte.

I principi fondamentali del sistema europeo

Così come esposto il sistema europeo di tutela dei diritti umani sembra di facile comprensione. In realtà, il sistema è facilmente accessibile ma estremamente complesso, non solo per le barriere linguistiche. Intanto si tratta di un sistema "vivente", per usare un'espressione cara alla Corte, fondato su un diritto di formazione giurisprudenziale, quindi più vicino ai sistemi di *common* che di *civil law*. Questo significa, in sostanza, che la giurisprudenza forma parte integrante della CEDU, per cui conoscere quest'ultima significa avere contezza dell'interpretazione elaborata dalla Corte in relazione ai vari casi sottoposti al suo esame. In seconda battuta, appare opportuno evidenziare che l'applicazione della Convenzione richiede l'adozione di una prospettiva legale di tipo diverso da quella imposta dalla normativa nazionale. Vi è, invero, un insieme di concetti interdipendenti che sono governati dal contesto internazionale e dal diritto dei diritti umani. Gli organi della Convenzione hanno il compito di stabilire *standards* internazionali minimi. Essi non perseguono il compito di identificare il modo più appropriato per proteggere i diritti umani, con ciò riconoscendo le diversità esistenti fra gli Stati contraenti. Essi identificano solamente il livello minimo di protezione che ciascun sistema legale dovrebbe garantire. L'universo della Convenzione è un mondo a sé stante e sarebbe sbagliato cercare di trasporre direttamente i principi enunciati dalla Corte nell'ordinamento interno. È quest'ultimo, invece, a dover rispecchiare tali principi.

Numerosi e complessi sono i principi che devono guidare l'avvocato nel suo approccio con la CEDU. Tra essi vi sono certamente la sussidiarietà, il margine di apprezzamento, l'autonomia concettuale, l'effettività e la proporzionalità.

Quanto alla **sussidiarietà**, giova ricordare che gli organi della Convenzione sono stati concepiti come uno strumento di supervisione. Essi, pertanto, sono complementari rispetto alle autorità nazionali, alle quali è demandata in primo luogo la protezione dei diritti umani. Questo aspetto si riflette anche sulla condizione di ricevibilità previo esaurimento delle vie di ricorso interne, alla luce del quale è fondamentale che l'Avvocato sappia individuare una possibile violazione dei diritti garantiti quanto prima, così da potersene lamentare avanti le competenti autorità. Sotto questo profilo vale anche ricordare che la Corte europea non rappresenta una "quarta istanza", vale a dire una possibilità successiva alla Cassazione di ribaltare una decisione giudiziaria. Il suo ruolo è invece quello di vegliare affinché gli Stati contraenti garantiscano ai soggetti sottoposti alla loro giurisdizione i diritti che si sono impegnati ad assicurare con la

firma della Convenzione. Ne consegue che la funzione di ricerca della verità della Corte è decisamente limitata, tanto più che il procedimento ha natura scritta e che pubbliche udienze vengono tenute solo se assolutamente necessario. Il materiale sul quale la Corte basa la sua decisione è essenzialmente rappresentato da quanto prodotto dalle parti, tanto più che nella maggior parte dei casi la ricostruzione dei fatti non è oggetto di contestazione. La Corte non è chiamata a valutare la correttezza della decisione interna, bensì a stabilire se il processo decisionale e l'esecuzione della decisione hanno rispettato i diritti umani dei soggetti coinvolti. Il controllo, in altre parole, è volto ad accertare se lo scopo della decisione era legittimo e se la modalità con la quale si è pervenuti ad una certa scelta non sia stata arbitraria o realizzata con abuso di potere.

Il **margine di apprezzamento** è stato definito una sorta di "scriminante" invocata dai Governi ogni qual volta ci si trovi di fronte ad una evidente interferenza statale nel godimento di un diritto. In presenza di argomenti ugualmente fondati tanto a favore quanto contro ciascuna delle parti, la decisione finale viene spesso risolta "tirando

fuori dal cappello a cilindro" proprio il concetto di margine di apprezzamento. La circostanza che gli usi, le politiche e le pratiche degli Stati membri del CoE siano così eterogenee viene talvolta utilizzata al fine di fondare l'esistenza del margine di apprezzamento. Laddove non vi è un concetto condiviso, ad esempio, di morale, si accetta la presenza di una molteplicità di soluzioni o approcci diversi rispetto al tema¹⁰. L'ampiezza del margine di apprezzamento varia a seconda del contesto e del tema: esso è notevole quando si tratta di sicurezza nazionale, politiche di pianificazione, transessualismo, inseminazione artificiale, mentre è decisamente più ristretto quando, ad esempio, è questione di vita privata e familiare. In pratica, l'apprezzamento è il margine di manovra di cui gli Stati godono nel determinare ciò di cui la società ha bisogno, nonché il modo migliore per raggiungere tali risultati. Nel ruolo di supervisore del raggio di azione degli Stati, tuttavia, rimane la Corte, che vigila affinché determinati confini non vengano superati.

L'**autonomia concettuale** è un altro aspetto che occorre conoscere per evitare di incappare in clamorosi errori. Quando si tratta di interpretare l'am-



INVESTIGAZIONI MORETTI

Il vantaggio di sapere.

www.investigazionimoretti.it

Prendere le giuste decisioni non è facile. La realtà è sempre più complessa, veloce, mutevole. Noi lavoriamo per semplificarla, chiarirla, risolverla e offrire alla persone e alle aziende le certezze che ritengono essenziali nella vita privata e professionale.



MORETTI Tel. 011.6613517 - Fax 011.6317741
 CORSO MONCALIERI, 413 - TORINO AGENZIA INVESTIGATIVA Cell. 3339536222 24/24

piezza o l'applicazione dei diritti sostanziali e delle libertà garantite dalla Convenzione, gli organi di Strasburgo si concentrano su quella che è la sostanza dei diritti protetti, indipendentemente da quella che è l'interpretazione, secondo il diritto interno degli Stati, degli stessi. La Corte ha più volte affermato nelle proprie sentenze che i termini utilizzati nella Convenzione sono concetti autonomi: essa quindi gode della libertà di verificarne l'applicazione nelle fattispecie concrete che si realizzano nei sistemi giuridici degli Stati membri. Così, ad esempio, il concetto di vita privata elaborato dalla Convenzione potrebbe non coincidere con quello adottato dal Governo convenuto, né quest'ultimo può arrogarsi il diritto di limitare il concetto o ridefinirlo secondo classificazioni formali valide per il diritto interno. Ugualmente, anche nei casi in cui la Corte non parla di autonomia concettuale, essa si avvicina alle nozioni di vita privata e familiare, ad esempio, guardando alla sostanza di ciò che è in gioco, senza essere condizionata dalle definizioni fornite dal diritto interno.

Tra i principi generali elaborati dagli organi di Strasburgo vi è altresì l'**effettività**. Quest'ultimo ispira un'interpretazione ed un'applicazione della CEDU tale da rendere i diritti e le libertà garantite "non teoretici e illusori ma concreti ed effettivi"¹¹. Questo significa, in altre

parole, che gli Stati non possono rifuggire le proprie obbligazioni proteggendo i diritti garantiti in maniera superficiale, fittizia o formalistica.

La conoscenza del meccanismo europeo di protezione dei diritti umani presuppone, infine, la familiarità con il concetto di **proporzionalità**. Secondo autorevole dottrina esso rappresenta il tema dominante che sottende all'intera Convenzione¹². E, ad esempio, il requisito richiesto, unitamente alla necessità, per le misure ammesse dall'art. 2 e dagli articoli 8-11 (c.d. "diritti qualificati"), nonché da altri articoli a cui è stato esteso, nel contesto delle giustificazioni ragionevoli ed obiettive delle differenze di trattamento previste dall'art. 14, per le limitazioni all'accesso ad un tribunale ai sensi dell'art. 6, nel quadro dei diritti di proprietà ex art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, nonché come basi per l'individuazione di obbligazioni positive a carico degli Stati. Esso è altresì invocato allorché si tratta di realizzare il bilanciamento fra gli interessi del ricorrente e quelli della comunità. L'esame delle questioni sotto il profilo della proporzionalità richiede una risposta alla domanda se lo Stato avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato attraverso modalità differenti. Tuttavia, siccome la Convenzione non pone *standards* ideali, non è sufficiente a fondare un giudizio di violazione la circostanza che, per esempio, metodi diversi siano usati in

altri Stati. Ciò che rileva è che i metodi in esame non siano proporzionali e, al contempo, non rientrino in quel margine di discrezionalità di cui gli Stati godono, avuto riguardo alle particolari circostanze del caso.

Conclusioni

L'importanza crescente assunta dalla Convenzione europea dei diritti umani nel nostro ordinamento, anche e soprattutto alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, impone agli Avvocati di aggiungere alla propria pratica professionale una dimensione internazionale. Non è più possibile ignorare gli strumenti disponibili per la tutela della libertà e dignità della persona a causa di barriere, principalmente linguistiche e culturali, che in un'epoca globalizzata risultano quantomai anacronistiche. È doveroso che gli operatori giuridici siano in grado di individuare tempestivamente le possibili violazioni della CEDU così da potersene lamentare avanti le autorità nazionali e, nell'ipotesi in cui queste non addivengano a sanare la violazione, anche davanti alla Corte europea. Per quanto lontano dal modo di pensare tipico degli Avvocati, questo Tribunale internazionale è più vicino di quanto sembri e sarebbe veramente un'occasione mancata non saperne utilizzare le grandi potenzialità¹³.

Ivana Roagna

Note

¹ Ratificata dall'Italia con Legge 4 agosto 1955 n. 848.

² Oltre alla CEDU fanno parte del sistema europeo la Carta sociale europea, la Convenzione quadro per le minoranze nazionali, la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, tutte accompagnate da meccanismi di controllo di varia natura, e il Commissario per i diritti umani.

³ Corte Cost. sent. 24.10.2007, n. 348.

⁴ Corte Cost., sent. 24.10.2007, n. 349. La Corte Costituzionale ha definito, con le sentenze 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349, la posizione delle norme della Convenzione europea (CEDU) e delle sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo rispetto alla nostra Carta costituzionale, in occasione della pronuncia di incostituzionalità di alcune disposizioni sulle espropriazioni per pubblica utilità (articolo 5-bis, commi 1, 2 e 7-bis, del decreto legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992, e articolo 37, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 recante il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), più volte censurate dinanzi alla Corte europea ed ai giudici nazionali.

⁵ Attualmente 14, di cui una parte procedurale e una parte sostanziale. L'ultimo Protocollo, destinato ad incidere fortemente sulle modalità di lavoro della Corte, necessita della ratifica da parte della sola Federazione Russa per entrare in vigore.

⁶ Corte Cost. 24.10.2007, n. 349.

⁷ Commissione, D 788/60, Austria c. Italia, *Annuaire de la Convention* n. 4, p. 139.

⁸ *Öcalan v. Turkey*, Application No. 46221/99.

⁹ Sul problema della riapertura dei processi conclusi in violazione dei principi della Convenzione, la recentissima sentenza della Corte Costituzionale 30 aprile 2008, n. 129, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Bologna con ordinanza del 15-21 marzo 2006 (sulla possibilità di considerare le sentenze di Strasburgo come uno dei presupposti per la revisione del processo), ponendo un freno alla immediata applicazione dei principi enunciati dalla Corte europea nelle sentenze di condanna dell'Italia pur sottolineando la improrogabile necessità che l'ordinamento predisponga adeguate misure per riparare, sul piano processuale, le conseguenze scaturite dalle violazioni ai principi della Convenzione europea in tema di "processo equo", accertate da sentenze della Corte europea, ed espressamente rivolgendolo al legislatore nazionale "un pressante invito" ad intervenire nella materia.

¹⁰ K. Reid, *A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights*, Thompson - Sweet and Maxwell, London 2008, p. 45.

¹¹ È questa l'espressione utilizzata dalla Corte nel caso *Artico c. Italia*, 13 settembre 1980, avente ad oggetto una vicenda di denegata assistenza giudiziaria a persona non abbiente (imputabile ad un atteggiamento formalistico della giustizia italiana), che venne duramente stigmatizzata dalla Corte.

¹² Reid, *cit.*

¹³ Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito della Corte europea www.echr.coe.int, dove è possibile scaricare (sotto il link Information for applicants) tutta la documentazione necessaria per presentare un ricorso, in italiano, accompagnata da istruzioni e chiarimenti, nonché accedere al database di tutte le sentenze e decisioni della Corte. In italiano, fra i tanti siti disponibili, si citano quello dell'Osservatorio della CEDU <http://osservatoriocedu.it/> e del Governo http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pronunce_corte_europea/



I tempi della giustizia penale italiana secondo la Corte Europea dei Diritti Umani

Scriveva nel rapporto sulla sua visita in Italia del **giugno del 2005** l'ex Commissario spagnolo per i diritti dell'uomo, Alvaro Gil-Robles:

"...Malgrado il livello in genere elevato di protezione dei diritti umani offerto dalla sua legislazione, l'Italia contribuisce tuttavia notevolmente a determinare il sovraccarico di lavoro della Corte europea dei diritti dell'uomo. È infatti il quinto Stato per il numero di ricorsi dinanzi alla Corte ed è il primo in termini di condanne. Inoltre, è il paese che registra il numero maggiore di mancata esecuzione delle sentenze".

Tre anni dopo, nel **giugno del 2008**, il Commissario svedese Thomas Hammarberg osserva (punto 74 del rapporto 28/7/08):

"...il sistema giudiziario italiano soffre del cronico problema della durata eccessiva dei suoi processi (compresi quelli penali) e dell'arretrato delle cause. In questo contesto, si deve ricordare che l'Italia è lo Stato europeo con il più alto numero di condanne (1715) pronunciate dalla Corte europea dal 1999 al 2007. La maggioranza di queste sentenze (948) attiene al sistematico problema della durata eccessiva dei processi. Ancora al 31/12/07, l'Italia risulta lo Stato contraente con la più alta percentuale (45%) di sentenze di condanna pronunciate dalla Corte...".

Come dire..., c'è poco da stare allegri!

Il tema della durata dei processi è trattato nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (ratificata in Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848) sotto un duplice profilo:

- quello di cui all'**art. 6**, per il quale *"ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole..."* (comma 1).
- e quello di cui all'**art. 5**, per il quale *"ogni persona arrestata o detenuta...deve essere, al più presto, condot-*

ta davanti ad un giudice... e ha il diritto di essere giudicata in un tempo congruo" (comma 3), e per il quale *"ogni persona privata della libertà... ha diritto di presentare un ricorso davanti ad un tribunale affinché decida in breve tempo sulla legittimità della sua detenzione..."* (comma 4).

Tra i costituiti dell'"equo processo" la Convenzione individua pertanto la durata "ragionevole" del procedimento giudiziario, civile e penale (**art. 6**), quale garanzia indefettibile di tutela dei diritti fondamentali all'interno di un ordinamento civile e democratico.

Senza voler qui affrontare la complessità dell'argomento, il problema strutturale dei ritardi eccessivi in Italia è determinato da due grandi problematiche, legate alle evidenti carenze dell'organizzazione giudiziaria e dei mezzi di cui dispone, da un lato, e ai meccanismi procedurali, dall'altro lato.

A cercare di porre rimedio ai ritardi della giustizia italiana è così intervenuta la legge 24 marzo 2001 n. 89 relativa all'equa riparazione del danno in caso di irragionevole durata di un procedimento giudiziario, denominata comunemente legge Pinto. Essa ha introdotto la possibilità di presentare un ricorso per riparazione in caso di durata eccessiva di un procedimento (al più tardi, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che conclude il procedimento). Il meccanismo ha consentito di ridurre il numero di ricorsi proposti contro il nostro Paese presso la Corte di Strasburgo.

Ma la legge Pinto permette unicamente di indennizzare le vittime dei ritardi, senza affrontare la causa del problema. L'assegnazione di una riparazione pecuniaria non ha infatti alcuna conseguenza sulle procedure o sulle giurisdizioni responsabili del ritardo irragionevole constatato.

Non a caso, pur in presenza di questa valida alternativa, i cittadini italiani continuano a rivolgersi alla Corte di Strasburgo per vedersi riconoscere i loro diritti.

Nel caso F.M. (Sez. I, 28/11/2002), emblematico per la significativa lunghezza dei tempi che sono stati considerati dalla Corte europea come non giustificabili, dalla notifica del provvedimento di rinvio a giudizio alla sentenza di primo grado sono decorsi sei anni, otto mesi e ventisette giorni! È stata liquidata a favore del ricorrente la somma di 10 mila euro per i danni morali, senza richiesta di rimborso delle spese legali.

Le conseguenze disastrose di tali ritardi possono talvolta rivelarsi drammatiche, dal momento che l'incapacità di garantire il diritto alla giustizia in tempi ragionevoli incide sulla possibilità di garantire altri diritti, in particolare i diritti fondamentali.

Per quanto concerne i processi penali, le conseguenze sull'accusato sono evidenti, segnatamente per gli innocenti, che devono in particolare sopportare il danno prolungato alla loro reputazione. Oltre a tali conseguenze per gli accusati, la lentezza dei procedimenti nega ugualmente alle vittime il diritto alla giustizia e contribuisce in modo più generale a favorire una certa impunità, che indebolisce lo stato di diritto e la pubblica sicurezza.

Più nutrita è ovviamente la casistica dei ricorsi proposti alla Corte **ex art. 5, commi 3 e 4** della Convenzione.

a) Interessante a tal riguardo è il caso (Sez. I, 17/2/2005) del signor Sardinias Albo, cittadino cubano condannato in Italia ad undici anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti, che ha subito una carcerazione preventiva pari a tre anni, due mesi ed un giorno.

Ebbene, secondo la Corte, le fasi processuali attinenti il merito (siamo in Lombardia) si sono dilatate oltre ogni ragionevole durata, pur avendo riguardo alla complessità della vicenda. I giudici europei hanno pertanto valutato che le autorità giudiziarie italiane non avevano condotto il processo con quella "speciale diligenza" richiesta per situazioni di quel tipo e, di conseguenza, hanno reputato violato l'art. 5 comma 3 Conv., nonché proceduto alla

liquidazione di 4 mila euro in favore del ricorrente per il risarcimento dei danni morali subiti.

b) In un'altra vicenda, il signor Rapacciuolo (Sez. III, 19/5/2005) è stato ristretto in regime cautelare dal 6 settembre 1997 al 9 giugno 1999, allorché è stato assolto nel merito dal Tribunale di Torre Annunziata dall'accusa di associazione per delinquere volta al compimento di stupri ed atti di libidine nei confronti di ragazzi minorenni.

Il controllo di legalità sulla detenzione svolto dal Tribunale di Napoli è durato due mesi e ventisette giorni (la Corte ha chiarito che il periodo da prendere in considerazione decorre dal giorno della presentazione del ricorso al Tribunale al momento in cui la decisione viene comunicata all'interessato o al suo difensore); quello operato dalla Cassazione (in due distinte occasioni) quasi un anno.

I giudici di Strasburgo hanno osservato che la complessità del caso in esame non giustificava comunque l'eccessiva durata dei tempi impiegati dai giudici italiani per accertare la legalità della detenzione, ed hanno

quindi condannato lo Stato a versare 4 mila euro a titolo di ristoro per i danni morali patiti.

c) Nel caso invece del signor Fodale (Sez. III, 1/6/2006), la Corte europea ha stabilito due importanti principi.

La portata dell'art. 5 comma 4 della Convenzione si deve infatti estendere anche ai casi in cui l'indagato sia stato scarcerato, poiché è sufficiente che vi sia il pericolo dell'applicazione di una misura cautelare per ritenere applicabili tutte le garanzie previste dalla Convenzione europea a tutela della libertà personale dell'individuo: ciò avviene, quindi, anche laddove il soggetto sia stato nel frattempo scarcerato e sia in attesa di un nuovo giudizio in sede cautelare.

Inoltre, i giudici europei hanno sottolineato come la Convenzione non imponga l'obbligo di prevedere un doppio grado di giudizio per l'accertamento della legalità della detenzione, ma se uno stato (come l'Italia) decide di seguire questo principio dovrà allora fornire tutte le garanzie per quel che riguarda la privazione della libertà personale (nella fattispecie, il ricorrente aveva censurato l'omesso avviso del-

l'udienza camerale in Cassazione).

d) Interessante invece, sotto un altro profilo, è la sentenza del 6/11/2003 (Sez. III) sul caso del signor Pantano, condannato in primo grado per partecipazione ad associazione mafiosa a nove anni di reclusione e per tale vicenda sottoposto a regime cautelare per anni due, mesi otto e giorni quattordici.

La Corte ha deliberato il rigetto del ricorso proposto ex art. 5 comma 3 della Convenzione, pur a fronte di un apprezzabile lasso di tempo trascorso in stato cautelare detentivo, dato che nei processi di mafia è forte l'esigenza di condurre indagini approfondite, e pertanto l'apprezzamento del carattere irragionevole della detenzione cautelare non può fare a meno di considerare le necessità investigative dell'autorità giudiziaria e la natura stessa delle attività criminose.

Da questa breve rassegna di casi sottoposti alla Corte di Strasburgo è possibile ricavare un quadro di estremo equilibrio e serenità da parte dei giudici europei, chiamati ad un compito ed a responsabilità sempre più delicati.

Torino, settembre 2008

Paolo Davico Bonino



ARDUINI



Tipografia Editrice Arduini Torino di Arduini Ernesto e C. - s.a.s.

10152 Torino - Via Cigna 37 - Tel. 011 4363167 - Fax 011 4363363

STAMPATI, CARTE, AGENDE SPECIALI PER:
STUDI LEGALI, NOTARILI, PROFESSIONALI

SONO DISPONIBILI LE AGENDE 2009



In tema di diritti umani

I DIRITTI DELLE DONNE E DELLE BAMBINE NON SONO... I DIRITTI DELL'UOMO: LE MUTILAZIONI GENTALI FEMMINILI

Il riconoscimento e la fruizione di qualsiasi diritto nel concreto è sempre stato diversamente modulato ed interpretato in funzione delle differenze di genere e ciò non solo per l'età adulta, ma fin dalla nascita.

E così, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, nonostante all'art. 3 affermi il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza, all'art. 5 vieti la tortura ed i trattamenti inumani e degradanti ed all'art. 25 sancisca il diritto alla salute ed auspichi una speciale protezione per la maternità ed infanzia (e tutto ciò, secondo l'art. 2, senza discriminazione alcuna) non ha comunque impedito che ancora oggi l'Organizzazione Mondiale per la Sanità stimi in oltre 135 milioni il numero delle donne e delle bambine portatrici di mutilazioni genitali femminili, con un incremento annuale stimato di circa oltre due milioni di unità (dati diffusi al convegno di Nairobi del settembre 2004 cfr. Vanvan A., Miazzi L. "Modificazioni genitali: tradizioni culturali, strategie di contrasto e nuove norme penali" in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 1, 2006).

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato in quattro tipi gli interventi che vengono effettuati su donne e bambine, da quello "meno invasivo" detto di clitoridectomia, parziale o totale, all'infibulazione, fino all'asportazione dei genitali esterni con l'introduzione nella vagina di sostanze corrosive e con cauterizzazione dei tessuti per ottenerne un restringimento, in modo che non solo i rapporti sessuali siano fisicamente sgraditi e spesso

impossibili, se non preceduti da un intervento ulteriore, ma per le bambine e per le donne sia difficile e doloroso espletare le normali funzioni corporali.

Anche una descrizione sommaria di tali pratiche rende di tutta evidenza di come esse siano totalmente in contrasto con i principi sopra enunciati.

Eppure esse vengono inflitte al genere femminile in almeno 28 Paesi africani ed in alcuni Paesi dell'Asia occidentale, quasi sempre senza anestetici, senza antisettici, con attrezzi da maniscalchi, coltelli da cucina o vetri taglienti.

Molte portatrici di tali mutilazioni si trovano oggi in Europa, nel Nord America, in Australia e Nuova Zelanda.

In Italia si stima che non meno di 45.000 siano le donne che hanno subito mutilazioni e che ogni anno circa 6.000 bambine figlie di immigrati siano a rischio di subire tali pratiche, soprattutto nei periodi di rientro nei paesi nativi.

Le origini delle mutilazioni genitali sembrano perdersi nella notte dei tempi.

Erodoto le descrive come usanza degli Egiziani e da ciò discende che una forma particolarmente cruenta venga chiamata ancora oggi "circoncisione faraonica".

Non solo Ittiti, Etiopi e Fenici le praticavano, ma anche i Romani.

Il termine infibulazione, infatti, trae origine dalla spilla che veniva usata per agganciare la toga, la fibula: essa veniva applicata con una specie di intervento chirurgico, soprattutto (ma non solo) sulle schiave per evitare che avessero

rapporti sessuali non conformi agli interessi dei padroni.

La pratica resta viva nel corso dei secoli in Africa e trova un fertile terreno nella religione islamica, ma viene attuata anche da appartenenti ad altri culti e dai non credenti che vivono in determinati contesti socioculturali.

In Europa ancora nel XVIII e XIX secolo la clitoridectomia era tutt'altro che desueta e veniva praticata per trattare "patologie" ritenute conseguenti alla masturbazione femminile, quali epilessia e disturbi mentali.

Tale presunto rimedio chirurgico fu praticato negli ospedali psichiatrici europei sino al 1930, per contrastare la ninfomania e la masturbazione femminile eccessiva.

Dopo la Dichiarazione dei Diritti Umani, che intervenne meno di vent'anni dopo la cessazione di pratiche "terapeutiche" di tal genere nei manicomi europei, per affrontare l'argomento a livello internazionale è innanzitutto necessario risolvere un problema terminologico.

Si parlò, infatti, per decenni di "modificazioni genitali femminili", di "circoncisione femminile", di "chirurgia genitale", di "pratiche dannose per la salute delle donne".

L'uso di eufemismi permetteva di relegare nel folclore e nelle consuetudini di popolazioni di altra cultura la catalogazione di tali pratiche e, quindi, ai Paesi occidentali di trattare il problema con maggior distacco e senza troppi coinvolgimenti.

Inoltre negli anni Settanta ed

Ottanta, sembrava politicamente corretto non creare un insanabile contrasto tra culture con parole che potessero risultare offensive per tutte le popolazioni per le quali le mutilazioni erano elemento fondamentale in ambito sociale e/o religioso.

Una corrente di pensiero che privilegiava il relativismo culturale non voleva enunciare con l'uso di termini di chiara condanna una presunta superiorità del nostro patrimonio di valori rispetto a quello di altre società.

Solo dopo molte esitazioni e numerosi ripensamenti il termine "mutilazione", quello più appropriato e che non lascia dubbi sulla realtà dei fatti, né lascia spazi all'equivoco di riconnettere inesistenti potenzialità igieniche o terapeutiche a simili atrocità, cominciò ad essere usato nella documentazione giuridica internazionale, in particolare dal 1997, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità insieme con l'Unicef approvò un documento che usava, appunto, il termine "mutilazioni genitali femminili".

Al di là degli aspetti lessicali, vi fu per lungo tempo una sottovalutazione o comunque una disattenzione per gli aspetti sanitari di ciò che veniva valutato superficialmente come un rito a valenza sociale.

Si pensi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, invitata dal Consiglio Economico e Sociale dell'ONU sin dalla fine degli Anni '50 ad effettuare indagini sulla situazione sanitaria connessa con le pratiche subite dalle donne e dalle bambine, rifiutò questa sollecitazione, motivando che le operazioni rituali, riferendosi ad ambiti socioculturali, esulassero dalla propria competenza.

Solo nel 1979 l'invito, che nel frattempo era stato reiterato, venne accolto e fu organizzato un seminario sul tema "le pratiche tradizionali che colpiscono la salute delle donne e dei bambini".

Sempre nel 1979 la convenzione dell'ONU "Contro ogni forma di discriminazione nei confronti della donna" impegnò i Paesi aderenti ad adottare tutte le misure anche legislative per modificare ogni "disposizione, regolamento, consuetudine, pratica, che costituisca discriminazione nei confronti della donna".

La convenzione di New York del

20/11/1989 sui diritti del fanciullo e la dichiarazione di Vienna del 1993, ribadendo entrambe che "i diritti umani delle donne e delle bambine sono una parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali", portarono l'attenzione sulla persona bambina, doppiamente vittima, per discriminazioni di genere e perché l'età la lascia in totale balia di decisioni che vanno contro il diritto alla salute, alla libertà dal dolore e alla dignità.

Ma le stesse donne africane in più contesti, ed in particolare nel dibattito tenutosi alla terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite a Nairobi nel 1985, difesero le mutilazioni genitali femminili come segno distintivo della loro "africanità" e della loro appartenenza culturale e religiosa, affermando di ritenere superiore la loro identità etnica rispetto alla loro salute fisica.

La conferenza sulla popolazione mondiale tenuta al Cairo nel settembre 1994 su "demografia e sviluppo" richiese ai Governi di abolire le mutilazioni genitali.

Ciò non impedì al grande Mufti della Repubblica Egiziana di emettere una Fatwa (parere legale) nel quale riaffermava che la circoncisione femminile fosse un bene per ogni donna.

La definitiva svolta anche nel pensiero delle donne del mondo avvenne alla "quarta conferenza ONU sulle donne" a Pechino, nel settembre del 1995, dove, nella dichiarazione e piattaforma adottata al termine dei lavori, gli Stati vennero invitati ad "eliminare la discriminazione nei confronti delle bambine nei settori della salute e della malnutrizione e prendere tutte le misure appropriate allo scopo di abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli alla salute dei bambini" ed a "rafforzare le leggi, riformare le istituzioni e promuovere norme e pratiche che eliminino la discriminazione contro le donne ed incoraggino le donne e gli uomini ad assumersi la responsabilità del loro comportamento sessuale e della procreazione e ad assicurare il pieno rispetto per l'integrità fisica del corpo umano".

I Paesi nei quali le pratiche di mutilazione erano e sono più radicate negli ultimi due decenni del secolo scorso tennero comportamenti prevalentemente di mediazione tra le istanze del consesso internazionale e le realtà interne.

Nonostante l'approvazione della Carta Africana dei Diritti dei Popoli da parte dell'Organizzazione per l'Unità Africana nel 1981 e della Carta del Benessere dei Bambini africani, nonostante molti Paesi Africani, ad es. Burchina Faso, Ghana, Egitto, Sudan, Tanzania, Costa d'Avorio, Etiopia, Uganda, Ciad, abbiano vietato espressamente le mutilazioni genitali femminili, almeno le più invasive, il diritto consuetudinario sembra tutt'oggi essere ben più cogente e vincolante delle leggi emanate dagli Stati.

L'Egitto, poi, ha tenuto comportamenti ondivaghi: ha prima introdotto un divieto, poi l'ha abolito, statuendo la possibilità di effettuare le mutilazioni in ospedale e, successivamente, a fronte delle pressioni internazionali, l'ha ripristinato.

La strada della medicalizzazione, ossia la scelta di delegare ai medici gli interventi mutilativi per ovviare ai gravi danni conseguenti a infezioni, emorragie, errori dovuti a strumenti approssimativi come cocci di vetro e coltelli ed all'incompetenza medica delle donne anziane dei villaggi, è parsa da un lato una moderna maniera di riduzione del danno, ma concettualmente e di fatto ha costituito una vera patente di liceità, che, consentendo le pratiche di mutilazione in ambito ospedaliero, luogo di protezione e di cura, ne ha confermato le presunte finalità di profilassi, di igiene e, comunque, ha avallato la giustificazione che esse vanno nel senso del "bene delle donne".

La deontologia medica ha ora in tutto il mondo negato la liceità di interventi di tal genere.

Anche in Italia si è posto il problema.

In particolare, il Consiglio Regionale Toscano di Bioetica, nel 2004, aveva ritenuto meritevole di attenzione la proposta, nata in un nosocomio toscano, di praticare in ambiente ospedaliero una simbolica puntura di spillo che avrebbe dovuto sostituire pratiche più cruente.

La cosiddetta "sunna simbolica" non ottenne, però, consensi, anche in quanto ritenuta in contrasto con l'art. 50 del codice deontologico dei medici, che vieta loro di praticare qualsiasi forma di mutilazione genitale femminile.

L'Unione Europea si è a più riprese occupata del problema, anche stimolata dalle ondate migratorie di etnie diverse, ed in particolare africane, che hanno immesso sul Vecchio Continente un enorme numero di donne portatrici di mutilazioni e di bambine che rischiano di subirle.

Il Consiglio d'Europa nel 1998 ha emesso la raccomandazione n. 1371 con la quale chiedeva a tutti gli Stati membri di emanare efficaci disposizioni contro le mutilazioni genitali femminili, vietandole nei loro ordinamenti come pratiche di tortura e prevedendo sanzioni penali severe contro i responsabili, compresi i genitori.

Con la raccomandazione 1450/2000 ha poi richiamato gli Stati membri a dare attuazione a quella precedente.

Anche il Parlamento dell'Unione Europea, che il 20/9/2001 aveva adottato una risoluzione riguardante le mutilazioni genitali femminili, con la quale chiedeva all'Unione Europea ed agli Stati membri di approntare ogni misura per la predisposizione di una normativa *ad hoc*, nella quale fosse considerata reato qualsiasi mutilazione femminile, ha da quel momento statuito la linea della "tolleranza zero" (Risoluzione del Parlamento europeo del 2/2/2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future -2004/2220 INI- [considerando C]; risoluzione del Parlamento europeo del 24/10/06 sull'immigrazione femminile: ruolo e condizione delle donne immigrate nell'Unione Europea [2006/2010 INI]- [considerando H]; risoluzione del Parlamento europeo del 13/3/2007, "tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010", in cui si chiede uno "sforzo di coordinamento e rafforzamento delle misure europee e nazionali per la protezione delle donne e dei bambini" [par. 4]).

La ritenuta necessità dell'Unione Europea di disposizioni specifiche di divieto, sanzionato penalmente, supera il precedente orientamento secondo il quale si riteneva sufficiente, il mantenimento della legislazione esistente se adeguata (per l'Italia, ad es. il reato di lesioni personali gravi o gravissime di cui agli artt. 582 e 583 c.p.).

Indubbiamente una normativa specifica in ciascuno Stato fa chiarezza, consentendo di agevolare sia l'intervento dell'autorità giudiziaria sia, più in

generale, l'azione di contrasto del fenomeno, in una situazione in cui ancora pochissimi sono i casi oggetto di denuncia.

Queste ragioni sono emerse anche nel dibattito parlamentare che ha preceduto l'approvazione della legge n. 7 del 9/1/2006, con la quale è stato introdotto l'art. 583 bis c.p. che punisce le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tuttavia dette ragioni sembrano scontrarsi, in concreto, con la considerazione secondo cui nei Paesi europei che si sono dotati da tempo di una legislazione repressiva *ad hoc*, come la Svezia e il Regno Unito, la pratica resta in larga misura occulta e clandestina e, paradossalmente, proprio nel paese in cui non esiste un divieto penale specifico, la Francia, più numerosi sono i casi affrontati dall'autorità giudiziaria.

Infatti le popolazioni immigrate nei Paesi europei, anche nelle Nazioni che hanno esplicitamente previsto un reato "*ad hoc*", non hanno perso il riferimento culturale o religioso che porta alle pratiche di mutilazione.

Esse ancora rappresentano, secondo una lettura psicologica che ricorda i metodi ed i fini educativi antecedenti all'esplicitazione del pensiero di Rousseau, un rituale iniziatico, con il compito di trasformare un essere proveniente dal mondo marginale e potenzialmente pericoloso della natura, ossia il bambino, in un individuo sociale.

Certamente nei Paesi d'origine, ma anche in Europa, in contesti chiusi di alcune etnie, una ragazza non circondata o non infibulata diventa oggetto di scherno, e di disprezzo e spesso è costretta a lasciare la sua comunità, non avendo possibilità di sposarsi.

I genitali della donna non infibulata sono considerati da alcune popolazioni brutti e si ritiene che, se non recisi, cresceranno a dismisura.

Al di là di fabulazioni, tradizioni, credenze, appare evidente come le mutilazioni genitali femminili altro non siano che uno strumento finalizzato alla sottomissione della donna ed al controllo della sua sessualità.

Nell'Africa sub Sahariana queste pratiche costituiscono l'espressione simbolica di un complesso sistema economico sociale di strategie matrimoniali,

fondato sul prezzo della sposa, cioè sul compenso che il futuro marito verserà alla famiglia della futura moglie.

Le mutilazioni genitali femminili rappresentano una protezione della verginità femminile e del suo valore economico.

In tali contesti le donne hanno barattato con questa pratica terribile una certa quota di libertà.

Non a caso quelle che subiscono una forma più rigorosa di mutilazione e che sono quindi maggiormente protette dalle tentazioni sessuali, come le Etiopi, sono libere di muoversi, di avere rapporti sociali, di indossare abiti sgarbati.

Laddove invece si applicano forme più lievi di mutilazione, le donne vengono immediatamente coperte e perdono libertà di movimento.

Le misure di rilevanza giuridica assunte nei diversi Paesi che hanno subito ed accolto le ondate migratorie, e nei quali le etnie africane rappresentano una minoranza, non vanno solo nella direzione di una normativa penale *ad hoc*, con la punizione dei colpevoli, anche se genitori e medici, ma si fanno carico della protezione di chi rischia di subire mutilazioni al rientro nel Paese d'origine.

Il Parlamento europeo ha infatti impegnato i Paesi membri all'armonizzazione delle misure di protezione supplementare relative allo *status* di rifugiato da applicarsi in particolare alle persone che non possono tornare al Paese d'origine perché rischiano di essere sottoposte a violenze sessuali, o legate all'appartenenza al sesso o a trattamenti inumani o umilianti.

La politica dei Paesi europei passa attraverso il riconoscimento dello "status di rifugiate" secondo la convenzione di Ginevra del 1951, anche se con il mezzo di una interpretazione estensiva.

"Rifugiato è colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Stato".

Non essendo previsto dalla Convenzione il riferimento al genere,

perlopiù si riconosce come gruppo sociale quello delle donne perseguitate per le mutilazioni genitali femminili, o si afferma che la mutilazione genitale può essere assimilata alla persecuzione politica.

Le decisioni dei Paesi dell'Unione conformi a questa interpretazione della Convenzione di Ginevra cominciano ad essere in numero significativo.

In Belgio una donna ha ottenuto lo status di rifugiata, in quanto temeva che se fosse ritornata nel suo Paese d'origine sarebbe stata nuovamente infibulata, dopo la nascita del figlio.

Nel 1991 in Francia, la Corte d'Appello di Parigi ha riconosciuto che le mutilazioni genitali femminili sono una persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra.

La Gran Bretagna ha riconosciuto lo "status di rifugiate politiche" a due sorelle etiopi a rischio di infibulazione con la motivazione che esse appartenevano a "un gruppo sociale".

Anche al di fuori della UE la Convenzione di Ginevra viene applicata con interpretazione estesa al genere; gli Usa hanno, ad esempio, riconosciuto lo status di rifugiata per due gruppi: quello delle donne escisse e quello delle donne non ancora escisse (ma, ovviamente, soggette al rischio di venirlo).

Quanto all'Italia, occorre sottolineare che, posto che il requisito determinante per l'individuazione del rifugiato, secondo la Convenzione di Ginevra, è il *fondato timore di essere perseguitato*, esso costituisce una nozione ristretta se confrontata con il diritto assicurato dall'art. 10 c. 3 della nostra Costituzione, secondo cui ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge, lo straniero "al quale sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana".

La giurisprudenza del consiglio di Stato (sez. 4, 11/7/2002, n. 3874) ha chiarito che la posizione di rifugiato si pone come *species* rispetto al *genus* costituito dal diritto di asilo.

Recentemente il decreto legislativo 25/2008 n. 40 ha introdotto strumenti di tutela e procedure relative al diritto d'asilo, offrendo probabilmente una corsia preferenziale alle donne soggette al rischio di mutilazioni genitali femmini-

li, laddove esse vengano ritenute appartenere alla categoria delle persone vulnerabili indicate dall'art. 8 del decreto legislativo 30/5/2005 n. 140: "l'accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale".

Prima dell'entrata in vigore della legge sopra richiamata costituiva comunque meccanismo di protezione l'art. 19 del TU sull'immigrazione (D.L.vo 25/7/98, n. 286), che vieta il respingimento o l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di sesso.

Quanto agli aspetti interpretativi, vale la pena di ricordare che il Giudice di Pace di Perugia ha accolto il ricorso di una nigeriana contro il decreto di espulsione che metteva a rischio la figlia di 7 anni di essere sottoposta alle mutilazioni genitali femminili, e che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto che le controversie relative ai dinieghi di riconoscimento dello status di rifugiato politico, ivi comprese quelle relative al diniego del permesso di soggiorno, rientrassero nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in quanto attinenti a posizioni di diritto soggettivo, relative allo status (Cass., sez unite 7/12/99, n. 907).

Sul versante della tutela penale, tra gli stati membri UE, la Francia, come si è detto, è il paese più prolifico di decisioni.

Ha perseguito le mutilazioni genitali femminili a mente della norma del codice penale che punisce la mutilazione, l'amputazione, la privazione dell'uso di un membro o la morte provocate sui minori senza che l'autore le abbia volute intenzionalmente.

Fin dal 1983 una sentenza della Corte di Cassazione francese stabiliva che l'escissione dovesse considerarsi una mutilazione; sulla scia di tale decisione vennero celebrati numerosi processi a carico di genitori e di chi aveva di fatto compiuto la mutilazione.

Nel 1999 la Corte d'Assise di Parigi ha emesso 25 condanne per mutilazioni sessuali, estese a medici ed ai parenti delle vittime. Le pene perlopiù sono state lievi e la loro esecuzione sospesa.

In tutti questi processi tenutisi in Francia sono emerse alcune questioni, principalmente quella relativa all'ignoranza della legge: spesso le persone imputate non conoscono la lingua e, peraltro, l'incriminazione discende dall'interpretazione giurisprudenziale di un articolo di legge che non descrive chiaramente la condotta riconducibile alle mutilazioni genitali.

Anche l'elemento soggettivo è apparso di problematica individuazione: i genitori non pensano di far male, sono, anzi, convinti di agire per il bene delle figlie.

Altro aspetto di criticità è emerso dal conflitto normativo tra la legge francese e la tradizione dei Paesi d'origine, che presenta forti connotati normativi e dal dubbio che l'interesse delle vittime sia contrario al precetto penale, soprattutto quando il progetto migratorio sia solo temporaneo e quindi le bambine corrano il rischio di essere definitivamente espulse dal contesto sociale al loro ritorno in patria.

Passando ad altri Paesi europei, la Svezia si è dotata sin dal 1983 di una legislazione specifica, seguita dal Regno Unito nel 1985 e poi anche Austria, Belgio, Danimarca, Spagna.

Nel Regno Unito, anche a seguito del Children's Act del 1989, non solo la legge punisce anche tutti coloro che aiutino, incitino, consiglino, o forniscano mezzi ad un terzo per praticare le MGF, ma sussiste l'obbligo per le autorità locali di investigare se abbiano il sospetto che un bambino o una bambina ricadente nella loro giurisdizione sia a rischio di subire un danno e debbono intervenire con le misure necessarie, compresa la sospensione della potestà genitoriale.

Tale obbligo sussiste anche in Italia ed i Tribunali per i Minorenni ed i Giudici ordinari dovrebbero vigilare ed agire anche ai sensi degli artt. 330/333 c.c., nell'ottica in cui i provvedimenti relativi alla potestà genitoriale non debbono considerarsi misure sanzionatorie di una cultura di diverse etnie, ma atti di tutela preventiva delle bambine.

Quanto all'Italia giova ricordare che anche prima dell'intervento della novella del 2006 che ha introdotto la previsione di un reato specifico, alcuni casi di mutilazioni genitali femminili erano giunti all'attenzione dei nostri Giudici penali.

Il primo si è concluso con un sentenza di condanna (per lesioni personali gravi, ex art. 583 c. 1 n. 2 per indebolimento permanente dell'apparato genitale) a carico di un immigrato egiziano che, in occasione di una vacanza in Egitto, aveva fatto amputare il clitoride alla figlia di dieci anni, nata da un matrimonio misto con una italiana, la quale, al rientro della figlia in Italia, aveva denunciato il fatto (T. Milano 25/11/1999, El Namr, Dir. immigr. citad. 2000, 148).

Un secondo caso è stato, invece, affrontato dal Tribunale penale di Torino: alcuni medici avevano denunciato per lesioni personali gravissime i genitori nigeriani di una bambina che era stata sottoposta ad un intervento di asportazione parziale delle piccole labbra e del clitoride nel Paese d'origine: il procedimento si è, tuttavia, concluso con un decreto d'archiviazione, richiesto dallo stesso PM per "mancanza di condizioni per legittimare l'esercizio dell'azione penale".

E veniamo al delitto di mutilazione degli organi genitali femminili previsto dall'art. 583 bis c.p., che punisce con la reclusione da 4 a 12 anni "chiunque in assenza di ragioni terapeutiche cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili".

Senza scendere nella specifica descrizione delle condotte, che ricomprendono tutte le pratiche riconducibili alla classificazione data dall'OMS e che vedono modulata la pena in funzione anche della maggiore menomazione delle funzioni sessuali e della eventuale malattia conseguente e, ancora, del fatto che soggetto della pratica sia una minore, ovvero che il reato sia commesso per fini di lucro, è opportuno soffermarsi su alcuni aspetti particolari.

In primo luogo, con riferimento alla condotta si pone il problema della riconducibilità alla norma in esame delle procedure di deinfibulazione e reinfibulazione.

Il primo intervento consiste nella rimozione della sutura per consentire

l'apertura dell'orifizio vaginale, precedentemente chiuso mediante infibulazione, ed è tradizionalmente praticata in occasione del primo rapporto sessuale della donna ovvero durante il parto.

"Poiché a tale intervento chirurgico sono sottese precise indicazioni mediche, può ritenersi che detta procedura sia sempre praticata in presenza di esigenze terapeutiche, mirando a ripristinare almeno una parte delle funzioni sessuali della donna". (Cfr. digesto delle discipline penalistiche, aggiornamento, 2008, Tomo 1, a cura di Alfredo Goito, con la collaborazione di M. Ronco o C. Santoriello, F. Giunchea, pag. 570-Voce Infibulazione).

La reinfibulazione, cioè il ripristino, su un corpo già mutilato delle preesistenti suture appare, invece, rientrare nell'ambito della condotta del reato aggravato di cui al II comma, cagionando una apprezzabile riduzione della funzionalità degli organi genitali, seppure già mutilati.

In secondo luogo la novella normativa si segnala perché colma una lacuna del sistema altrimenti difficilmente superabile.

Infatti, almeno nei casi riguardanti donne maggiorenti, le quali, coscientemente e consapevolmente, si sottopongono ad una delle pratiche indicate nell'art. 583 bis, non si potrebbe ritenere sussistente il reato di lesioni personali volontarie.

Infatti, esso presuppone il dissenso o comunque la carenza di consenso della persona offesa, mentre nelle ipotesi appena descritte si ha una situazione che non configurerebbe reato in quanto le pratiche sono accettate o consentite. Senza un esplicito divieto, quale quello introdotto dalla novella, si sarebbero sollevati dubbi sulla invalidità e irrilevanza dell'eventuale consenso prestato dalla donna maggiorenne. Invece, l'art. 583 bis, introducendo, per legge, il divieto delle pratiche mutilative, dà rilevanza al disposto dell'art. 5 del codice civile (atti di disposizione del proprio corpo) consentendo di configurare il consenso carente perché invalido e come tale equiparabile al dissenso.

Resta tuttavia il forte dubbio sull'applicabilità della scriminante di cui all'art. 50 c.p. ai fatti di lesione riconducibile al II comma dell'art. 583 bis c.p.

Le pratiche ivi previste incidono sulle funzioni sessuali della donna senza determinare una diminuzione permanente delle stesse o dell'integrità fisica, né possono essere considerate contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, secondo l'interpretazione vigente nel settore penale dell'ordinamento.

A dire il vero, qualche dubbio sussiste anche rispetto alle condotte riconducibili al I comma del citato articolo, posto che l'ordinamento giuridico vigente ammette compromissioni permanenti dell'integrità fisica anche più invasive rispetto a numerose forme di mutilazione genitale femminile, come, ad esempio, gli interventi per il mutamento di sesso o la sterilizzazione consensuale non terapeutica.

Nulla quaestio, invece, sulla inapplicabilità per irrilevanza della scriminante dell'esercizio del diritto, non potendo essere validamente invocato l'esercizio di una libertà religiosa che non può incidere sul diritto alla salute garantito dall'art. 32 della Costituzione.

Altro profilo critico della normativa è il dolo specifico richiesto e costituito dall'agire al fine di menomare le funzioni sessuali della donna o della bambina.

L'espressione appare di incerta interpretazione, soprattutto ove si consideri che le pratiche di mutilazione non hanno detto scopo specifico, ma piuttosto quello di introdurre con un atto simbolico la bambina o la donna nel contesto sociale dell'etnia d'origine.

Il "fine di menomare le funzioni sessuali" potrebbe essere interpretato come "fine di alterare le funzioni sessuali", evitando così che tali pratiche ricadano nelle disposizioni di cui all'art. 582 c.p. per assenza del dolo specifico richiesto dalla norma speciale.

Inoltre, secondo Ronco (art. 583 bis in Cod. Pen. Ipertestuale Torino 2007), l'espressione utilizzata dal legislatore sottintenderebbe il concetto di "incidere sul piacere sessuale" con la conseguente esclusione dalla fattispecie degli interventi volti a stimolare il piacere sessuale attraverso modalità trasgressive di esibizione dei genitali esterni, (ad esempio l'introduzione di piercing, ecc.).

Interessante notare come per gli Enti nella cui struttura siano commessi i delitti di mutilazioni genitali femminili sia prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma II del Dlgs 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ecc...), per una durata non inferiore ad un anno, con revoca

dell'accreditamento e l'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ex art. 16 comma III del predetto Dlgs. 231/2001, se l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato per consentire o agevolare la commissione delle mutilazioni genitali femminili.

Interessante e certamente utile alle finalità che si propone la novella è la punibilità delle pratiche anche se commesse all'estero, allorché l'agente sia cittadino italiano o straniero residente in Italia, ovvero la persona offesa

sia cittadino italiano o straniero residente in Italia.

Non rileva, invece la circostanza dell'attualità della presenza in Italia.

La formulazione della norma che prevede come condizione di procedibilità la richiesta del Ministro della Giustizia, appare infelice, posto che non è chiaro se tutte le ipotesi di reato commesse all'estero siano subordinate a detta richiesta o se lo sia solo quella del fatto commesso in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Silvana Fantini

Laschiamo parlare i nostri vini




ROSERO
Rosato ottenuto da uve nebbiolo, 2 giorni di macerazione alcolica con le bucce, fermentazione e affinamento in acciaio. Vino importante con forte carattere, fresco con profumi di frutta fresca a bacca rossa

BARBERA D'ALBA SUPERIORE D.o.c.
Rosso ottenuto da uve barbera, con affinamento e invecchiamento in fusti. Di colore rosso rubino, sapore asciutto, gusto pieno e armonico.

ROERO D.o.c.g.
Rosso ottenuto da uve nebbiolo, con fermentazione in acciaio e affinamento in legno. Di tonalità intensa, ha un profumo fragrante, gusto secco e deciso.

ROERO ARNEIS D.o.c.g.
Bianco ottenuto da uve roero arneis, vinificazione e affinamento in acciaio. Di colore giallo paglierino. Ha profumi delicati, fruttati e freschi, dal sapore gradevolmente amarognolo.

Grafica: Guillermo Vicensini Foto: www.marcobalato.com



DIRITTO DI ASILO: L'OSPITE INATTESO

L'universo dei rifugiati è un magma ribollente di vite, morti e resurrezioni. Impossibile fotografarlo con precisione: secondo i dati Acnur (l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), la fine del 2007 avrebbe contato 16 milioni di rifugiati nel mondo, mentre gli sfollati per conflitti e catastrofi naturali (*Internally displaced persons*) ammonterebbero a 51 milioni circa. Ma mai come in questo caso le cifre rincorrono inutilmente la realtà: le colonne di profughi invadono i mari e le terre, sfidano valli e deserti, mentre i numeri possono solo intercettarne le traiettorie, seguirne le impronte, contare i caduti.

Ecco perché la presenza, insperata e quasi rocambolesca, di una disciplina organica del diritto di asilo al gran galà per i 60 anni della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo ha, per il nostro Paese, un sapore particolare. Risarcitorio, anzitutto: solennemente battezzato dalla Costituzione repubblicana, l'istituto dell'asilo è rimasto lettera morta per mezzo secolo, soffocato da limitazioni e opportunismi diplomatici.

Frutto di una gestazione durata, anch'essa, 60 anni, il nuovo sistema di protezione internazionale – contenuto nei D. Lgs. 251/2007 e 25/2008, di recepimento delle direttive comunitarie 2004/83/CE, c.d. “direttiva qualifiche”, e 2005/85/CE, c.d. “direttiva procedure” – offre una compiuta rimodulazione delle relative categorie giuridiche e fornisce una serie di fondamentali strumenti di tutela della vita e della dignità umana.

Come è noto la competenza a decidere di una domanda di asilo è attribuita alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, istituite presso la Prefetture – U.T.G. e composte da un funzionario della carriera prefettizia (con funzioni

di presidente), un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante di un ente territoriale e un rappresentante dell'Acnur.

L'art. 20 del D. Lgs. 25/2008 chiarisce che il richiedente asilo “*non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda*”. La medesima norma prevede peraltro che il medesimo venga ospitato presso un Centro di accoglienza richiedenti asilo (C.a.r.a.), per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, qualora sia necessario verificarne o determinarne nazionalità e identità.

La permanenza può aumentare fino a 35 giorni nel caso in cui lo straniero abbia presentato la domanda dopo essere stato fermato per ingresso irregolare, in condizioni di soggiorno irregolare, oppure già destinatario di un provvedimento di espulsione non adottato per motivi di pericolosità sociale.

È invece previsto il trattenimento presso un Centro di identificazione ed espulsione (C.i.e., gli ex C.p.t.) del richiedente asilo resosi responsabile di crimini contro la pace o gravi crimini di diritto comune, oppure condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'art. 380, c. 1 e 2, c.p.p. ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, lo sfruttamento della prostituzione o di minori, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, o infine destinatario di un provvedimento di espulsione adottato per motivi di pericolosità sociale.

Qualora non ricorrano le condizioni per l'accoglimento o il trattenimento del richiedente, al medesimo viene rilasciato un permesso di soggiorno valido per tre mesi e rinnovabile fino alla definizione della procedura avanti la Commissione territoriale.

La nuova disciplina disegna tempi

estremamente contenuti: il colloquio dovrebbe tenersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte della Commissione, che provvede alla decisione entro i successivi tre giorni. Particolare celerità è prevista per le istanze palesemente fondate, quelle avanzate da minori, anziani, donne in stato di gravidanza e altre categorie vulnerabili, nonché dai richiedenti accolti presso un C.a.r.a. o trattenuti presso un C.i.e.

Come segnalato, la principale novità della disciplina consiste nella più che opportuna ridefinizione delle categorie giuridiche che qualificano l'ambito della protezione internazionale.

All'esito dell'audizione, infatti, la Commissione territoriale può adottare tre tipologie di decisione: riconoscere una forma di protezione internazionale – lo *status* di rifugiato oppure la c.d. protezione sussidiaria – rigettare la richiesta *tout court* oppure rifiutare la protezione internazionale ma accertare la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Muovendo dalla Convenzione di Ginevra del 1951, a tenore della quale il rifugiato è colui il quale “*nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato*”, il legislatore provvede finalmente a definire natura e portata di quegli atti persecutori che ne identificano l'essenza.

Questi ultimi possono consistere in episodi di violenza fisica o psichica, provvedimenti legislativi e amministrativi discriminatori, azioni giudiziarie o

sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici, e devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica.

Lo *status* di persona ammissibile alla protezione sussidiaria deve invece essere riconosciuto allo straniero che, pur non possedendo i requisiti del rifugiato, in caso di rientro in patria correbbe un rischio effettivo di subire un grave danno (dalla condanna a morte alla tortura, dai trattamenti inumani o degradanti fino alla minaccia all'incolumità dovuta ai conflitti armati).

La linea di demarcazione tra i due istituti, diversi ma complementari, è dunque netta: da un lato il pericolo di una persecuzione di natura individuale,

dall'altro l'eventualità di violenze e abusi, anche a carattere generalizzato.

Qualora la Commissione non ritenga sussistere tali requisiti, nondimeno può ravvisare l'esistenza di gravi motivi di carattere umanitario, segnalando alla Questura l'opportunità di rilasciare al richiedente un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, c. 6, T.U. Immigrazione.

Notevoli modifiche sono state apportate anche in tema di rimedi giurisdizionali. Avverso un provvedimento di diniego di protezione internazionale, a cui consegue l'obbligo di lasciare il territorio nazionale alla scadenza del termine per l'impugnazione, è possibile ricorrere dinanzi al Giudice ordinario (vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti).

Il ricorso deve essere presentato

avanti il Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede la Commissione territoriale che si è pronunciata, entro 30 giorni dalla comunicazione del medesimo (termine ridotto a 15 giorni in caso di trattenimento del richiedente presso un C.i.e.). La proposizione del ricorso, circostanza di particolare rilievo, comporta la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido fino al termine della procedura.

Il Tribunale sente le parti e assume tutti i mezzi di prova necessari con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio; quindi, entro tre mesi dalla proposizione del ricorso, decide con sentenza reclamabile in Corte d'Appello.

All'accertamento dello *status* di rifugiato conseguono un permesso di soggiorno di validità quinquennale rinnovabile, il titolo di viaggio per stranieri, una serie di agevolazioni per il ricongiungimento familiare, l'accesso all'occupazione (anche nel pubblico impiego, alle medesime condizioni previste per i cittadini Ue).

Ai titolari della protezione sussidiaria viene invece rilasciato un permesso di soggiorno triennale (rinnovabile previo parere della competente Commissione, che deve pronunciarsi sulla permanenza delle condizioni che ne hanno imposto il rilascio), oltre alla possibilità di ottenere un titolo di viaggio qualora il medesimo non possa richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del proprio Paese.

La sfida, dunque, si sposta ora sul piano dell'effettività delle garanzie. La cronaca infatti testimonia violazioni intollerabili per un Paese civile (dai rimpatri collettivi ai dinieghi di accesso alla procedura di asilo) e preannuncia una serie di emendamenti, sorprendentemente tempestivi, di impronta restrittiva: limitazione del diritto di circolazione sul territorio nazionale del richiedente ed abrogazione dell'efficacia sospensiva del ricorso in sede giurisdizionale.

Disattendere le aspettative o, peggio ancora, ricacciare i richiedenti asilo nel limbo della transitorietà tradirebbe le speranze di chi già conosce e soffre, nelle parole del premio Nobel nigeriano Wole Soyinka, quel surrogato della vita che è l'esilio.

Maurizio Veglio



Fotografia tratta da: *Voci Contro il Potere. Difensori dei Diritti Umani che stanno cambiando il mondo* di Kerry Kennedy, fotografie di Eddie Adams, a cura di Nan Richardson. Umbrage Editions, distribuito da Logos. © 2000 Eddie Adams



VITTIME DI REATO E DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

1. La sollecitazione comunitaria

Da tempo c'è forte polemica sulle significative difficoltà per le parti lese da reati di ottenere un risarcimento. Questa situazione delle vittime si è sempre più aggravata ed è particolarmente evidente in Italia: tralasciamo i numerosissimi casi in cui il responsabile neppure viene individuato (tanto che nell'ambito della microcriminalità spesso il cittadino neppure denuncia il fatto) ed i deprimenti dati statistici su tale aspetto snocciolati annualmente dai Procuratori Generali, e pensiamo ai tanti fatti (omicidi, stupri, lesioni personali, sinistri mortali in stato di ubriachezza, furti, rapine, ecc.) il cui esito è la scarcerazione del responsabile, subito dalla parte lesa o dai suoi eredi o familiari come ulteriore e più odiosa offesa, spesso in assenza di ogni risarcimento anche a fronte di condanna. Pensiamo altresì ai tanti casi in cui gli imputati approfittano degli arresti domiciliari per rendersi latitanti, o ancora alle situazioni in cui la vittima, stante le condizioni economiche del suo offensore, non può azionare utilmente le sue pretese risarcitorie.

Per tutelare le vittime in queste ipotesi già il Consiglio d'Europa, con la **Convenzione europea sul risarcimento delle vittime di crimini violenti del 1983**, impegnava i Paesi aderenti ad adottare un sistema di risarcimento statale per le vittime di reato violento e intenzionale impossibilitate a conseguire una copertura risarcitoria dagli offensori.

Successivamente, stante la mancata adozione da parte di alcuni Paesi – tra cui l'Italia – di tale disciplina, veniva emanata la **Direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004** con oggetto l'adozione

da parte degli Stati membri che ancora non si erano adeguati alla Convenzione del 1983 di un sistema che garantisse il risarcimento delle vittime di reati violenti ed intenzionali.

Tra le tappe fondamentali del percorso che hanno condotto alla Direttiva 2004/80/CE si possono ricordare soprattutto le seguenti:

- Parlamento Europeo: *Risoluzione sulle vittime di violenza criminale* (1989);
- Consiglio Europeo, riunione di Tampere (15 e 16 ottobre 1999): in questa occasione il Consiglio sollecitò l'elaborazione di “*norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali*”; lo stesso Consiglio auspicò, comunque, l'adesione degli Stati membri alla Convenzione europea del 1983;
- Parlamento europeo: *Risoluzione sulle vittime di crimini nell'Unione europea* (2001);
- adozione il 15 marzo 2001 da parte del Consiglio d'Unione Europea della Decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;
- il Libro Verde “*Risarcimento alle vittime di reati*”, presentato dalla Commissione in data 28 settembre 2001, che avviava, come di prassi, “*una consultazione con tutte le parti interessate sulle possibili misure da adottarsi a livello comunitario per migliorare il risarcimento da parte dello Stato delle vittime di reati all'interno dell'Unione europea*”¹.

Infine, dopo questi vari passaggi, il legislatore comunitario è approdato alla citata Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 “*relativa*

all'indennizzo delle vittime di reato”.

Le **motivazioni** addotte dalla Commissione per l'adozione della direttiva sono state essenzialmente le seguenti:

- “*le vittime di reato nell'Unione europea dovrebbero avere il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo della Comunità europea in cui il reato è stato commesso*” (considerando n. 6);
- poiché “*le vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito*” (considerando n. 10), “*dovrebbe essere pertanto istituito in tutti gli Stati membri un meccanismo di indennizzo*” (considerando n. 7), tale da garantire i cittadini europei sia nel proprio Stato di residenza (per i reati ivi commessi) e sia all'estero, qualora colpiti da un crimine in uno Stato dell'Unione europea diverso da quello di residenza.

Importante rilevare che il Consiglio dell'Unione europea segnalava, per l'appunto a giustificazione dell'intervento in questione, come del resto “*la maggior parte degli Stati membri [avesse] già istituito questi sistemi di indennizzo, alcuni di essi in adempimento dei loro obblighi derivanti dalla convenzione europea del 24 novembre 1983 sul risarcimento alle vittime di atti di violenza*” (considerando n. 8).

Fulcro della Direttiva 2004/80/CE è il disposto dell'art. 12:

1. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfron-

talieri si applicano sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.

2. Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.

Il **comma 2 dell'art. 12** della Direttiva, pertanto, è assolutamente chiaro nel sancire l'**obbligo** per gli Stati membri (Italia compresa) di approdare ad un **risultato ben preciso**, quello consistente nell'istituzione a favore delle **vittime di reati intenzionali violenti, impossibilitate a conseguire un risarcimento dagli autori delle condotte criminose in questione**, di un meccanismo di "*compensation*" (così la versione inglese), cioè di un sistema tale da garantire a queste vittime il **diritto** alla corresponsione, da parte dello Stato di appartenenza/residenza, di **somme risarcitorie necessariamente "eque ed adeguate"** (nella versione francese: "*indemnisation juste et appropriée des victimes*"; nella versione inglese: "*fair and appropriate compensation*"; nella versione spagnola: "*indemnización justa y adecuada por los perjuicios sufridos*").

La Direttiva non precisa quali siano esattamente i contenuti minimi del risarcimento da riconoscersi in capo alle vittime di reati violenti intenzionali, né i criteri di liquidazione: agli Stati viene posta unicamente la **condizione-risultato** che le somme risarcite siano **eque ed adeguate**, criteri questi che peraltro paiono indicare una natura più risarcitoria che indennitaria della tutela rimediata apprestata dal legislatore comunitario.

In merito alla scelta tra "indennizzo" e "risarcimento", che come sappiamo possono dare effetti molto diversi nella quantificazione, vale la pena rilevare che il Libro Verde della Commissione europea, aveva sempre utilizzato, anche nella versione italiana, l'espressione "**risarcimento**" e che la stessa traduzione in italiano della Convenzione europea del 1983 utilizzava quest'ultima espressione. L'adozione del termine

"indennizzo" è quindi il frutto della penna dei traduttori o, comunque, curatori della versione italiana, non già del legislatore europeo. Del resto, occorre considerare come nelle versioni inglese e francese non vi è stata alcuna mutazione terminologica rispetto alle precedenti impostazioni: nella versione inglese si continua ad utilizzare l'espressione "*compensation*" e in quella francese il termine "*indemnification*", concetti giuridici che, rapportati al nostro sistema, abbracciano sia la fattispecie del risarcimento che quella dell'indennizzo. Ed è esattamente in questi ultimi termini che è da interpretarsi la Direttiva in esame, ogniquale volta, nella versione italiana, si rinviene il termine "indennizzo", ossia nel senso di abbracciare sia l'ipotesi del risarcimento quanto quella dell'indennizzo, fermo restando che i requisiti di equità ed adeguatezza, posti dalla Direttiva quali criteri che devono rispettare le somme allocate dai sistemi nazionali di tutela delle vittime di reati, sembrano indicare come il modello sia più vicino a logiche risarcitorie che indennitarie.

Essendo comunque chiaro che il risarcimento deve essere "equo" e "adeguato" e che l'obiettivo della disciplina è di garantire un risarcimento a quelle vittime impossibilitate a conseguire il risarcimento dei danni subiti dagli autori materiali della condotta penalmente rilevante, si può agevolmente dedurre come questo risarcimento debba necessariamente riguardare altresì i **pregiudizi non patrimoniali**.

A questo preciso riguardo si osservi che la stessa Relazione esplicativa della Convenzione europea del 1983, come già sopra illustrato, ha ammesso la risarcibilità di questi danni in seno al sistema statale di tutela delle vittime di reati violenti intenzionali. Inoltre, nella maggior parte degli Stati membri, che hanno attuato la Direttiva 2004/80/CE, il risarcimento dei danni non materiali è espressamente ammesso. Sul punto va soprattutto ricordato come la stessa Commissione europea, nel Libro Verde del 2001, abbia rilevato quanto segue, indicando una precisa via, sicuramente utile anche ai fini dell'interpretazione della direttiva stessa: "*... se ci si richiama all'esigenza di adottare il punto di vista della vittima, i danni non materiali non devono essere trascurati. [...] Escludere i danni non materiali creerebbe... grandi differenze tra quello che*

la vittima può ottenere dallo Stato. [...] ... sembrano profilarsi forti motivi per fare rientrare i danni non materiali nella normativa minima". Aggiungasi del resto come sostenere in tutta una serie di casi che la disciplina in esame non contempli anche (anzi, *in primis*) il risarcimento dei danni non patrimoniali implicherebbe svuotare il sistema istituito dal legislatore comunitario di qualsivoglia significato concreto (in altri termini, la protezione risarcitoria si ridurrebbe a ben poca cosa, contrariamente alle finalità perseguite dall'Unione europea).

2. La mancata adozione da parte dello Stato italiano della tutela rimediata predisposta dalla Direttiva 2004/80/CE

Il diritto al risarcimento dei danni sancito dal legislatore comunitario in seno alla Direttiva 2004/80/CE non ha avuto attuazione dallo Stato italiano, che non si è ancora dotato di un sistema di risarcimento/indennizzo nazionale previsto dall'art. 12, comma 2, della Direttiva, né tale carenza è stata superata con l'emanazione del **D.lgs. 9 novembre 2007 n. 204**². Infatti, questo provvedimento, seppur intitolato «Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato», non ha istituito, come la Direttiva imponeva, un sistema nazionale di risarcimento delle vittime dei reati in questione.

Basta scorrere il testo di questo decreto legislativo in questione per rendersi conto come l'art. 12, comma 2, della Direttiva non sia stato in alcun modo contemplato, né si può considerare che ciò dipenda dall'esercizio da parte del legislatore delegato nostrano dei margini di discrezionalità che le direttive normalmente lasciano in capo agli Stati membri in sede di attuazione.

Nello specifico il Governo italiano, con una scelta ben precisa (estremamente riduttiva rispetto agli scopi perseguiti dalla Direttiva) e pur nella consapevolezza di non avere ratificato la Convenzione europea del 1983 (dunque, di essere già ampiamente in difetto nella protezione delle vittime di reati intenzionali e violenti), ha ritenuto la sufficienza, ai fini dell'attuazione della Direttiva, delle disposizioni emanate

nel passato in Italia a favore di determinate vittime di crimini, posizione del resto già sostenuta, senza successo, avanti la Corte di Giustizia nella causa C-112/07 terminata con la condanna dell'Italia con sentenza del 29 novembre 2007, in cui la Repubblica Italiana si era difesa osservando "che determinate leggi già vigenti nell'ordinamento giuridico italiano prevedono l'indennizzo delle vittime di atti di terrorismo e della criminalità organizzata nonché delle vittime di richieste estorsive e di usura".

Questa scelta del Governo italiano, riduttiva e volta al risparmio, è, tuttavia, palesamente contraria a quanto disposto dalla stessa Direttiva, perché, se è vero che alcune nostre leggi, emanate precedentemente alla Direttiva, prevedono interventi economici a carico dello Stato a favore di *talune* vittime di reati (peraltro in tutta una serie di casi senza prevedere un equo ed adeguato risarcimento/indennizzo), *tuttavia* ciascuna di queste norme è ritagliata *ad hoc* per determinate e circoscritte categorie di vittime – peraltro con trattamenti tra loro differenziati quanto all'estensione dei risarcimenti/indennizzi accordati (dunque, con la prospettiva di una

discriminazione tra vittime non ammesse dall'ordinamento comunitario), alcune delle quali (vittime dei reati di usura ed estorsione) neppure rientranti nella nozione di vittime di "reati violenti" –, con la conseguenza che – **in senso contrario agli obiettivi della Direttiva e dell'art. 12 della stessa – tutta una serie di vittime di reati violenti ed intenzionali decisamente gravi (si pensi ai casi di omicidio non ricollegabili a fenomeni di terrorismo o di mafia, oppure allo stupro) rimangono indubbiamente escluse dalla tutela apprestata dalla Direttiva.**

I casi di stupro sono emblematici quanto all'inadempimento dello Stato italiano: come risulta confermato dalla comparazione delle varie schede pubblicate sul «*Judicial Atlas - Compensation to Crime Victims*», accessibile sul sito della Commissione Europea, **in tutti gli Stati membri dell'Unione europea (ivi compresi quelli che non hanno ancora ratificato la Convenzione europea del 1983), ad eccezione delle sole Grecia ed Italia, tutte le vittime di crimini implicanti violenze sessuali sono tutelate in conformità a quanto statuito dalla Direttiva 2004/80/CE**, essendosi negli ultimi anni adeguate agli obiettivi

comunitari anche Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e Bulgaria. In altri termini, **il trattamento, a livello di tutela risarcitoria statale, oggi riservato dallo Stato italiano alle donne stuprate in Italia³ – siano esse residenti oppure turiste o lavoratrici di altri Paesi – risulta palesemente carente rispetto agli altri Stati membri dell'Unione europea**, con evidente discriminazione di chi abbia la sventura di subire violenze di questo tipo nel nostro Paese rispetto a chi sia colpito dagli stessi eventi in altri Stati dell'Unione europea (**discriminazione manifestamente contraria agli obiettivi della Direttiva**, imperniati sulla libera e sicura circolazione delle persone nell'Unione europea).

3. Le conseguenze a carico dello Stato italiano per l'omessa adozione della Direttiva 2004/80/CE

Il cittadino italiano, dinanzi a situazioni di gravi omissioni da parte del proprio legislatore nell'assolvimento dei suoi obblighi sorgenti dalla partecipazione all'Unione europea,



Nevada Bob's Golf Store Torino

www.golfnevada.it | info@golfstore.to

Golf Store opera esclusivamente nell'attività della vendita al dettaglio con due negozi:

Nevada Bob's
maggiormente orientato
verso l'attrezzatura



Golf & Golf
dedicato
all'abbigliamento
sportivo



Nevada Bob's
Golf Store
Via Carso, 12/A - 10141 Torino
Tel. 011.33.17.62

Golf & Golf
Golf Fashion
Via C. Colombo, 27/A - 10129 Torino
Tel. 011.568.28.35



dispone, laddove pregiudicato dall'inadempimento del proprio Stato, di un solo **strumento di tutela rimediabile**: l'affermazione, per via giudiziaria, della **responsabilità civile dello Stato inadempiente** e la condanna di quest'ultimo al **risarcimento dei danni**.

La ravvisabilità di una siffatta responsabilità civile dello Stato sembra ormai pacifica sia nella giurisprudenza comunitaria e sia nella giurisprudenza italiana ed essa è sicuramente ravvisabile nei casi di violazione da parte dello Stato italiano del diritto delle vittime di reato violento al risarcimento dei danni.

Sul punto occorre segnalare la giurisprudenza della **Corte di Giustizia CE**, come noto determinante in materia, la quale fa derivare la responsabilità civile degli Stati membri dall'art. 10 del Trattato CE (oggi art. 4 Trattato UE) che impone agli Stati di adottare *"tutte le misure di carattere generale e particolare"* finalizzate agli scopi del Trattato, nonché, per quanto concerne nello specifico la mancata o tardiva attuazione di direttive, dall'obbligo per gli Stati membri di raggiungere il risultato prefissato dalle direttive (art. 249, comma 3, del Trattato CE, oggi art. 288 Trattato UE: *"La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi"*).

Sulla posizione della Corte di Giustizia CE si può succintamente ricordare come abbia costituito un vero e proprio punto di svolta l'ormai storica sentenza *Francovich c. Repubblica Italiana* e *Bonifazi c. Repubblica Italiana* (Corte di Giustizia CE, 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90): in questa occasione, infatti, i giudici europei, peraltro proprio con riferimento allo Stato italiano, affermarono a chiare lettere la configurabilità della **responsabilità civile degli Stati membri** per

il mancato adeguamento della normativa interna alle disposizioni degli organi comunitari: poiché *"il Trattato CE ha istituito un ordinamento giuridico proprio, integrato negli ordinamenti giuridici degli Stati membri che si impone ai loro giudici, i cui soggetti sono non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini e che, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, il diritto comunitario è altresì volto a creare diritti che entrano a far parte del loro patrimonio giuridico"*, **"il diritto comunitario impone il principio secondo cui gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili"**. Più nello specifico, fu statuito che, *"qualora... uno Stato membro violi l'obbligo, ad esso incombente in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato, di prendere tutti i provvedimenti necessari a conseguire il risultato prescritto da una direttiva, la piena efficacia di questa norma di diritto comunitario esige che sia riconosciuto un diritto al risarcimento".*

In altri termini, sottolineandosi l'obbligo, del tutto pacifico ed incontrovertibile, degli Stati aderenti alla Comunità ad adottare tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Comunità, fu riconosciuta dalla Corte di Giustizia a favore dei cittadini europei non solo la titolarità dei diritti nascenti dall'istituzione dell'ordinamento comunitario, ma altresì lo specifico **diritto a vedere recepita dallo Stato di appartenenza la normativa comunitaria**, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di inadempimento del legislatore nazionale, ritenendosi questa soluzione imprescindibile, essendo che altrimenti *"sarebbe inficiata la tutela dei diritti riconosciuti se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una viola-*

zione di diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro".

Successivamente la stessa Corte di Giustizia è ritornata in più occasioni a ribadire il suo orientamento: *"il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato"* (così, *ex plurimis*, *Palmisani c. Inps e altri*, Corte giustizia CE, 10 luglio 1997, procedimento C-261/95, in *Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario*, 1998, 509).

La **giurisprudenza italiana**, dopo alcuni tentennamenti iniziali e talune resistenze, ha recepito integralmente i dettami della Corte di Giustizia CE, come conferma la recente **Cass., Sez. III, 12 febbraio 2008, n. 3283**, in cui si è ribadito come la *"mancata tempestiva attuazione delle [direttive comunitarie] a livello interno"* possa dare luogo ad un danno tale da costituire *"una conseguenza immediata e diretta (art. 1223 cod. civ.) dell'illecito (art. 2043 cod. civ.) integrato dalla violazione, da parte dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dal Trattato"*.

Questa sentenza ultima non ha ovviamente mancato di richiamarsi al precedente, fondamentale nel panorama italiano, recato da **Cass., Sez. III, 16 maggio 2003, n. 7630**, che, ricordando l'orientamento della Corte di Giustizia CE ed in aderenza allo stesso, ha affermato la **"risarcibilità del danno subito dal singolo in conseguenza di violazione delle norme comunitarie da parte del legislatore per mancata attuazione di direttiva non autoesecutiva, in ambedue le ipotesi di unione di un diritto soggettivo di un interesse legittimo"**, e cioè, come precisato dalla massima ufficiale, *"sia che l'interesse leso giuridicamente rilevante sia qualificabile come interesse legittimo sia come diritto soggettivo"*⁴.

**Marco Bona
Stefano Commodo
Vincenzo Enrichens**

Note

¹ Nelle conclusioni del Libro Verde la Commissione sottolineò *"l'esigenza di cogliere"* l'opportunità offerta dalla consultazione *"per fare ulteriori passi avanti nel risarcimento da parte dello Stato delle vittime di reati. Dalla convenzione europea del 1983, attraverso la quale si è compiuto il primo passo verso una maggiore convergenza su disposizioni minime, sono stati compiuti notevoli progressi nella comprensione e l'interesse verso la situazione delle vittime di reati. Allo stesso tempo, l'Unione europea si è prefissata l'obiettivo di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Sembra che adesso siano riunite le condizioni per raggiungere, a livello comunitario, obiettivi ambiziosi a vantaggio delle vittime di reati"*.

² Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2007 - Supplemento ordinario n. 228.

³ Si rileva che il 31,9% delle donne italiane hanno subito violenza fisica o sessuale (Fonte: Ministero dell'Interno, dato del 2006).

⁴ Nel caso della direttiva n. 80/2004, non vi è ombra di dubbio, come si ricava dalla stessa direttiva (cfr., ad esempio, il considerando n. 6), che si sia dinanzi ad un vero e proprio *"diritto"* delle vittime di reato *"di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite"*.



BREVI RIFLESSIONI IN TEMA DI RAPPORTI TRA DIRITTI UMANI E PROPRIETÀ INDUSTRIALE

1. Introduzione

Molte sono le definizioni di proprietà industriale, alla quale sempre più spesso ci riferiamo utilizzando – anche un po’ distrattamente – l’espressione *proprietà intellettuale* tipico della lingua inglese, pur essendo stato ampio il dibattito, anche nel nostro ordinamento, sulla correttezza della prima espressione in luogo della seconda.

Tra le tante, nell’era di internet – ed anche ai fini di queste poche righe, le quali non vogliono avere alcun carattere di scientificità, ma intendono unicamente fornire alcune notizie su molti dei dibattiti in corso – si è deciso di soffermarsi sulla definizione oggi consultabile nella versione italiana di Wikipedia: “*Con proprietà intellettuale [e non proprietà industriale: NdR] si indica l’apparato di principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell’invenzione e dell’ingegno umani; sulla base di questi principi, la legge attribuisce a creatori e inventori un vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e pone nelle loro mani alcuni strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati*”.

Due appaiono essere i principi-cardine: la tutela dell’invenzione e dei suoi frutti, da un lato, e l’attribuzione di un monopolio nello sfruttamento economico a servizio di questa, dall’altro. Principalmente su questi due principi si è aperto un acceso dibattito tra chi si fa paladino della difesa della proprietà industriale e chi, attraverso motivazioni le più varie, a tale difesa si oppone, non di rado con ragioni (politiche ed economiche e, di norma, assai poco giuridiche) di stampo ideologico ed aprioristi-

co, seppure con argomentazioni che devono indurre alla riflessione.

Facciamo un esempio. In un discorso radiofonico reso alla nazione nell’agosto 2008, il presidente dell’Ecuador Rafael Correa ha difeso la tesi secondo la quale la repressione della contraffazione di marchi (ovviamente stranieri: ed anzi, molti legati al *made in Italy*) viola i diritti umani in quanto impedisce ai contraffattori (ovviamente ecuadoriani: ma non si può non presumere che il principio debba applicarsi ad ogni Stato od etnia) di svolgere un’attività che consenta loro di procurarsi un reddito. La motivazione debole (al contrario di altre che riguardano, ad esempio, i farmaci e di cui si farà cenno poco oltre) si accompagna ad un’ulteriore caratteristica di fatto che la rende difficilmente difendibile: non solo l’Ecuador è uno dei Paesi dove più forte è la produzione di prodotti in violazione di marchi (moltissimi dei quali, come si è osservato, italiani), ma l’industria della contraffazione ecuadoriana è in mano ad etnie asiatiche e non ai “produttori” locali, i quali vengono a loro volta pesantemente sfruttati. Ancora, si dimentica che chi intende ottenere un brevetto, ottiene sì un monopolio di varia durata, ma al contempo rivela e rende pubblico il contenuto del proprio trovato.

Naturalmente non mancano gli approcci che ricercano argomenti ideologici, e non solo economici, per dare sostegno etico e/o sociale alla proprietà industriale: ad esempio con riferimento alla Cina, vi sono voci dell’Unione europea che esortano il governo cinese ad assumere iniziative a tutela dello sviluppo della “produzione intellettuale” locale in quanto mezzo per assicurare una crescita economica individuale dalla quale nasce, in seconda istanza,

una migliore difesa dei diritti civili. Più seria (ed in effetti più “economica”) appare la motivazione di chi afferma che la Cina dovrebbe favorire lo sviluppo e la tutela di proprietà industriali locali al fine di fornire strumenti di reale concorrenza globale ai propri cittadini, mentre l’opera di mera contraffazione non fa che ridurre le possibilità di crescita sul lungo periodo.

Anche il diritto di autore è oggetto di riflessioni, principalmente collegate al tema delle libertà di pensiero e di opinione: anche se nel dibattito, di tali libertà i detrattori non fanno menzione alcuna.

In chiusura di questa asistemica introduzione, si deve registrare come appaia esservi un’ulteriore barriera di natura politico-ideologica che rende spesso il confronto assai simile al famoso dialogo tra sordi: si tratta dell’incertezza del confine tra diritti civili e diritti umani, essendo in molte parti del mondo tale confine sostanzialmente rimosso con un appiattimento dei secondi sui primi. L’argomentazione di base è la seguente: nelle economie in crescita l’obiettivo di uno Stato non può che essere quello di sollevare le popolazioni dalle condizioni di povertà, essendo a dir poco secondari diritti diversi rispetto a quelli di natura strettamente economica.

I limiti etici di questa posizione non necessitano di commenti.

2. Diritto alla salute e brevettabilità dei farmaci

Sebbene il concetto di brevettabilità dei farmaci si presti facilmente a critiche di carattere etico (è a dir poco evidente il collegamento tra la salute ed il farmaco) di spessore ben diverso rispetto a quelle relative, ad esempio, ai mar-

chi (altra ancora è la questione del diritto di autore, dato il suo intrinseco collegamento con le libertà di pensiero e di espressione), è un dato di fatto che la ricerca farmaceutica è ormai sostanzialmente sviluppata e condotta dall'industria. Poiché le risorse che è necessario dedicare allo sviluppo di un nuovo farmaco sono enormi, è chiaro come non sia facile trovare un punto di equilibrio tra la legittima richiesta dell'industria di avere un ritorno economico per la propria attività di ricerca e la possibilità di assicurare, a livello planetario, il diritto individuale alla salute a prescindere dalle condizioni economiche dei singoli e dei loro Paesi di appartenenza.

La situazione è in divenire ed il pendolo oscilla tra due estremi (brevettabilità assoluta, libertà assoluta), entrambi poco utili ai fini dell'effettiva tutela del diritto alla salute.

Se - come si è ricordato poco sopra - da un lato è difficile sostenere, a fronte degli enormi investimenti che le società ed i laboratori di ricerca debbono sostenere per trovare nuovi farmaci, dall'altro non può passare sotto silenzio la circostanza che il prezzo di un farmaco (oltre tutto ed assai spesso ben diverso dal suo costo) di fatto precluda a milioni di persone l'accesso ad una cura adeguata. Ancora, diventa arduo difendere (sul piano dialettico e non certo su quello teorico) il principio dell'eticità del diritto all'ottenimento di un brevetto su un farmaco a fronte della c.d. pratica di "evergreening", ovvero l'introduzione di variazioni (non di rado marginali) ai farmaci esistenti per i quali i brevetti siano in scadenza.

Il dibattito è tuttora aperto e molto delicate sono le posizioni assunte anche da Paesi di primaria importanza nello scacchiere mondiale.

Ad esempio, il governo brasiliano, alcuni anni or sono, aveva annunciato di non intendere riconoscere - e quindi di essere pronto a violare - il brevetto di un farmaco americano anti-AIDS. Peralto, a fronte di un prezzo di vendita ben più basso rispetto a quello che la multinazionale americana avrebbe inteso praticare, il governo brasiliano aveva dichiarato di volere proseguire nel pagamento delle *royalties*.

In India, sempre in tema di AIDS, l'Ufficio Brevetti ha respinto la richiesta di concessione di un brevetto relativo ad un farmaco antiretrovirale: la decisione è stata determinata, tra l'altro, dalle opposizioni e prese di posizione di varie associazioni di pazienti sieropositivi.

Non è difficile scorgere nelle posizioni assunte dai due Stati motivazioni etiche astrattamente condivisibili.

È però parimenti importante evidenziare come, dietro il paravento di tali motivazioni etiche astrattamente condivisibili, si celino, non di rado, posizioni di difesa dell'economia locale e di interessi specifici: l'India vanta infatti una fiorente industria farmaceutica in rapida crescita, la quale sarebbe danneggiata dal riconoscimento, anche per prodotti già in produzione, di molti diritti di proprietà facenti capo a società straniera.

Non sono mancate poi voci (ad esempio, Medici senza Frontiere) che hanno rilevato come vi siano farmaci prodotti in India e disponibili agli strati poveri delle popolazioni non solo indiane il cui blocco impedirebbe la prosecuzione di cure attualmente in atto: l'osservazione ha certamente un forte risvolto pratico ed umanitario, ma dimentica che, fissato un regime di riconoscimento della proprietà industriale (alla quale l'India comunque aderisce), si sta pur sempre dissertando in merito ad un'attività illecita sul piano civilistico.

Sul fronte degli accordi internazionali, il punto di partenza è dato dai TRIPS (*Trade-Related aspects of intellectual property rights*).

I TRIPS, dopo avere affermato la difesa della proprietà industriale, di fatto vietano la produzione locale di farmaci, vincolandone l'importazione, l'uso e la vendita all'autorizzazione del titolare del brevetto: il che, però, ne presume il riconoscimento.

Gli accordi TRIPS sono in teoria destinati ad essere ratificati dai 50 Paesi meno sviluppati solo dopo il 2016 (il termine originario del 2005 è stato infatti prorogato): vi è però chi sostiene che questa libertà sia solo di facciata, dato che questi Paesi non hanno né le strutture, né le competenze per produrre internamente farmaci avanzati. Anche qui si fronteggiano due mezze verità.

È opinione diffusa che i TRIPS non abbiano dato buona prova sul piano della tutela effettiva del diritto alla salute, seppure l'art. 27 affermi due importanti principi: a) che gli aderenti ai TRIPS possano escludere dalla brevettabilità invenzioni il cui sfruttamento commerciale nel territorio debba essere impedito per proteggere la vita o la salute dell'uomo, purché l'esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalle loro legislazioni; b) che gli aderenti possano

escludere dalla brevettabilità i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura dell'uomo o degli animali.

L'opinione sopra sintetizzata ha fatto sì che, principalmente su richiesta dei Paesi in via di sviluppo sensibili innanzi tutto al dramma dell'AIDS, si giungesse nel novembre 2001 alla c.d. Dichiarazione di Doha, la quale ha introdotto principi di maggiore chiarezza interpretativa nella lettura dei TRIPS, ribadendo il principio delle eccezioni per gravi motivi di salute pubblica (da valutarsi - e qui l'innovazione probabilmente di maggiore incisività - singolarmente ed indipendentemente da ciascuno Stato), nonché la facoltà di rilascio di una licenza obbligatoria di produzione da parte del Paese in cui sia presente e dichiarata una situazione di emergenza sanitaria.

È infine immaginabile che nuovi dibattiti verranno aperti dal lancio dei farmaci c.d. "biosimilari", ovvero di quei farmaci equivalenti ai farmaci appartenenti al mondo delle biotecnologie: il materiale genetico di base è il medesimo, cambia però il procedimento di ingegneria genetica che ne consente la produzione. Tali farmaci non possono essere considerati innovativi, ma comunque originali, e quindi come tali appaiono tutelabili: ma anche per questi è facile prevedere l'obiezione di Paesi in via di sviluppo, specie di quelli che hanno già una fiorente industria farmaceutica interna.

Certamente, la tesi secondo la quale il brevetto di un farmaco è sempre e comunque antietico non convince anche sul piano dei fatti: vi sono infatti casi in cui la tutela brevettuale ben può rappresentare uno stimolo alla ricerca per quelle malattie in relazione alle quali il livello di approfondimento e della messa a punto della cura non sia ancora elevato o sia addirittura inesistente (pensiamo al caso delle malattie rare). Ad esempio, è stato recentemente proposto dal governo americano, con buona eco delle associazioni pediatriche italiane, la possibilità di una concessione di brevetti di maggiore durata per i farmaci per la cura delle patologie tumorali nei bambini.

Come si vede, dunque, non è possibile assumere una visione unitaria, ideologica ed aprioristica, del concetto di brevettabilità dei farmaci: la materia necessita ancora di profonde meditazioni innanzi tutto etiche in merito alle quali i governi nazionali dovranno sapere trovare il giusto equilibrio tra le

legittime richieste di chi investe per fare ricerca, e quindi desidera avere un ritorno sull'investimento, e chi evidenzia come la salute individuale sia un bene da tutelarsi in via assoluta. Tali meditazioni, probabilmente, non dovrebbero essere disgiunte da un buon livello di considerazioni pragmatiche: l'esempio testé riportato della cura per i tumori dei bambini deve fare riflettere.

La strada da percorrere è ancora molta.

3. Il valore della proprietà intellettuale fra Diritto d'autore e software

*"I differenziali di crescita tra le varie nazioni dipendono strettamente dal capitale umano degli individui che le popolano, definito come istruzione, conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche"*¹. Per poter essere conosciuta, quindi, una informazione deve poter circolare ed essere distribuita qualunque sia la forma espressiva che essa rivesta. Accedere alle informazioni si presenta come un diritto fondamentale di ogni uomo nel rispetto della cultura e tradizione che caratterizza ogni popolo. Tale principio – ancorché espresso successivamente – permette di comprendere il motivo per cui il diritto d'autore sia stato incluso nella *"Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo"* approvata dall'Assemblea dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948. Anche la *"Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali"* (firmata nel 1950 a Roma fra i paesi fondatori del Consiglio d'Europa), quale espressione normativa di tutta una serie di principi afferenti la sfera etico-morale (ad es. equo processo, libertà di pensiero, religione, espressione, ecc.)², pur non occupandosi esplicitamente del diritto d'autore, lo garantisce come enunciazione della libertà d'espressione posta a fondamento della creazione di qualsivoglia opera.

Il rapporto tra il diritto d'autore (italiano) e il fenomeno dell'informatica libera, si ritiene abbia modificato il concetto stesso di distribuzione delle conoscenze, per secoli espresse in prodotti tangibili –

quali i libri – poi smaterializzate e distribuite senza limiti di spazio e tempo con la c.d. *world wide web*. Attraverso *Internet*, forse, si è realizzata *Thélème*, l'abbazia immaginaria voluta da Rabelais come costruzione priva di muraglie e barriere esterne ove tutti potevano entrare, essere ben accolti e anche smarrirsi.

I prolegomeni consentono di tratteggiare le differenti forme di distribuzione dei programmi per elaboratore ed evocano la distinzione generale tra c.d. software "libero" e software "proprietario".

È noto come al creatore di un'opera dell'ingegno (quale i programmi per elaboratore) vengano attribuiti diritti di natura personale (il c.d. diritto morale d'autore che comprende: i diritti di paternità-anonimo-inedito-opposizione) e patrimoniale (che comprende i diritti di pubblicazione-riproduzione-modifica-distribuzione).

Orbene, senza dilungarsi in quelle che risultano essere le tutele offerte dalla legge sul diritto d'autore, che evocano la figura del software c.d. proprietario, nella fattispecie del software libero l'autore del programma consente che lo stesso venga pubblicato senza esercitare il proprio diritto di sfruttamento economico a condizione che il programma sia:

1. Liberamente eseguibile per qualsiasi scopo
2. Liberamente studiabile ed adattabile alle proprie esigenze
3. Liberamente copiabile
4. Liberamente distribuibile, modificato o meno

Le libertà espresse sub 1 e 2 presuppongono l'accesso al *programma sorgente*, cioè alla traduzione in "linguaggio macchina" dell'idea posta alla base della creazione intellettuale.

Ma la differenza tra le due fattispecie si rinviene nelle differenti modalità di distribuzione attuata attraverso le licenze d'uso. A tal proposito si possono classificare alcune tipologie di licenze e di software:

- Il *freeware* ove il programma per elaboratore può essere copiato ed utilizzato gratuitamente, ma il codice sorgente non può essere utilizzato in assenza del consenso dell'autore (al quale debbono riconoscersi i diritti derivanti dalla proprietà intellettuale).

- Il *shareware* ove i programmi circolano liberamente sulla rete e possono essere copiati ed utilizzati entro certi limiti (ad esempio utilizzo di una sola parte del programma).
- I *programmi di pubblico dominio* ove l'autore si spoglia di tutti i diritti riconosciutigli dalle norme sulla proprietà intellettuale (di solito vengono indicati come *no copyright*).
- L'*open source* che consente lo sviluppo di una sorta di sistema aperto che chiunque può implementare attraverso un proprio contributo (l'esempio più noto è costituito da *Linux*, sistema operativo nato nel 1991 ad opera di uno studente universitario e poi sviluppatosi con l'apporto di programmatori di tutto il mondo).

La filosofia sottesa a questo genere di software postula la necessità di realizzare la libertà d'accesso al codice sorgente e trova il suo pigmalione in Richard Stallman che nel 1985 fondò la *Free Software Foundation* attraverso la quale introdusse il concetto di "copyleft" da contrapporre a "copyright" e lanciò il modello c.d. *software open source* (OSS) - e la relativa *General Public License* (GPL) - attraverso cui non viene contestato il principio della proprietà intellettuale in quanto tale, ma si ritiene che il codice sorgente debba essere *free*, non nel senso di gratuito ma di liberamente accessibile³. Il fenomeno appena descritto si accompagna alla diffusione degli *hacker*, spesso confusi con i criminali informatici, ma descritti da Eric Steven Raymond, nel saggio consultabile in rete *How to become a Hacker*, ove si prospetta il seguente profilo di distinzione: *"The basic difference is this: hacker build things, crackers break them"*⁴.

Vi è certo una contrapposizione tra ciò che deve venir protetto in quanto espressione di un'opera dell'ingegno e ciò che deve rimanere patrimonio comune fruibile da tutti onde consentire l'accesso alla informazione quale bene universale, e l'odierna trattazione non aspira a fornire una soluzione ma solo lo spunto per una riflessione, si auspica ragionata.

**Fabio Alberto Regoli
Filippo Vallosio**

Note

¹ Robert Lucas "On the mechanics of economics development" in *Journal of monetary economics* 22-1988-n-1 p. 3-42.

² Sul problema della relazione tra diritti umani ed etica vedi il saggio *Diritti umani: etica, politica* di H. Gros Espiell, pubblicato nell'opera *I diritti umani a 40 anni dalla Dichiarazione Universale*, Padova, 1989.

³ R. Stallman, The GNU Project, in Gnu.org (www.gnu.org).

⁴ Cfr. <http://www.tuxedo.org/~esr/faqs/hacker-howto.html>.



DELLA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI: LA TORTURA

Introduzione

La pagina che la libera enciclopedia on-line, Wikipedia dedica alla tortura inizia con l'avvertenza che alcuni dei suoi contenuti potrebbero urtare la sensibilità di chi legge.

E, d'altro canto, la parola **“tortura”** lascia indifferenti o non risuona piuttosto fino a toccare un nervo scoperto di nuda umanità?

Presente sin dall'antichità, diffusa in tantissime culture, la tortura – presso noi uomini e donne che evolviamo nella misura in cui ci rendiamo consapevoli di esser parte di un'umanità condivisa (*homo sum et nihil humanum mihi alienum esse*) – è lì a ricordarci quanta parte di noi è ancora al di qua della linea animale... giacché gli animali tra loro non si torturano!

Chi scrive queste note ha avuto nelle settimane scorse la “ventura” di visitare a Volterra il “Museo della Tortura” (cfr. www.museodellatortura.com).

Come ricorda la brochure di presentazione della **“mostra”**, trattandosi della raccolta di più di 100 strumenti prodotti nei secoli per procurare il dolore e la morte, essa è *“una sintesi visiva della terrificante storia della tortura e dei suoi impressionanti ordigni... antologia degli orrori, della crudeltà umana, del lato oscuro della storia”*.

Al contempo la visita aiuta a rendersi consapevoli che altri congegni, altri strumenti (talvolta in tutto simili a quelli esposti ma adattati alla tecnologia del nostro tempo) vengono in questo preciso momento utilizzati in tanta parte del nostro mondo e che quindi è ancora lungo il cammino da percorrere.

Brevi cenni storici

Storicamente si ha notizia che la tortura venne condannata come pratica d'indagine, e di conseguenza esclusa l'utilizzabilità delle confessioni estorte con tale mezzo, da parte del Vescovo di Ravenna, Rinaldo da Concorezzo, quando nel 1311 fu chiamato a giudicare i Templari dell'Italia Settentrionale.

L'episodio peraltro non ebbe gran seguito; quantomeno fino al 1740, allorché l'uso della tortura fu vietato in Prussia da Federico II.

Ed anche in questo caso si trattò di un'iniziativa pressoché isolata.

È infatti il 1764 quando dai torchi del livornese Coltellini esce anonima la stampa del trattato *“Dei Delitti e delle pene”*.

Uno dei capitoli che desta più interesse, e resta ancor oggi tra i più noti (e, ahinoi, come vedremo, attuali) è il sedicesimo: *“della tortura”*.

L'autore lo inizia con la seguente osservazione: *“Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d'infamia, o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato”*.

Di non molto successive sono le riflessioni contenute nel libro *“Logica de' probabili”* (pubblicato nel 1815 ma il cui autore era stato giustiziato nel 1799).

Al capo XIII intitolato *“Della confessione estorta ne' tormenti”* Francesco Mario Pagano annota: *“Se dalla spontanea e semplice confessione non può nascer la piena dimostrazione,*

qual forza avrà quella che una feroce, e barbara tortura, o l'angustie, o l'orror di un oscuro criminale strappa di bocca ad un infelice, che a confusi accenti del dolore mischia le voci della menzogna? Egli è contro la natura costringere il reo a rinunziar, confessando, a' primi doveri della natura, che impone la propria conservazione: ma forzarlo colla tortura è violar la natura stessa.

La tortura, questa tiranna dell'umanità, fu la prole della barbarie de' secoli, e de' superstiziosi errori... Fallace metodo d'investigar il vero... cosiffatta confessione è l'espressione del dolore, non già l'indizio della verità”.

Beccaria e Pagano, come sappiamo, non si limitarono a stigmatizzare il ricorso alla tortura ma ne argomentarono doviziosamente l'inutilità.

E molti altri, individui ed organizzazioni, li hanno seguito su questo cammino.

A guardare i risultati, al momento tutti questi sforzi non hanno sortito grande effetto.

Dalla tortura ai nostri giorni

Uno dei dati che più mi hanno turbato, raccogliendo il materiale per questo articolo, è il risultato dell'indagine condotta da Amnesty International tra il 1997 ed il 2000 in 195 tra territori e Paesi del mondo sul ricorso alla tortura (www.volontariato.org/amnesty.htm).

Ebbene, benché all'epoca ben 119 Stati avessero già sottoscritto la Convenzione Internazionale contro la Tortura – sulla quale ritorneremo più avanti – gli osservatori di Amnesty ebbero a registrare che erano oltre 150 i

Paesi in cui le persone erano state sottoposte a torture e maltrattamenti da parte delle forze di polizia.

Che per più di 70 Paesi si trattava di pratica assai diffusa.

Che in oltre 80 le torture avevano provocato delle morti.

Che la tortura non avveniva solo in Stati governati da dittature militari o con regimi autoritari ma anche in Stati democratici.

Le vittime erano preferibilmente presunti criminali e prigionieri politici, dissidenti ed emarginati, persone perseguitate per il loro credo e per le loro opinioni.

Indifferentemente uomini e donne, adulti e bambini.

La ricerca rivelava che il metodo di tortura più diffuso tra gli agenti di polizia era quello delle percosse. Inflitte con pugni, bastoni, calci di pistola, fruste improvvisate, tubi di ferro, mazze da baseball, fili elettrici.

Le vittime pativano contusioni, emorragie interne, frattura di ossa, perdita di denti, danni ad organi vitali. Molti perdevano la vita.

Si era registrata l'abituale pratica di stupri ed abusi sessuali.

Metodi di tortura comuni risultavano essere l'elettroshock (accertato in 40 Paesi), la sospensione del corpo (in oltre 40 Paesi), i colpi di bastone sulla pianta dei piedi (in oltre 30 Paesi), le finte esecuzioni e le minacce di morte (50 Paesi), le detenzioni prolungate in isolamento (50 Paesi).

Il rapporto citava poi altri metodi ancora, quali l'immersione in acqua, lo spegnimento di sigarette sul corpo, la privazione del sonno e delle funzioni sensitive, varie forme di contenzione tra cui l'uso di cinture elettriche.

Quanto accaduto l'11 settembre 2001, e quel che ne è seguito, per certi versi non ha giovato a ridimensionare il fenomeno della tortura (se anche un attento e riconosciuto difensore dei diritti umani, il professore ed avvocato Alan Dershowitz, ha finito per giustificare il ricorso; cfr. www.amnestyusa.org/askamnesty/torture201112.html).

Al contempo la notizia degli abusi dei quali sono stati vittime detenuti civili nel carcere di Abu Ghraib in Iraq ovvero la condizione di detenzione a Guantanamo Bay (a titolo esemplificativo sulla situazione di una delle persone ivi detenute vds. www.radiobase.net/index) hanno

scosso e, si spera, al tempo stesso sensibilizzato l'opinione pubblica mondiale.

Quanto all'Italia il processo che ha cercato di ricostruire quanto accaduto nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova del luglio 2001, andato a sentenza nell'estate scorsa, ha portato alla luce una serie di violenze gratuite ed ingiustificate che non a torto hanno fatto parlare di torture commesse nei confronti delle persone che erano state ivi condotte.

Dal punto di vista strettamente giuridico, in assenza nell'ordinamento penale italiano di una specifica disposizione di legge che vieti la tortura¹, la Pubblica accusa ha contestato ad alcuni degli imputati quale circostanza aggravante la violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea, (per un approfondimento sull'argomento vds. motore di ricerca parole chiave bolzaneto processo).

La tortura e le norme di diritto internazionale

L'Associazione mondiale dei Medici nella dichiarazione di Tokio del 1975 definì **tortura** *“le sofferenze fisiche e mentali inflitte in modo deliberato, sistematico o arbitrario da una o più persone che agiscono da sole o su ordine di un'autorità per obbligare un'altra persona a fornire informazioni, a fare una confessione o per qualunque altra ragione”*.

Questa definizione fu in parte alla base di quella adottata dalla Convenzione contro la Tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti conclusa a New York il 10 dicembre 1984.

All'art. 1 della Convenzione, ed ai fini della stessa, venne infatti designata **tortura** *“qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitte da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure*

con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate”.

La Convenzione, entrata in vigore il 26 giugno 1987, al giugno 2008 ratificata da 145 Paesi, impegna gli Stati contraenti ad adottare provvedimenti che impediscano al loro interno il compimento di atti di tortura e a prevedere come reato qualsiasi atto che si qualifichi come tale.

Vieta l'estradizione in Stati in cui vi sia rischio di essere sottoposti a tortura.

Prevede che gli Stati Parte formino al divieto della tortura il personale civile e militare incaricato dell'applicazione della legge; vigilino sulle pratiche d'interrogatorio e sulla custodia ed il trattamento delle persone private della libertà personale; procedano immediatamente ad un'inchiesta imparziale quando vi sia ragionevole motivo di credere che sia stato commesso nel territorio un atto di tortura; garantiscano alla vittima di tortura una riparazione ed un risarcimento equi ed adeguati.

La Convenzione ha previsto inoltre l'istituzione di un Comitato contro la Tortura, al quale è stata affiancata una Sottocommissione con il Protocollo integrativo (quest'ultimo firmato dall'Italia il 20 agosto 2003).

Con la predetta Convenzione si è voluto dare attuazione a principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei diritti umani e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Segnatamente all'articolo 55 della Carta firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, che prevede alla lettera c) *“il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione”*.

All'art. 5 della Dichiarazione Universale, il quale dispone che *“Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti”*.

E all'art. 7 prima parte del Patto, che parimenti recita *“Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti”*.

Ad essi si aggiunga la Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla

tortura e dai trattamenti inumani adottata dall'Assemblea Generale il 9 dicembre 1975.

Quanto all'Europa, il 4 novembre 1950 fu firmata a Roma la Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Essa dispone, all'art. 3 il **divieto della tortura**: “Nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

Una Convenzione Europea per la prevenzione della Tortura e delle pene e trattamenti inumani o degradanti è stata poi sottoscritta a Strasburgo il 26 novembre 1987 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Con essa si è preveduta l'istituzione del Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura come parte integrante del sistema del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani.

Quest'organismo, che si colloca quale meccanismo non giudiziale a fianco della Corte Europea dei diritti umani, svolge una funzione essenzialmente preventiva attraverso visite periodiche effettuate con regolarità negli Stati membri e tramite visite “ad hoc” quando “le circostanze lo richiedano”.

Presenta annualmente un rapporto generale sulle attività svolte al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che viene poi trasmesso all'Assemblea Parlamentare e quindi reso pubblico (www.cpt.coe.int)².

Particolarmente intensa e significativa è l'attività giurisdizionale della Corte Europea dei diritti umani anche per quanto concerne le situazioni di

presunta violazione dell'art. 3 della Convenzione.

Tanto con riferimento alla commissione di torture e di violenze ad esse assimilabili, quanto in ordine alla mancanza/incompletezza di effettive inchieste interne a fronte di lamentate violenze/torture, ovvero ancora rispetto al pericolo, in caso di estradizione, di essere sottoposti a torture e/o trattamenti inumani.

Anche all'Italia è accaduto di essere più volte citata nante la Corte per supposte violazioni dell'art. 3.

In particolare, in tempi recenti, con riferimento al cosiddetto regime di “carcere duro” disciplinato dall'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario (*Bagarella c. Italia sentenza 15 gennaio 2008*).

E per il caso di un'extradizione in un Paese del quale si è contestato fossero sufficienti le garanzie che il trattamento detentivo rispettasse la Corruzione (*Saadi c. Italia sentenza 28 febbraio 2008*)³.

Considerazioni conclusive

Di solito si immagina che chi commette violenze ed abusi sia diverso da noi: un mostro, un malato, un perverso.

Nel libro “*L'effetto Lucifero. Cattivi si diventa?* Cortina Editore, Milano, 2008” Philip Zimbardo, psicologo sociale alla Stanford University di Palo Alto, esperto di istituzioni carcerarie, perito nel processo contro uno dei militari coinvolti nei fatti di Abu Ghraib analizza il perché, quantomeno in determinate circostanze, tutti (o quasi) si possa compiere il male⁴.

L'autore passa in rassegna fatti quali il genocidio in Ruanda, il massacro di May Lai in Vietnam, i campi di concentramento nazisti, la tortura della polizia civile e militare, ed osserva come anche “*le brave persone possono essere indotte, sedotte e spinte a comportarsi in modo cattivo*”.

In molte situazioni di violenza, peraltro, ad essere determinanti non sarebbero le caratteristiche individuali ma il ruolo che ci si trova a ricoprire.

A ciò si aggiungano le pressioni di vario genere esercitate da un “*sistema*”, che permette, quando non autorizza, determinati atti.

In tali ultimi casi la legittimazione proviene dall'ideologia ed il proprio comportamento finisce per trovare la giustificazione nell’“*eseguito soltanto degli ordini*” con cui si sono difesi i capi delle SS al processo di Norimberga (e non soltanto loro).

Da par sua Zimbardo invece non giustifica e non attenua la gravità dei comportamenti immorali e illegali, né sostiene una forma di determinismo, ma riconosce a ciascuno la capacità di sfidare la “norma” attraverso una diversa opzione comportamentale.

Uomini e donne, alcuni passati alla storia, altri rimasti sconosciuti, ci confermano nel senso che questo è possibile, ci infondono con le loro storie coraggio, ci indicano che un'altra strada può essere sempre percorsa.

Davide Mosso

P.S. il 26 giugno è la giornata internazionale per le vittime della tortura

Note

¹ Peraltro, durante la scorsa legislatura, vennero presentati alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare volti all'introduzione dell'articolo 613 bis del codice penale in materia di tortura. Relatore Emilio Nicola Buccico, alla trattazione dell'argomento furono dedicate sedute il 18, 25, 26 settembre 2007 nonché il 15 gennaio 2008.

Quanto a quella attuale vds. D.D.L. 857; per alcune considerazioni al proposito <http://media.camerepenali.it/200810/3883.doc?ver>

² Il comitato ha svolto di recente una visita (la settimana) in Italia, dal 14 al 26 settembre 2008.

³ Per una rassegna delle decisioni della Corte, oltre all'Osservatorio della Rivista Diritto penale e Processo, vds. www.osservatoriocedu.it (al quale si accede altresì dal sito del Consiglio dell'Ordine di Torino ricercando la parola cedu).

⁴ L'autore è stato, tra l'altro, l'ideatore nel 1971 del cd. “Esperimento carcerario di Stanford”. Vennero reclutati con un annuncio sul giornale alcuni studenti “*sani, intelligenti, di classe media, psicologicamente normali e senza alcun precedente violento*” e, in una simulazione di vita carceraria, furono divisi in due gruppi: l'uno di guardie, l'altro di detenuti.

L'esperimento, che sarebbe dovuto durare due settimane, fu interrotto dopo cinque giorni soltanto; gli studenti che rivestivano il ruolo di guardie si erano infatti trasformati in spietati aguzzini.



Associazioni a tutela dei diritti umani

Il 10 dicembre 1948 fu adottata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Nel suo preambolo si recita: *“Il riconoscimento della dignità specifica e dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è la base di libertà, giustizia e pace nel mondo”*.

Da quel lontano giorno molte iniziative sono state prese affinché la difesa dei diritti umani sanciti nella Dichiarazione Universale non restasse lettera morta.

Ho ritenuto in tal senso che fosse importante, come contributo a questo numero de *La Paziienza*, interamente dedicato alla ricorrenza del 60° Anniversario della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, contattare persone che lavorano direttamente per la tutela degli stessi.

Ho proceduto quindi a fare un’intervista al Presidente Nazionale di Amnesty International, Dott. Paolo Poggiati, nonché al Presidente Nazionale di Avocats sans Frontières World, avv. Paolo Iorio. Sono entrambe associazioni non governative che difendono strenuamente il rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

La prima opera da oltre quarant’anni e conta oltre due milioni di soci in più di 150 Paesi.

La sede centrale è a Londra mentre la sezione italiana, nata nel 1975, ha la sede a Roma.

Avocats sans Frontières World è nata nel 1992 ed ha la sede centrale a Bruxelles, mentre la sede italiana, nata nel 1998, è a Roma.

È una associazione organizzata a livello mondiale ed è presente in dieci Paesi di cui tre africani.

L’impegno, la passione nonché il sacrificio di queste ed anche altre organizzazioni che si adoperano nello stesso settore non possono non farci comprendere l’importanza che queste iniziative rivestono per il nostro futuro affinché cessino gli abusi, le discriminazioni ed invero vinca il rispetto per la libertà!

Anna Chiusano



INTERVISTA AL PRESIDENTE NAZIONALE DI ASF WORLD AVV. PAOLO IORIO

D.: Cosa è *Avocats sans Frontières World*?

R.: *Avocats sans Frontières* è una organizzazione internazionale non governativa con sede in Bruxelles fondata nel 1992.

Alla organizzazione partecipano 10 paesi europei e tre paesi dell'area nord africana.

Ogni sede nazionale ha la propria struttura e organizzazione.

Negli anni Novanta durante la guerra fratricida in Congo, già dilaniata da una sleale colonizzazione e afflitta da rivalità etniche, un gruppo di avvocati belgi fondarono l'associazione *Avocats sans Frontières*, seguendo l'esempio di *Medecins sans Frontières* che dal 1979 aveva dato esempio di sacrificio e senso del dovere in molti paesi del cosiddetto "terzo mondo". L'iniziativa fu sostenuta dall'allora sottosegretario delle Nazioni Unite per i paesi balcanici Bernard Kouchner oggi Ministro degli esteri francese.

D.: Con quale spirito, dunque, è nata questa organizzazione?

R.: Lo spirito dell'organizzazione era quello di supporto tecnico, formativo e di ausilio in considerazione dello stato di abbandono in cui si trovava la realtà giudiziaria del paese centro africano. A quel tempo, e ancora oggi, pendevano e pendono decine di migliaia di procedimenti penali presso le autorità giudiziarie del paese africano. Ciò dipese dalla individuazione della giurisdizione secondo i principi del Tribunale Internazionale del Ruanda.

Con il passare degli anni altri paesi europei che avevano le medesime moti-



Fotografia tratta da: *Voci Contro il Potere. Difensori dei Diritti Umani che stanno cambiando il mondo* di Kerry Kennedy, fotografie di Eddie Adams, a cura di Nan Richardson. Umbrage Editions, distribuito da Logos. © 2000 Eddie Adams

vazioni storiche aderirono alla iniziativa. L'Olanda e la Francia furono i primi paesi dove si formarono slanci di cooperazione e solidarietà. Successivamente altri paesi condivisero l'idea di fornire supporto e assistenza verso realtà etniche con assetti giudiziari sconvolti e inefficienti.

D.: Venendo all'Italia, quando nasce Avocats sans Frontières e in che ambito presta il suo operato?

R.: Nel 1998 fu fondata ASF Italia, con sede a Roma.

La realtà italiana è molto diversa da quella dei paesi del nord Europa, non avendo il nostro paese conosciuto fenomeni di colonizzazione così incisivi e duraturi, se non la breve e fallimentare esperienza in Libia, Somalia ed Etiopia.

Ciononostante ASF Italia, nel quale paese la macchina della giustizia non ha mai brillato per efficienza e produttività, decise di coltivare quelle tematiche sempre più attuali dei diritti umani affermati dalla Convenzione del 1950.

Un grosso impegno fu dedicato alla protezione dei diritti e delle libertà affermati dalla Convenzione di Roma e sul ruolo che avrebbe dovuto avere l'organo giurisdizionale di protezione, che aveva dato segni di cedimento, anche dopo l'espansione del Consiglio d'Europa. Purtroppo anche a seguito della riforma del 1998 dalla farraginosità e burocratizzazione del procedimento, in tal senso appoggiato anche dagli Stati Membri inquisiti dinanzi alla Corte, il controllo giurisdizionale non ha mostrato efficienza ed imparzialità, con conseguente assenza di controllo e protezione.

ASF Italia si è allora dedicata alla protezione di situazioni derivanti dall'incalzante fenomeno della immigrazione, aumentata vertiginosamente negli anni Novanta, curando assistenza in sede giudiziaria di ricorsi concernenti la Convenzione di Ginevra del 1951 e ottenendo positive pronunzie dai Tribunali nazionali.

Di recente ASF Italia ha volto i suoi interessi alla cooperazione, alla formazione e ad un più incisivo impegno nel cammino della costruenda Europa Giudiziaria.

2005-2007. L'associazione ha partecipato e curato l'organizzazione di convegni e seminari su tematiche di cooperazione giudiziaria europea, mandato di

arresto europeo, Trattato di Schengen, soprattutto in relazione all'aumento delle garanzie difensive nell'ambito delle estradizioni e della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, processo europeo.

2007-2009. L'associazione in collaborazione con altre ONG (Organizzazioni Non Governative), che operano nel campo della Tutela Giudiziaria, ha partecipato sotto il patrocinio di Istituzioni Comunitarie a progetti di formazione rivolti alla formazione di giovani avvocati degli ultimi paesi membri dell'Unione europea.

Infine negli ultimi due anni ha dato supporto alla Università di Roma 3 nei master post-universitari.

D.: Come vede il futuro e quali saranno le iniziative che porterete avanti?

R.: Il cammino comunitario, soprattutto nell'area del mutuo riconoscimento dei titoli giudiziari, del mandato di arresto europeo e di una totale integrazione giudiziaria ha mostrato segni di inceppamento. La ragione sta nella diversità dei sistemi giudiziari: questo è il motivo del fallimento del Trattato di Lisbona.

Con Fair Trials Abroad (Associazione Europea per la Difesa dei Diritti di Europei processati all'Estero), partner in varie iniziative di cooperazione e formazione, ASF Italia "è preoccupata per la difesa di cittadini coinvolti in processi transnazionali. Il Mandato di Arresto Europeo è stato introdotto prima che fossero create adeguate misure per la protezione dei diritti dell'accusato.

Inoltre, alla luce delle misure proposte per il libero scambio delle prove, vi sono situazioni che mettono in evidenza che un processo giusto è configurabile soltanto nello Stato dove trovasi l'accusato o dove il processo è celebrato o dove la prova è assunta.

Non vi è un termine per l'entrata in vigore della decisione quadro sulle garanzie procedurali.

Non vi sono proposte per mettere in collegamento i difensori attraverso le frontiere, né vi sono proposte affinché venga assicurato il pagamento dei servizi legali prestati dalla difesa in diverse giurisdizioni.

La nostra richiesta è: cosa si sta facendo per assicurare la protezione dei cittadini e dei diritti fondamentali durante il periodo di trasferimento di

procedimento da una giurisdizione ad un'altra?

Se da un lato le associazioni professionali possono collegarsi per creare un protocollo per avvocati che lavorano insieme, al fine di ricevere il pagamento dai clienti che sono in grado di pagare, non esiste al contrario un meccanismo centrale (Assistenza Giudiziaria) per assicurare il sostegno finanziario per il pagamento dei servizi prestati in favore di chi non ha una situazione finanziaria adeguata.

Per questi motivi noi proponiamo la creazione di una agenzia centrale e indipendente che, in linea con Eurojust, fornisca informazioni ai difensori degli Stati membri e, se necessario, dia assistenza al fine di localizzare un difensore del paese d'origine e che costituisca un gruppo di lavoro per conto dell'accusato di modo che in ciascun procedimento siano salvaguardati i diritti di difesa da un efficace gruppo di difesa.

Dovrebbe esser costituita un'autorità di assistenza giudiziaria centralizzata o guidata dagli Stati membri interessati per far in modo che i difensori siano adeguatamente retribuiti anche nel caso in cui sia in atto un lavoro professionale di collegamento.

Tale agenzia dovrebbe provvedere anche alla traduzione di documenti per la difesa e per l'interprete al fine di soddisfare gli standards minimi richiesti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Proposte Quadro sulle garanzie procedurali, queste ultime più alte delle prime.

D.: Qual è il bilancio delle attività negli ultimi anni dell'associazione?

R.: Il bilancio non è molto positivo. Ciò è dovuto all'incremento del numero degli Stati membri nell'Unione e all'accelerazione del percorso comunitario nella costruzione dell'Europa Giudiziaria.

In poche parole questa accelerazione dimentica la necessità di bilanciamento con una efficiente e competente assistenza difensiva soprattutto in tema di giustizia transazionale. ASF Italia, attraverso i progetti messi in atto con altre ONG e organizzazioni accademiche, sta cercando di diffondere il messaggio tra i giovani che accedono alla professione che l'avvocato del futuro è l'avvocato di 27 territori diversi ancorché con 27 diversi sistemi giudiziari.

Anna Chiusano



INTERVISTA AL PRESIDENTE NAZIONALE DI AMNESTY INTERNATIONAL DOTT. PAOLO POBBIATI

D.: Come nasce Amnesty International?

R.: Nasce dall'intuizione geniale di uno straordinario avvocato inglese che a seguito dell'arresto di due ragazzi portoghesi avvenuto in un locale pubblico dove avevano brindato alla libertà delle colonie scrisse nel maggio 1961 le seguenti parole sul quotidiano *The Observer*: "Aprite il vostro giornale ogni giorno della settimana e troverete la notizia che da qualche parte nel mondo qualcuno viene imprigionato, torturato o ucciso perché le sue opinioni o la sua religione sono inaccettabili al suo governo. (...) Il lettore del giornale sente un nauseante senso di impotenza. Ma se questi sentimenti di disgusto ovunque nel mondo potessero essere uniti in un'azione comune qualcosa di efficace potrebbe essere fatto".

In questa frase si ritrova il senso più profondo del valore di Amnesty International che consiste in un movimento di gente comune che lavora per altra gente comune, a seguito dell'indignazione provocata dalla coscienza di quanto avviene. La visione di Amnesty International è quella di un mondo in cui a ogni persona sono riconosciuti tutti i diritti umani sanciti dalla Dichiarazione Universale e da altri documenti internazionali fondamentali.

D.: Come è cresciuta da allora la vostra organizzazione?

R.: Da allora Amnesty International è cresciuta enormemente: oggi è pre-

sente in 75 paesi e conta più di 2.200.000 soci in tutto il mondo. I campi di azione che maggiormente la identificano sono quelli dei prigionieri di opinione, ovvero di tutte le persone che si trovano in detenzione per aver manifestato, unicamente con mezzi non violenti, le proprie idee o il proprio credo politico o religioso, per etnia, orientamento sessuale. La lotta contro la tortura e ogni altra forma di trattamento crudele, inumano o degradante, il diritto a un processo equo e in linea con gli standard internazionali e la lotta contro la pena di morte e contro le uccisioni extragiudiziali.

Soprattutto negli ultimi quindici anni l'organizzazione ha preso progressivamente coscienza del fatto che per dare un senso più compiuto a questa affermazione era necessario ampliare l'azione, che in una prima fase era concentrata in un mandato abbastanza ristretto. In questo senso ha cominciato ad aprirsi e a lavorare su temi come quello dei diritti economici, sociali e culturali. A occuparsi dei diritti di rifugiati e migranti, di violenza nei confronti delle donne, di ogni forma di discriminazione.

È stato un passo importante, fatto nella consapevolezza dell'universalità e soprattutto dell'interdipendenza dei diritti umani. È perciò cambiato l'approccio di lavoro di Amnesty, in modo da poter disporre degli strumenti più adatti e più efficaci. Anche se l'azione di Amnesty continua a essere focalizzata su singole persone, negli ultimi anni ha sviluppato strumenti di campaigning (per fare campagne di informazione)

più idonei a operare in un mondo che si trasforma in continuazione.

Troppo spesso la globalizzazione è lo strumento per portare nuove forme di sfruttamento e di prevaricazione nei confronti dei soggetti più deboli. Rappresenta però anche la creazione di nuove opportunità, una comunicazione che oltrepassa i confini e che consente a chi vive a Kampala di leggere il *Financial Times* e di poter firmare gli appelli on line di Amnesty sui difensori dei diritti umani in Cina. Ci troviamo di fronte a dinamiche radicalmente trasformate rispetto a solo un paio di decenni fa. Capitali, lavoro e tecnologie si spostano con estrema facilità sul pianeta seguendo logiche che trascendono i confini nazionali e con portata al di fuori del controllo dei singoli governi, ridisegnando in modo drammatico la mappa dei poteri mondiali.

D.: Quali sono le vostre attuali e future sfide?

R.: Non ci si può illudere di affrontare i problemi di rispetto dei diritti umani in maniera frammentaria e indirizzando localmente la nostra azione. Non possiamo pensare di affrontare le nuove sfide del XXI secolo con gli strumenti di quello precedente. Le violazioni dei diritti umani, esattamente come i problemi ambientali, si presentano sempre di più come un problema globale, che necessita di soluzioni globali che comportino ricadute e riscontri a livello locale.

Perciò, accanto al lavoro sui citati temi tradizionali di Amnesty, che

rimangono comunque il cuore delle attività, negli ultimi anni l'associazione è stata attiva in una serie di campagne globali e internazionali che hanno mobilitato decine di migliaia di attivisti in tutto il mondo e hanno esteso la rete con altri soggetti.

Amnesty si è occupata delle diverse e diversificate forme di discriminazione e di violenza cui sono sottoposte le donne in tutto il mondo attraverso la campagna «Mai più violenza sulle donne». Ha raccolto, insieme ad altre associazioni, più di un milione di firme nell'ambito della campagna «ControlArms» da portare alle Nazioni Unite per chiedere finalmente l'adozione di un trattato che regolamenti il commercio di armi convenzionali.

Si è lavorato sui diritti di migranti e richiedenti asilo, perché chi è costretto a lasciare il proprio paese per sfuggire alla fame, alla guerra o anche solo a un futuro senza opportunità, possa essere trattato con dignità e nel pieno rispetto dei propri diritti. Con la campagna «Più sicurezza più diritti» Amnesty ha chiesto che la lotta contro il terrorismo sia condotta nell'alveo della legalità e della giustizia, che aberrazioni come il carcere di Guantanamo e gli altri «buchi neri», come vengono chiamati i luoghi di detenzione segreta, siano chiusi. Così come non vengano più perpetrate extraordinary rendition, i trasferimenti illegali di prigionieri avvenuti negli spazi aerei e negli aeroporti europei.

L'organizzazione ha chiesto alla Cina di rispettare gli impegni presi nel 2001 all'atto dell'assegnazione dei Giochi olimpici a Pechino in tema di diritti umani. La speranza era che da questo evento potesse scaturire l'occasione per migliorare gli standard, oggi preoccupantemente bassi, di rispetto dei diritti di un quinto circa dell'umanità. In un paese che sta diventando sempre più rilevante a livello interna-

zionale e che rischia di portarci in un futuro in cui si rimettono in discussione libertà e diritti che oggi diamo un po' troppo per scontati.

Il 24 agosto scorso, al termine dei Giochi olimpici, Amnesty International (AI) ha diffuso un comunicato stampa con il quale ha valutato in modo sostanzialmente negativo il comportamento del governo cinese e del movimento olimpico internazionale in occasione delle Olimpiadi di Pechino.

AI ha accusato il governo cinese di aver preferito badare all'immagine piuttosto che alla sostanza e di aver continuato a perseguire e punire attivisti e giornalisti durante le Olimpiadi.

Inoltre, ha rivolto al Comitato Olimpico Internazionale (CIO) un'importante raccomandazione per il futuro: quella di includere chiari e misurabili indicatori dell'impatto sui diritti umani in tutte le prossime valutazioni di candidature all'assegnazione delle Olimpiadi e nei contratti con le città ospitanti.

D.: Presidente, qual è il bilancio che fa di questi ultimi anni e le sue speranze per il futuro?

R.: Celebrando i 60 anni della Dichiarazione Universale dei diritti umani, non possiamo non rilevare dati tutt'altro che rassicuranti: metà della popolazione mondiale vive con meno di due dollari al giorno, ogni anno un milione di persone sono costrette a lasciare le loro abitazioni e le loro zone d'origine, spesso senza sapere dove andare e ogni anno muoiono 500.000 donne per cause correlate alla gravidanza o al parto, molte delle quali potrebbero essere facilmente prevenute garantendo un'assistenza sanitaria minima.

La povertà e la fame sono fra le peggiori violazioni dei diritti umani perché

privano l'essere umano della sua dignità. Amnesty International lancerà nel 2009 una campagna internazionale proprio sulla dignità umana. Se il lavoro per i prigionieri di opinione ha forse sinora connotato maggiormente Amnesty, oggi entriamo in una fase nuova, nella quale cominceremo a lavorare anche sui prigionieri della povertà.

Povertà non affrontata in una logica di aiuto o di assistenza, ma intesa come risultato della negazione di un diritto fondamentale: quello di poter vivere un'esistenza dignitosa.

L'associazione metterà in campo l'autorevolezza, il rigore, l'indipendenza che hanno contraddistinto la sua azione in questi 48 anni di attività per chiedere a governi, organizzazioni e istituzioni internazionali di porre in atto tutte le misure necessarie perché a ciascun essere umano sia garantito l'accesso alle risorse alimentari, all'acqua, all'assistenza sanitaria, a un luogo in cui vivere in quanto diritti umani fondamentali.

La sfida che il mondo ha per i prossimi decenni è quella di garantire questo a tutti i suoi abitanti.

Tutti noi possiamo essere Amnesty International.

Il quadro di violazioni dei diritti umani fondamentali cui siamo costretti ad assistere ogni giorno non è ineluttabile, ma sappiamo bene che non possiamo contare sull'azione di governi e istituzioni internazionali se questa non sarà fortemente spinta e supportata da una continua pressione della società civile, convogliata attraverso l'azione di organizzazioni come Amnesty International. Siamo noi, gente comune, che con le nostre azioni e le nostre attività possiamo contribuire a fare la differenza.

Anna Chiusano



Diritti umani e difesa: un'esperienza in Bosnia

La cultura dei diritti umani costituisce probabilmente la vera ricchezza europea: non si tratta infatti di un insieme di norme astratte, scritte da freddi giuristi, ma il risultato della sofferenza, del dolore, del sangue versato da vittime innocenti, nei cui confronti il diritto, assolvendo alla sua funzione più alta, cerca di porre rimedio e argine, riaffermando i valori più profondi della civiltà democratica, nella salvaguardia della persona.

Ricordo in questo breve articolo i momenti più salienti di una vicenda giudiziaria seguita personalmente quale difensore delle vittime di una strage avvenuta in Bosnia, durante la guerra della ex Jugoslavia perché, oltre ad essere stata una esperienza quanto mai coinvolgente sia sul piano umano sia su quello professionale, mi ha permesso di verificare da vicino l'importanza e la centralità di un sistema di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.

Nel maggio del 1993, nel periodo più sanguinoso del conflitto scoppiato nei territori della ex Jugoslavia, partiva da Brescia un convoglio umanitario recandosi in Bosnia centrale ove avrebbe dovuto portare aiuti alimentari e riportare indietro un gruppo di minori e vedove di guerra al fine di essere ospitati sul territorio italiano.

Il convoglio, costituito da cinque persone con un camion e un fuoristrada, era espressione di quella azione di solidarietà tipicamente italiana, che si era formata spontaneamente a fronte degli orrori scatenatisi in territori così vicini e la sua composizione molto eterogenea ne era la riconferma: Sergio Lana, Fabio Moreni, Guido Puletti, Cristiano Penocchio, Agostino Zanotti, provenivano da aree laiche e cattoliche, imprenditoriali e sociali.

I cinque volontari, mentre si addentravano sui monti della Bosnia centrale, venivano improvvisamente bloccati da un gruppo di persone armate, in una sorta di uniforme con simboli mussulmani, capitanati da un comandante indossante un berretto verde con una mezza luna.

Il convoglio veniva sequestrato e costretto a deviare su una impervia strada di montagna e i cinque volontari, derubati di ogni cosa e costretti a salire su di un carro, venivano condotti in una località sperduta ed isolata. Dopo poche frasi scambiate con grande difficoltà causa la lingua sconosciuta, gli italiani venivano costretti a proseguire a piedi, lungo un sentiero nel bosco, in fila indiana: improvvisamente venivano colpiti da una raffica di mitra, sparata alle spalle. Mentre Sergio Lana, Fabio Moreni e Guido Puletti cadevano uccisi, Agostino Zanotti e Cristiano Penocchio riuscivano miracolosamente a salvarsi, buttandosi a rotta di collo lungo la ripida riva e mentre uno si acquattava in un cespuglio a mezza costa, l'altro rimaneva nascosto in un ruscello nel fondo della scarpata, mentre gli appartenenti al gruppo armato li cercavano affannosamente per eliminarli. La discesa providenziale del buio permetteva ai due italiani di scappare all'eccidio: entrambi vagavano per due giorni, separatamente e senza sapere nulla l'uno dell'altro, sin quando si imbattevano nelle truppe regolari dell'Armata bosniaca, che li traeva in salvo.

Qualche tempo dopo il drammatico rientro in Italia, veniva loro recapitata, tramite il battaglione britannico di stanza in Bosnia, una videocassetta riferentesi ad alcune esercitazioni militari avvenute circa un anno prima nella stessa zona. In tale videocassetta, di chiaro carattere propagandistico, vi erano numerose immagini del comandante Hanefija Prijc detto "Paraga": nella sua figura i due sopravvissuti riconoscevano immediatamente, senza ombra di dubbio, il comandante del gruppo armato che aveva sequestrato il convoglio e ordinato l'eccidio.

La Procura della Repubblica di Brescia apriva una inchiesta sui fatti, arrivando ad una identificazione esatta del predetto "Paraga", resa possibile tramite l'escussione di un suo amico di infanzia, rintracciato a seguito di alcuni

viaggi che avevo effettuato in Bosnia, essendo stato nel frattempo nominato difensore da parte dei due sopravvissuti e dai familiari del deceduto Guido Puletti.

Il Pubblico Ministero di Brescia richiedeva al Gip l'emissione dell'ordine di custodia cautelare, ma tale richiesta veniva respinta in quanto, essendo stato ritenuto trattarsi di reato comune commesso all'estero nei confronti di cittadini italiani da parte di soggetti stranieri, era mancante la condizione di procedibilità determinata dalla presenza dell'imputato nel territorio dello Stato italiano.

Lo sconcerto dei familiari era notevole e comprensibile, posto che in realtà si era a conoscenza dell'indirizzo di abitazione di "Paraga", e addirittura un atto del Tribunale di Brescia veniva a lui regolarmente notificato, con sua firma personale apposta nella cartolina di ritorno.

Non appena la situazione in Bosnia iniziava a migliorare, mi recavo varie volte a colloquio con l'ambasciatore italiano a Sarajevo e con il Ministro degli Interni del nascente Stato bosniaco: peraltro, al di là di generiche rassicurazioni su indagini in atto, nulla di concreto si otteneva ed anzi era sempre più chiaro che «Paraga», pur non essendo un personaggio di primo piano, godeva all'interno della Bosnia di sicuri appoggi, che ne garantivano l'impunità.

Veniva anche presentata una formale denuncia al Tribunale Internazionale dell'Aia per i crimini commessi nella ex Jugoslavia, nel frattempo insediatosi formalmente, ma senza esito, forse per la dimensione "minima" della strage.

Nonostante lo scorrere degli anni, la determinazione delle parti offese permetteva di scoprire che in realtà Hanefija Prijc detto Paraga ricopriva un ruolo politico e addirittura si era presentato come candidato ad elezioni locali; a seguito di istanze dettagliate presentate in Italia, a fronte di queste nuove notizie, il fatto veniva considerato come delitto politico e finalmente

interveniva la richiesta del Ministro di Giustizia, presupposto giuridico necessario per superare l'ostacolo procedurale della mancata presenza sul territorio dello stato dell'imputato.

Ma le speranze di un avanzamento della inchiesta bresciana lasciavano presto il posto allo sconforto di fronte ad una mancanza di reale determinazione nel proseguimento effettivo della procedura in Italia.

A questo punto, grazie anche al fatto che, a forza di viaggi e incontri in Bosnia avevo appreso discretamente la lingua serbo croata, venivo in contatto con un avvocato di Sarajevo, Zarko Bulic.

Il valente collega, assai noto in Bosnia per il suo impegno in tema di diritti umani, già presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Sarajevo, di grande statura morale e altrettanto pari capacità giuridica, ha una storia personale incredibile: di origine serba, decideva di rimanere in Sarajevo durante l'assedio e seguire così la sorte della città rifiutando apertamente di unirsi alle forze di Karadzic, scatenando in tal modo il suo odio, e per tale ragione veniva messo al "secondo posto" nella lista dei nemici da eliminare...

L'incontro con il collega di Sarajevo si rivelava decisivo nell'acquisizione di ulteriori notizie su «Paraga» e sul suo ruolo all'interno dell'esercito, e nella apertura di una formale inchiesta da parte della nascente magistratura bosniaca.

Si arrivava così ad una ricognizione sul luogo della strage, avvenuta insieme ai due superstiti e con il supporto logistico del battaglione Unprofor italiano di stanza a Sarajevo.

Con un viaggio la cui angoscia si può immaginare, i due sopravvissuti riuscivano a ritrovare il punto esatto ove erano stati bloccati e sequestrati, ma soprattutto il luogo in montagna ove si era verificato l'eccidio e la riva scoscesa ove si erano miracolosamente salvati. Personalmente non potrò certo dimenticare la profonda emozione di quel giorno, in un bellissimo paesaggio di faggi autunnali imbiancati da una improvvisa nevicata, che contrastava in modo lacerante con la tragedia che ivi si era consumata.

Il coraggioso Pubblico Ministero di Travnik, antica città della Bosnia com-

petente per territorio, riteneva sussistente la ipotesi giuridica di crimine di guerra contro civili, posto che, nel frattempo, veniva definito molto più chiaramente l'effettivo ruolo di «Paraga» all'interno dell'esercito regolare bosniaco. A seguito degli accordi con il Tribunale Internazionale dell'Aia il PM sospendeva l'azione, rimettendo gli atti al predetto Tribunale che avrebbe dovuto decidere se esercitare o meno l'azione penale. Era prevedibile che il Tribunale Internazionale non avrebbe proceduto stante il "ridotto" numero di vittime, ma il punto fondamentale, come era stato giustamente sottolineato dal procuratore bosniaco, era che il Tribunale dell'Aia, restituendo gli atti in Bosnia affinché la magistratura locale procedesse, ne avallasse la base giuridica dell'imputazione di crimine di guerra contro civili, fornendo in tal modo una forte copertura e anche un controllo sul prosieguo. Così avvenne in effetti e a seguito della restituzione degli atti, l'autorità giudiziaria bosniaca disponeva la cattura di Hanefija Prijc detto "Paraga".

Lo scalpore sui giornali locali era notevole, anche perché «Paraga» per molti costituiva una sorta di eroe nazionale per alcune imprese compiute durante il conflitto, anche se era altrettanto noto per la notevole «disinvoltura» usata nel condurre le sue azioni.

Si giungeva così al processo, che si svolgeva nel Tribunale di Travnik per numerose udienze, e si concludeva nel giugno del 2001 con la condanna di «Paraga» a 15 anni di reclusione, condanna poi leggermente ridotta nel successivo appello.

Inutile dire quanto il processo sia stato difficile e soprattutto emotivamente coinvolgente, in particolare per le testimonianze rese dai due sopravvissuti da un lato e per il ruolo dell'imputato dall'altro, che era passato da uno ostentato e spregiativo silenzio, a successive lunghissime e fuorvianti ricostruzioni della vicenda, in cui negava la sua partecipazione alla fase finale dell'eccidio.

Occorre dire che il processo, richiamandosi in sostanza al nostro vecchio rito inquisitorio, è stato però un processo "vero", dall'esito incerto e in cui l'imputato ha potuto avvalersi di una vera e propria difesa da parte di una valente avvocatessa molto nota in

Bosnia; ed è inoltre da rimarcare come poteva essere difficile per un Tribunale bosniaco addivenire alla condanna di un comandante dell'esercito nazionale.

Il ruolo del collega codifensore Bulic durante le tormentate udienze è stato decisivo e personalmente sono stato in qualche modo aiutato dalla seppure parziale conoscenza della lingua, che mi ha permesso di pronunciare l'arringa finale leggendone il testo in serbo-croato, mentre nell'aula calava un silenzio immobile.

È difficile descrivere che cosa si prova in quei frangenti, posto che il dramma delle vittime è così devastante e tutto il percorso fatto insieme alla ricerca delle prove, aveva in sostanza un unico scopo: non certo quello di vedere condannare una persona, ma piuttosto arrivare alla affermazione di un principio di diritto sulla barbarie, sancendo in tal modo quel «diritto alla memoria» che assume spesso un valore decisivo nei confronti della vittima, assai più della condanna stessa.

Nello stesso tempo l'esperienza vissuta mi ha permesso di constatare direttamente l'importanza del ruolo che l'avvocato può e deve avere nella difesa dei principi basilari di libertà, in particolare laddove manchi una effettiva tutela da parte delle istituzioni.

È assai stimolante constatare come si riescano facilmente a trovare punti molto forti di contatto con colleghi di diversa nazionalità e cultura ma altrettanto coinvolti sulla stessa tematica, dotati spesso di una capacità e di un coraggio che meriterebbero ben altra rilevanza. Ulteriore conferma in tal senso ho avuto conoscendo personalmente lo scorso anno Shirin Ebadi, avvocatessa iraniana di Teheran, premio Nobel per i diritti umani, persona di incredibile spessore etico e professionale. Nonostante la difficoltà di comunicazione linguistica, un dialogo caloroso e comunicativo si è instaurato con grande facilità: la collega iraniana sottolineava ripetutamente l'importanza dei rapporti e dello scambio di esperienze tra giuristi, ribadendo coi fatti l'importanza del ruolo defensionale, da lei ricoperto con encomiabile coraggio in condizioni difficilissime, esempio e monito nella salvaguardia dei diritti fondamentali della persona.



Difensori dei Diritti Umani

Abbiamo deciso di pubblicare alcune testimonianze di uomini e donne che hanno scelto di dedicare la loro esistenza alla difesa dei diritti umani.

Una scelta per la quale spesso e volentieri essi hanno pagato e pagano in prima persona in termini di limitazione della libertà personale, di sottoposizione a minacce, a torture, a rischi della vita stessa.

Queste testimonianze, così come le foto che corredano fin dalla prima di copertina questo numero 100 de *la Pazienza*, sono tratte dal libro: *Speak Truth to Power: Human Rights Defenders who are changing our World*, by Kerry Kennedy, photos by

Eddie Adams, edited by Nan Richardson, Umbrage Editions (www.umbragebooks.com) in associazione con Robert F. Kennedy Foundation of Europe (www.rfkennedyeuropa.org); distribuito in Italia dalla Logos (www.books.it) con il titolo "Voci contro il Potere. Difensori dei Diritti Umani che stanno cambiando il mondo".

Come ricorda l'autrice Kerry Kennedy, settima degli undici figli di Bob, l'opera è il risultato dell'aiuto di molti e di uno sforzo collettivo; ed è anche un invito a ciascuno a mettersi in azione, a lasciarsi coinvolgere (nel libro è anche contenuta una guida con indirizzi e contatti delle persone e delle organizzazioni in esso citate).

L'idea parte da lontano, da quando nel 1981, durante un praticantato estivo presso Amnesty International, Kerry ebbe la fortuna di incontrare i più importanti difensori dei diritti umani del nostro tempo, nonché di lavorare con loro.

Nel libro, corredato dalle magnifiche foto del pluripremiato (tra cui il Pulitzer Prize) Eddie Adams, sono raccolte 50 interviste, realizzate attraversando in due anni quaranta nazioni e tutti i continenti.

Alcune persone sono internazionalmente note, vi figurano più premi Nobel per la Pace, ma la gran parte di questi difensori dei diritti umani (molti dei quali avvocati) è perlopiù sconosciuta aldilà della propria patria.

Ascoltare i loro racconti libera emozioni profonde e conferma la speranza che un mondo sempre migliore è possibile.

Il libro è dedicato, oltre che *alle tre figlie dell'autrice ed ai figli di ciascuno di noi, alla memoria di una di queste 50 persone, Digna Ochoa*, avvocato e suora, *uccisa in Messico a causa del suo lavoro per i diritti umani nonché a tutti quegli sconosciuti che ci mostrano come essere pienamente umani*.


Al libro è affiancata la mostra fotografica *Speak Truth To Power* che sta girando il mondo.

E dal libro è stata tratta un'opera teatrale scritta da Ariel Dorfman, e diretta dal regista Juan Diego Puerta Lopez, che con il titolo *Il sapore della cenere* ha visto la sua prima rappresentazione mondiale proprio in Italia, il 12 luglio scorso a Prato.

Abbiamo scelto tre storie ma solo perché non ci era possibile pubblicare il libro integralmente.

Il nostro ringraziamento più profondo alla Umbrage Editions di New York nella persona di Ms. Nan Richardson curatrice del libro, che ci ha autorizzato questa pubblicazione, a Maria Stella Casalini dell'Ufficio di Segreteria della Robert F. Kennedy Foundation of Europe per aver fatto da tramite, a Kerry Kennedy, Eddie Adams ed ai protagonisti del libro per il lavoro che hanno svolto e continueranno a fare.

La Redazione



Fotografia tratta da: *Voci Contro il Potere. Difensori dei Diritti Umani che stanno cambiando il mondo* di Kerry Kennedy, fotografie di Eddie Adams, a cura di Nan Richardson. Umbrage Editions, distribuito da Logos. © 2000 Eddie Adams



JUAN MÉNDEZ

Argentina. Diritti Umani e riconciliazione


“È moralmente giusto che dopo vent’anni di ricerca, molti non riescano ancora a trovare i loro cari, quando c’è chi sa benissimo dove sono sepolti i corpi?”.

Dal 1970 – quando lavorava in Argentina come avvocato cercando di mettere in piedi il Modern Human Rights Movement – a oggi, Juan Méndez ha definito un piano d’azione a cui altri possono rifarsi nel difendere prigionieri politici. Quando è stato catturato e incarcerato dalle forze di sicurezza argentine, note per la loro brutalità, la sua famiglia ha subito chiesto quale fosse la sua ubicazione e quando i suoi aguzzini hanno capito che avevano poco tempo a disposizione per “strappare” a Méndez le informazioni che andavano cercando, lo hanno subito sottoposto a torture particolarmente brutali. Méndez è divenuto uno dei primi prigionieri d’opinione di Amnesty International in Argentina e sia gli avvocati che i diplomatici hanno esercitato forti pressioni sulla giunta militare Argentina, costringendola a rilasciarlo nel 1977. Méndez durante l’esilio ha continuato a lavorare per i diritti umani sperimentando per primo quegli strumenti di legge che sono alla base, oggi, del lavoro internazionale sui diritti umani. Méndez ha lavorato quindici anni con Human Rights Watch in qualità di capo della sezione latinoamericana, più tardi è divenuto consigliere generale di Human Rights Watch e di recente ha lasciato la professione di avvocato per assumere la direzione generale dell’Istituto Inter-Americano sui Diritti Umani; attualmente dirige un programma sui diritti umani all’Università di Notre Dame. Ha inoltre assunto la carica di secondo vice presidente della Commissione

Inter-Americana sui Diritti Umani, un organismo della Organizzazione degli Stati Americani (OSA).

Alla fine del 1960 ero uno studente universitario in Argentina. Era l’epoca delle rivolte studentesche nel mondo: Praga, Parigi, America Latina. Noi in quel periodo eravamo sotto il regime militare che fomentava la divisione tra

i poveri e i ricchi. Molti di noi erano impegnati politicamente; alcuni presero le armi, altri aderirono a delle organizzazioni e altri ancora come me, cercarono di usare le loro abilità legali per difendere i prigionieri politici, per lottare contro la tortura e per far rispettare i diritti umani. Questo pensavo potesse essere il mio contributo alla lotta.



Fotografia tratta da: *Voci Contro il Potere. Difensori dei Diritti Umani che stanno cambiando il mondo* di Kerry Kennedy, fotografie di Eddie Adams, a cura di Nan Richardson. Umbrage Editions, distribuito da Logos. © 2000 Eddie Adams

Fui arrestato la prima volta nel 1974, prima della morte del generale Juan Perón, nella mia città natale, di fronte all'università di legge che avevo frequentato e in cui ora insegnavo. Mi rilasciarono dopo due o tre giorni, ma questo fu un segnale: mi sorvegliavano e avevo dei nemici. Quindi, assieme alla mia famiglia mi trasferii a Buenos Aires, dove non mi conosceva nessuno. A poco a poco ricominciai a insegnare, a fare l'avvocato e sono tornato al mio attivismo politico, nelle baraccopoli e nei quartieri poveri. Poco dopo, nell'agosto del 1975, venni arrestato di nuovo. All'epoca, Isabel Perón, morto il marito, aveva assunto il potere e il suo regime è stato causa di numerosi omicidi politici.

Il terrore aleggiava ovunque. Molte persone, sorprese mentre disegnavano graffiti politici sui muri, venivano ritrovate il giorno successivo morte e con segni di torture. E altri venivano prelevati dalle loro case o dagli uffici e uccisi. Molti, come me, furono scaraventati in prigione e se non c'erano accuse a loro carico, venivano trattenuti in detenzione preventiva.

La dittatura militare più repressiva della nostra storia cominciò nel 1976. Io mi trovavo in carcere in quel periodo e stavo per ottenere l'esilio, i militari mi trattennero ancora un anno senza accuse a carico. Una missione di Amnesty International venne in Argentina nel novembre del 1976. Conobbero la mia famiglia e analizzarono il mio caso. Era chiaro che non ci fosse nessuna prova contro di me, a parte quella di difendere i prigionieri politici. Ero chiaramente un caso da inserire nella categoria "prigionieri d'opinione" di Amnesty, fui uno dei primi in Argentina. Tre mesi dopo mi fu concesso di espatriare. C'erano più o meno ottomila persone nella mia stessa situazione, che avevano vissuto in media quattro anni di detenzione preventiva, quindi io ero fortunato ad essere stato rilasciato dopo solo un anno e mezzo.

In Argentina non c'era pietà. Quegli ottomila erano prigionieri "legali". Il 90 per cento è stato tortura-

to, torture pesanti con elettroshock, botte, finti annegamenti e finte esecuzioni. Era una prassi metodica, una routine, ed estremamente efferata, volevano ottenere più informazioni possibile, e anche se si trattava di informazioni di nessun valore in sede processuale, a loro non importava. Volevano solo dei verbali. Nel 1976, dopo il colpo di Stato, tutto peggiorò, perché non erano più costretti a rendere conto dei loro omicidi. Nei primi anni Settanta avevano solo pochi giorni per ottenere informazioni dai prigionieri, prima di tutto perché i tuoi compagni si trasferivano immediatamente per proteggersi nel caso tu fossi stato costretto a rivelare dove abitavano, in secondo luogo perché prima o poi avrebbero dovuto portarti davanti a un giudice. Quelli particolarmente malconci venivano portati davanti a giudici compiacenti, e siccome dovevano fare in fretta, erano anche molto crudeli. Con la tortura ti riducevano quasi in fin di vita e poi se non riuscivano a ottenere altre informazioni ti lasciavano lì da solo. Molti dei miei amici hanno subito torture per un'intera settimana di seguito, io solo per tre giorni. Sono stato fortunato perché la mia famiglia si è mossa molto rapidamente per ottenere un mandato di habeas corpus e per poter parlare con i giudici. I miei aguzzini sapevano che con me avevano ancora meno tempo quindi mi hanno sottoposto a cinque sedute di tortura in due giorni invece delle normali due. Alquanto brutale, ma almeno breve.

Dopo il mio secondo arresto sono rimasto diciotto mesi in prigione, poi sono stato buttato fuori. Non mi è stato consentito di tornare a casa dalla mia famiglia, in Argentina. Mi hanno praticamente messo su un aereo e spedito in esilio. Una volta che la mia famiglia mi aveva raggiunto e ci eravamo stabiliti negli Stati Uniti, ho dovuto decidere se rientrare illegalmente. Molti dei miei amici in esilio erano tornati clandestinamente in Argentina e anche se li ammiravo pensavo fosse un suicidio, a essere sincero, perché dopo tutto non potevano fare molto. Quindi decisi di rimanere in esilio e cominciai a lavorare dall'esterno delle organizzazioni non governative e con gruppi locali.

Quando iniziai non era così pericoloso. Non sapevi se la repressione sarebbe stata transitoria e magari dopo un mese tutto sarebbe tornato a posto. Devi sempre sperarci, anche se per molti è pericoloso, non lo è per te che non sei molto conosciuto. Solo così riesci a vivere. Non è che tu sia particolarmente coraggioso, è che pensi che forse non è così brutto quanto sembra. Difatti credo che abbiamo capito la tragedia argentina in esilio, osservandola dal di fuori. Quando ci sei in mezzo, naturalmente, hai il senso del dovere. Hai un prigioniero che ha bisogno che gli compili i moduli, oppure hai un amico che è appena stato arrestato e sua madre ti chiede di fare qualcosa. Senti che sei necessario e senti anche che prima o poi passerà, si spera. Quindi ci navighi attraverso. Purtroppo per molti dei miei amici quello è stato un errore grave.

Gli avvocati in prima linea possono essere molto efficienti se dalla loro parte hanno la stampa, purché una stampa almeno semi-indipendente. Per esempio, se andavamo in tribunale e trovavamo un giudice che non era intenzionato ad agire, uno dei modi per spronarlo consisteva nel rivolgerci subito alla stampa presentando una copia scritta degli habeas corpus. Se la mattina successiva c'era anche solo un trafiletto che diceva che l'habeas corpus di qualcuno era stato archiviato dal giudice tal dei tali, allora il giudice sapeva che doveva agire nel giro di una settimana, altrimenti sarebbe seguito un altro articolo in cui si denunciava l'inerzia del tal giudice. Se non hai in mano tali strumenti, l'intero sistema si blocca. Anche ora in America Latina, persino in presenza di norme costituzionali, queste condizioni spesso non ci sono. Non possiamo ancora chiamarla democrazia. Ci sono molte altre cose da fare, più dal punto di vista preventivo, come l'educazione ai diritti umani, o istituire media indipendenti, imparziali, coraggiosi con un alto grado di professionalità. O assicurandosi che gli attivisti per i diritti umani vengano riconosciuti dai media. Abbiamo imparato dure lezioni dalla dittatura passata e anche se la democrazia non è quella che speravamo fosse, abbiamo eretto delle barricate contro

una futura, possibile mancanza di rispetto per la legge.

Quello che passa per riconciliazione in America Latina è, in realtà, un sinonimo di impunità. E non c'entra con ciò che io sento nei confronti delle persone che mi hanno fatto del male. In realtà non mi interessa più identificarle o vederle in prigione. Ma prendendo posizione a favore delle comunità danneggiate, credo fortemente che la riconciliazione non possa che avvenire attraverso un graduale processo. Non può essere imposta da un decreto. E come facciamo ad arrivarci? Non con le amnistie imposte dallo Stato che finge che la riconciliazione passi da un decreto. In realtà non fanno altro che lasciare liberi gli assassini e gli aguzzini. Alcuni dicono "pace e giustizia non sono la stessa cosa e per avere la pace non basta la giustizia". Non nego che una delle priorità in luoghi come il Sierra Leone, oggi, o El Salvador nei primi anni Novanta era quella di mettere dei silenziatori ai fucili. Ma questa non si può definire una buona politica. Quando diciamo lasciamoci il passato alle spalle non facciamo altro che incentivare gli assassini e gli aguzzini a tornare e a ricominciare. O peggio. Ora che la democrazia ha preso piede, non abbiamo ancora un corpo militare o di polizia su cui contare. Non hanno dovuto rispondere di niente e anche se oggi non torturano più i nemici politici, torturano invece i delinquenti comuni. E si può definire democrazia? Se il processo di Pinochet ha prodotto qualcosa di buono è l'aver messo in

evidenza questo argomento in Cile. E questa evidenza fa sì che non ci possa più essere il rischio di un colpo di Stato. Cileni, Argentini e gente di altri paesi con simili esperienze si stanno chiedendo: "È giusta questa riconciliazione?". È moralmente giusto, che dopo vent'anni di ricerca molti non riescano ancora a trovare i resti dei loro cari, quando c'è chi invece sa benissimo dove sono sepolti i corpi? La vittima ha il diritto di sapere. E lo Stato ha il dovere di informare tutti. E se la violazione è stata davvero seria, lo Stato ha anche l'obbligo di ripristinare la giustizia perseguendo i responsabili.

I leader morali per primi devono chiarire i ruoli, costringendo i militari a fornire le informazioni in loro possesso e chiedendo al governo di smettere di promulgare leggi di ipocrite amnistie. Così come gli stessi leader morali devono dire alla gente che una volta accertata la buona fede del nuovo governo democratico, accertato che ha fatto tutto il possibile, devono riconciliarsi. La riconciliazione è importante nei confronti della gente che lotta per ideologie politiche diverse, proprio per spiegare loro che siamo tutti parte della stessa comunità e che dobbiamo guardare al futuro e dimenticare il passato. Ma è diverso chiedere a una vittima di abusarsi con l'aguzzino e con l'assassino dei propri figli. Soprattutto quando gli stessi aguzzini e gli stessi assassini non hanno intenzione di dare niente, né di discutere né tantomeno di fornire le informazioni richieste. Anzi hanno persino la prete-

sa di meritarsi una medaglia per quello che hanno fatto. I militari adesso sono tranquilli, ma non ammettono di aver fatto qualcosa di sbagliato e cercano con ogni mezzo di non rivelare la verità o di non farla sembrare credibile. Con queste premesse la riconciliazione è impossibile.

Mi sento privilegiato di aver potuto lavorare in questo campo per molto tempo, di aver vissuto in prima linea in Argentina, di lavorare per Human Rights Watch nell'ambito legale internazionale e di dirigere il programma dell'Istituto Inter-americano dei Diritti Umani all'Università di Notre Dame. Questo mi dà modo di integrare i due aspetti fondamentali del lavoro sui diritti umani internazionali. Due aspetti che hanno una funzionalità reciproca ed essenziale. I gruppi autoctoni che si occupano di diritti umani sono indispensabili perché lottano in prima linea. Ma senza la possibilità di arrivare alle organizzazioni internazionali e in certi casi alle organizzazioni intergovernative (come la Commissione Inter-americana, la Corte Inter-americana dei Diritti Umani o la Corte Europea dei Diritti Umani), la possibilità di cambiare le cose è limitata. Ma d'altra parte, senza le organizzazioni accademiche che formano attivisti professionisti nelle diverse parti del mondo, il movimento non può crescere né migliorare, accogliendo nuove generazioni che faranno un lavoro più efficace. Tutto questo è consapevolezza. E la consapevolezza deve essere tramandata. Abbiamo molto da insegnare e molto da imparare.



FAUZIYA KASSINDJA

Togo/Stati Uniti. Mutilazioni genitali femminili e reati contro gli immigrati

“Giovedì mi hanno detto che mi sarei sposata. Mi hanno detto che venerdì mi avrebbero tagliata. A mezzanotte sono scappata”.

Fauziya Kassindja ha scampato per poco la mutilazione dei genitali fuggendo durante la notte da un remoto villaggio nel Togo per raggiungere gli Stati Uniti, dove, nel dicembre 1994, ha ottenuto asilo politico. Invece di accogliere questa orfana di diciassette anni con umanità e comprensione, i funzionari statunitensi l'hanno fatta spogliare completamente, l'hanno incatenata, messa in prigione e poi le hanno fatto vivere quell'incubo kafkiano che è la politica di Immigrazione degli Stati Uniti. Lo strenuo impegno di una studentessa di legge di un'università americana e la comparsa di un articolo sulla prima pagina del New York Times, hanno fatto sì che la Kassindja fosse la prima persona che otteneva asilo politico negli Stati Uniti avendo come motivazione la minaccia della mutilazione dei genitali. In tutto il mondo almeno 130 milioni di donne, la maggior parte delle quali concentrate in ventisei nazioni africane, hanno già subito la mutilazione dei genitali, e altri due milioni all'anno sono costrette ad affrontarla. La prassi prevede la recisione del clitoride. Senza anestesia. Spesso vengono recise anche altre parti dei genitali esterni, mentre di solito viene cucita quasi completamente l'apertura della vagina. Gli effetti collaterali più frequenti sono le infezioni, le cicatrici, la sterilità, il dolore atroce durante i rapporti sessuali, la difficoltà nel parto e in generale una sofferenza pressoché insostenibile. Molte donne addirittura muoiono in seguito a questa procedura, che viene praticata con lame di rasoio, pietre affilate, coltelli, e in alcuni casi, bisturi. Nonostante l'esperienza traumatica, la Kassindja ha

avuto parte attiva nel denunciare questa pratica, e ha inoltre parlato apertamente delle difficoltà che ha dovuto affrontare a causa del sistema d'immigrazione statunitense.

Ho quattro sorelle e due fratelli; ero la sesta figlia, l'ultima femmina. Ero una birichina, molto legata a mio padre, era il mio migliore amico. Mio padre incoraggiava tutte noi sorelle a fare ciò che volevamo nella vita. I nostri genitori non decidevano al posto nostro. Dicevano sempre: “la decisione è tua. Se è positiva ti aiutiamo a realiz-

zarla. Se è negativa, ti consigliamo di non agire così, ma se poi pensi che è proprio quello che vuoi, fai pure. Dopo puoi dare la colpa soltanto a te stessa. Non potrai dire che i tuoi ti hanno costretta”. Mio padre ci ha mandate tutte a scuola, così imparavamo l'inglese e potevamo aiutarlo negli affari. Questo, per le ragazze del Togo, era fuori dal comune.

Quando avevo diciassette anni è morto mio padre ed è cambiato tutto. Mia zia e mio zio, fratelli di mio padre, avevano sempre odiato mia mamma,



Fotografia tratta da: *Voci Contro il Potere. Difensori dei Diritti Umani che stanno cambiando il mondo* di Kerry Kennedy, fotografie di Eddie Adams, a cura di Nan Richardson. Umbrage Editions, distribuito da Logos. © 2000 Eddie Adams

perché la mamma era del Benin e secondo loro non c'entrava con loro, non era della loro stessa tribù. Avevano anche cercato di convincere mio padre a divorziare, ma lui non li ascoltava. Dicevano anche che era colpa di mia madre se noi andavamo a scuola. Che aveva avvelenato la mente a mio padre.

Dopo la morte di papà, la zia si è trasferita a casa nostra. Ci ha detto che mia madre aveva deciso di andare a vivere dai suoi nel Benin, e non era vero. Mia zia e mio zio l'avevano mandata via, e la zia è diventata la mia nuova tutrice. Mi hanno permesso di andare a scuola fino alla fine di quell'anno. Quando ho compiuto diciassette anni, lei ha detto che non sarei tornata a scuola perché non c'era bisogno di sprecare tempo e denaro, e che d'altronde le mie sorelle che avevano studiato avevano poi finito con lo sposarsi comunque. Avevo perso mio padre, avevo perso la mia mamma, e adesso la scuola. Mi sono detta: "Oddio, cosa deve succedere ancora?".

Poco tempo dopo, un gentiluomo ha cominciato a venire a casa nostra. Ho pensato che magari la zia volesse risposarsi, perciò, quando lui se ne andava, dicevo: "Ah, che tipo in gamba". E lei continuava a lodarlo, a dire quant'era ricco, e quant'era importante, e gentile. Pensavo che fosse innamorata. Non sapevo che parlava così per suscitare il mio interesse. Non mi ha detto che voleva che io lo sposassi finché una volta ha accennato: "Gli ho detto che non vai più a scuola". Ero sorpresa. "Perché dovevi dirgli che non ci vado più?". E lì lei ha risposto: "Ti ricordi che dici sempre che è una persona carina? Vuole sposarti".

Credevo che scherzasse. Mi aveva detto che lui aveva quarantacinque anni. E io: "Quarantacinque!!!". E lei: "Non ti preoccupare. Ha già tre mogli e loro si prenderanno cura di te". Allora ho detto: "Ma io non voglio". E da lì in avanti in quella casa non abbiamo fatto altro che litigare. Poi un giorno mi dice: "Lo so che non lo ami, ma dopo la kakiya [mutilazione dei genitali] vedrai che imparerai ad amarlo".

Mi ero appena svegliata e mi ha chiamata nella sua stanza, dove ho

visto questi bellissimo abiti sul letto – abiti e gioielli e scarpe – e mi ha detto: "È tutto da parte di tuo marito. Ti vuole oggi. Allora domani è il giorno della kakiya". E io: "Cosa?! Mi sposo oggi?". Non sapevo proprio cosa fare. C'è stato il matrimonio e dopo mi hanno dato da firmare la licenza di matrimonio, ma mi sono rifiutata. Sono venuti i miei fratelli e le mie sorelle più grandi e ne abbiamo parlato. Si sono scusati per non aver impedito che le cose si spingessero fino a questo punto. Mia sorella maggiore era sconvolta. Ma mi diceva di non piangere – che sarebbe andato tutto bene. Avrebbe fatto in modo che nessuno mi facesse la kakiya. Ma io non le credevo perché in realtà non c'era niente che lei potesse fare. Ormai ero la moglie di qualcun altro. E lei mi dice: "Non ti preoccupare. Io e Amaray ti nascondiamo". La mamma la chiamavamo Amaray; vuol dire "luminosa".

Mi diceva di non firmare la licenza di matrimonio, di non preoccuparmi. Che sarebbe andato tutto bene. È tornata nel cuore della notte e siamo andate via di casa, passando poi il confine con il Ghana. Il primo aereo disponibile andava in Germania. Mia sorella mi ha dato trecento dollari, tutto quello che aveva. Ho preso un aereo dalla Germania agli Stati Uniti, comprandomi un passaporto. Quando l'ufficiale dell'immigrazione all'aeroporto di Newark ha detto: "Hai dei soldi?", le ho mostrato quel poco che mi era rimasto e poi le ho detto che volevo chiedere asilo. Lei ha detto siediti lì e che sarebbe tornata subito. Ho aspettato seduta che controllasse tutti e poi è venuta da me. Ha detto: "Okay, dimmi cosa vuoi dagli Stati Uniti". Ho detto che volevo asilo. E lei ha detto che le dovevo dire che problema avevo. E le ho raccontato tutto. Insomma, non proprio tutto, era imbarazzante. Come poteva capire? Non sapevo nemmeno le parole per dirglielo in inglese. Non sapevo come si diceva. Le ho detto che mio padre era morto e che mia madre era sparita, e che mia zia voleva che sposassi un uomo che non volevo e che invece io volevo tornare a scuola. Questo più o meno riassumeva tutto – non ho parlato della kakiya perché sapevo che probabilmente non avrebbe capito e anzi avrebbe pensato che ero pazzo. Se mi davano asilo dipendeva dal giudice, mi ha

detto, e perciò sarei andata prima in prigione, poi avrei incontrato il funzionario consolare del mio paese.

Ho conosciuto Cecilia Jeffrey, una detenuta, al riformatorio nel New Jersey. Mi trattava come una sorella. Mi abbracciava quando andavo a dormire. Quando mi hanno portata alla Leigh County Prison, in Pennsylvania, mi sono ammalata. Mi hanno messa in isolamento, trattandomi come una bestia. Stavo così male che ho pensato: "Se devo morire, tanto vale che torni a casa". Ho inviato la domanda all'INS [Servizio di immigrazione e Naturalizzazione] e ho scritto una lettera a Cecilia, che nel frattempo era stata trasferita nella mia stessa prigione, dicendole quanto avevo apprezzato il modo in cui si era presa cura di me e che non l'avrei mai dimenticata. Lei era sconvolta, perché sapeva della situazione a casa mia. E si è infuriata. Ha scritto al consigliere dell'ambasciata dicendo che ero sua figlia e che dovevano, per favore, trasferirmi nella zona carceraria di minima sicurezza, perché lei poteva convincermi a non tornare a casa. La prigione era così affollata che un gruppo di noi l'avevano messo in massima sicurezza. Le guardie mi hanno chiesto: "Cecilia è tua mamma?", e io ho detto: "Sì". Allora mi hanno trasferito in minima sicurezza, dov'era lei, e lei era così arrabbiata con me. Mi ha detto: "Ma sei matta? Lo sai per cosa torni a casa?". E io: "Non ce la faccio più". Il giorno dopo lei era nella doccia e mi ha chiamata: "Vieni qui, tesoro". (Mi chiamava sempre tesoro). Sono entrata in bagno e lei stava lì in piedi con le gambe aperte e mi ha detto: "Guarda. È per questo che vuoi tornare a casa?". Non credevo ai miei occhi.

Era qualcosa di orrendo, terribile, non riuscivo a spiegarlo. Ho visto e sono subito corsa fuori dal bagno. E lei mi ha urlato: "Torna qui! Vuoi fare la scema? Torna qui! Vieni qui e guarda!". Sono tornata e lei mi ha detto: "Lo sai che cos'è questo". Non lo sapevo. Ma non sembravano neanche dei genitali. Non sembravano niente. Era una cosa assolutamente liscia come il palmo della mia mano. Si vedeva solo una cicatrice, come una cucitura. E poi c'era un piccolo foro. Tutto qua, niente labbra, niente. Io dico: "E tu vivi con questo?". E lei:

“Per tutta la vita. Piango ogni volta che lo vedo. Piango dentro di me. Mi sento debole, mi sento annullata”.

La guardo e vedo la donna più forte del mondo. Dall'esterno non si riesce a dire se soffre o se prova dolore. So che non è felice, ma non si direbbe dal suo aspetto o da come tratta gli altri. È la persona più amorevole che abbia mai conosciuto. E poi mi dice: “Va bene, se vuoi tornare a casa, ti aiuto a scrivere la domanda. Anche se sei scema. Va bene così”. Le ho presentato Karen [Masalo], il mio avvocato, e insieme mi hanno convinta a rimanere. Alla prima udienza il giudice era così sgarbato, così cattivo, sia con me che con Layli. Layli Miller Bashir era una studentessa di giurisprudenza dell'American University Law Clinic che aveva assunto il mio caso. Layli mi faceva una domanda e prima che potessi rispondere il giudice diceva: “Non è necessario, la corte non vuole sapere questo”. E poi mi faceva lui una domanda e prima che io rispondessi, rispondeva per me. In tribunale non potevo parlare affatto. Lui non credeva

che mia madre non avesse potuto proteggermi dalla mutilazione dei genitali. E non credeva che mio padre avesse protetto le mie quattro sorelle e non me. Mi faceva tanta paura. Urlava tantissimo e sbagliava a dire il mio nome e quello del mio paese, e quando l'ho corretto si è arrabbiato. E poi ha detto qualcosa e io ho alzato la voce: “No, non è quello che ho detto”. E lui ha gridato: “Questa è l'ultima volta che interrompi la corte”. Da come andava l'udienza, capivo che lui non mi avrebbe fatto avere asilo. Anche prima di entrare in tribunale, aveva già deciso. Layli mi ha detto che non dovevo preoccuparmi, che qualunque cosa succedesse lei avrebbe fatto in modo di farmi avere giustizia. Mi pregava di non tornare a casa.

Ero in prigione quando ho conosciuto il giornalista del *New York Times*. All'inizio non volevo che mi intervistasse. Mi avevano già intervistato in tanti, ma non era servito a farmi uscire. E allora ho detto: “A cosa serve? Sto solo esponendo la mia famiglia. E chissà, se poi mi rimandano a casa sarebbe

ancora peggio per me”. Mi avevano anche mandato una lista di membri del congresso che avevano firmato una petizione perché il procuratore distrettuale mi concedesse la libertà sulla parola, ed era stata respinta. Se venticinque membri del congresso non potevano tirarmi fuori di prigione, poteva un'intervista?

Comunque alla fine ho accettato di parlare con il *Times*, e con nostra sorpresa la mia storia è apparsa in prima pagina. Era l'undici e sono uscita il ventiquattro. Mi dicevano che i media avevano molto potere in questo paese. Più del Congresso? Era pazzesco, e io non lo capivo. Tutto ha uno scopo e qualunque cosa succeda è destinata. Perciò io sono uscita perché Dio l'ha reso possibile. Quando pativo tutte quelle sofferenze non la pensavo così. Pensavo: “Perché a me, perché non capita a qualcun altro?”. Ma adesso, quando mi guardo indietro, capisco che se io non avessi passato tutto questo, la questione non avrebbe toccato tanta gente, come invece è successo. È questo il lavoro di Dio. Ed è davvero incredibile.



HARRY WU

Cina. Laogai

“Non è sufficiente liberare un dissidente quando la posta in gioco è così alta. Sul piatto della bilancia siamo tutti uguali, e tutte le vittime dei laogai hanno gli stessi diritti”.

Settimo di otto figli di un banchiere di Shanghai, Harry Wu ha studiato dai gesuiti prima di iscriversi al College of Geology di Pechino, alla fine degli anni Cinquanta. Nello spasimo delle purghe comuniste, la sua università ha offerto il proprio tributo in elementi controrivoluzionari, tra questi Wu, che è stato confinato per diciannove anni nel gulag cinese, il laogai. Lì è riuscito a sopravvivere fisicamente e psicologicamente alla tortura, cibandosi per un certo periodo soltanto di pula macinata. Nella sua biografia *Bitter Winds*, racconta della caccia ai topi per scoprire dove stessero e rubare i chicchi di granaglie dai loro nidi, oppure di quando mangiava i ser-

pentì. Dopo la sua liberazione, nel 1985, Wu ha accettato un posto di ricercatore ospite non retribuito presso l'Università della California, a Berkley, ed era arrivato negli Stati Uniti con soli quaranta dollari in tasca. Per dieci giorni ha svolto il lavoro di ricerca, mentre di notte dormiva su una panchina del parco, poi è riuscito a trovare un lavoro: faceva il turno di notte in un negozio di ciambelle dove poteva contare su tre pasti al giorno e un posto per dormire (tuttora, non può vedere le ciambelle). Wu è tornato, o ha cercato di tornare, in Cina circa cinque volte. Mentre si trovava là, in due occasioni nel 1991, e in una nel 1994, Wu ha documentato le condizioni di prigionia nei campi di lavoro per Sixty Minutes e altri programmi d'informazione e, a causa delle sue denunce, è stato inserito nella lista dei ricercati cinesi più pericolosi. Nel 1995, durante il suo quinto viaggio, è stato catturato. Mentre Wu scontava sessantasei giorni di detenzione, in attesa di conoscere la propria sorte, ha preso il via una campagna mondiale per la sua liberazione, che tra l'altro chiedeva a Hillary Clinton di boicottare la Conferenza sulle Donne, a Pechino. La Cina l'ha rilasciato e il suo ritorno negli Stati Uniti è stato festeggiato in tutto il paese. Oggi WU molto spesso testimonia a Capitol Hill [sede del Congresso statunitense a Washington] in merito ai più recenti abusi da lui scoperti, come la vendita, da parte di funzionari del governo, di organi dei detenuti mandati a morte, l'esportazione illegale di prodotti del lavoro effettuata in prigione (come ad esempio i motori diesel e le divise dei Chicago Bulls), la frequenza delle esecuzioni pubbliche, le inique restrizioni sui diritti riproduttivi e le loro terrificanti procedure di applicazione. La Laogai

Research Foundation, fondata e diretta da Wu, stima che dal 1950 ad oggi siano state incarcerate circa cinquanta milioni di persone e che oggi ci siano circa otto milioni di persone costrette ai lavori forzati. L'obiettivo dichiarato di Wu è quello di far inserire la parola laogai in tutti i dizionari del mondo e, a questo scopo, lavora diciotto ore al giorno attraversando in lungo e in largo il paese per parlare con gruppi di studenti e capi di Stato e far sì che questo presente orribile diventi una memoria del passato.

Gli esseri umani vogliono vivere come esseri umani e non come bestie da soma, non come strumenti ad uso e consumo di altri. Le persone devono rispettarsi reciprocamente quanto basta per vivere l'una accanto all'altra pur mantenendo il diritto alla libertà di scelta: libertà di scegliere la propria religione, la propria cultura. Se parli di diritti individuali, sei automaticamente un oppositore del governo.

Molti uomini politici e studiosi statunitensi fanno eco alle menzogne cinesi secondo cui alla Cina vada applicato un diverso concetto di diritti umani. La leadership cinese sostiene che la categoria più importante dei diritti umani è quella dei diritti economici. Jiang Zemin, presidente della Cina, ha detto: “La mia prima responsabilità verso i diritti umani è dare da mangiare alla gente”. In risposta io direi che posso anche alimentarmi da solo, se sono libero, non ho bisogno di qualcuno che lo faccia per me. Purtroppo, alcuni Occidentali dicono: “Il cinese non parla mai dei valori individuali, parla di diritti collettivi, quindi non imponete gli standard occidentali dei diritti umani ai cinesi. La democrazia è un concetto occidentale”. Questa è



Fotografia tratta da: *Voci Contro il Potere. Difensori dei Diritti Umani che stanno cambiando il mondo* di Kerry Kennedy, fotografie di Eddie Adams, a cura di Nan Richardson. Umbrage Editions, distribuito da Logos. © 2000 Eddie Adams

pura ipocrisia, esiste solo una versione della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, dichiarazione per altro ratificata dalla Cina. Non esistono una versione cinese e una versione americana. I diritti umani sono universali.

L'occidente si concentra principalmente sulla libertà di parola e sulla libertà di religione e cerca di far liberare i dissidenti religiosi, i dissidenti politici e gli studenti dissidenti. Quindi la maggior parte dell'attenzione degli Occidentali si focalizza sugli individui, su quel sacerdote cattolico o su quel monaco tibetano. Da un lato è molto importante esigere la loro liberazione perché la vita appartiene a una persona soltanto una volta, non due. Dobbiamo salvarli. Ma noi cinesi diciamo: "Mai porre l'attenzione su un solo albero; concentrarsi su tutta la foresta".

Lasciate che vi racconti la storia delle tre W: Wu, Wei, Wang Dan. Io sono la prima "W". Nel 1957 mentre studiavo all'università di Pechino, ho denunciato apertamente l'invasione dell'Ungheria da parte dei Sovietici. Perciò sono stato marchiato come "controrivoluzionario" e condannato a vita al laogai, il termine cinese per gulag. In definitiva ho dato diciannove anni della mia esistenza a questo sistema. Nel 1979, l'anno in cui sono stato rilasciato, l'Occidente plaudiva la Cina per la sua apertura. Mao era morto e la Rivoluzione Culturale si era conclusa, e sembrava che Deng Xiaoping fosse sul punto di proclamare la nascita di una nuova Cina. Ma lo stesso anno la seconda "W", Wei Jingsheng è stato incarcerato per aver espresso liberamente la sua opinione, per aver chiesto la "quinta modernizzazione", l'instaurazione di un regime democratico in Cina. Nel 1989 quando mi trovavo già negli Stati Uniti e Wei era al suo decimo anno di carcere, un altro giovane, Wang Dan, è stato incarcerato per il ruolo che ricopriva all'interno del movimento studentesco per la democrazia. Il governo cinese ha imprigionato ognuno di noi in un momento diverso per aver pacificamente espresso le nostre opinioni; tutti noi negli anni Novanta siamo stati condannati una seconda volta. Quanto ai diritti individuali, dal 1957 non è cambiato molto.

Il primo anno della mia prima esperienza in prigione piangevo quasi ogni giorno. Mi mancava la mia famiglia, specialmente mia madre, che si era suicidata perché ero stato arrestato. Pensavo alla mia fidanzata. Ero cattolico, e allora pre-

gavo. Ma dopo due anni non c'erano più lacrime. Non ho più pianto, perché ero diventato una bestia. Non perché ero un eroe, e nemmeno perché avevo una volontà di ferro, ma perché ho dovuto piegarmi. Credo che nessuno possa resistere in determinate circostanze. Già durante la prima notte al campo siamo stati costretti a confessare. La confessione distrugge la dignità. Se non confessi vieni sottoposto a torture fisiche. E nella confessione devi essere coerente, sempre, dall'inizio alla fine. Non puoi mai dichiarare la tua innocenza. Puoi solo gridare, ancora e ancora: "Ho sbagliato. Sono uno stupido. Sono un pazzo. Sono una merda. Sono un criminale. Non sono niente". Allo stesso tempo devi affrontare i lavori forzati. Il lavoro è uno dei modi che ti aiuta a diventare un nuovo socialista. Il lavoro è un'opportunità che ti offre il partito per riformarti. L'obiettivo ultimo è trasformarti in un nuovo cittadino del sistema comunista.

Mi hanno detto che il mio crimine non era grave, non era serio. Ma il problema era il mio atteggiamento politico. "Non ho fatto nulla di sbagliato", dicevo. "Mi avete ingannato. Io non ammetterò mai nessun crimine". Non ho confessato. Mi hanno separato da tutte le persone della mia vita, dai miei compagni di studi, dai miei amici, dai miei insegnanti, dai miei genitori. Ero completamente isolato. Pensavo: "Sono un errore. A loro non piaccio. Sono qualcosa di sbagliato. Lasciate che ci pensi, okay?". E dopo: "Sì, ho sbagliato". Passo dopo passo ho perso la mia dignità, la mia sicurezza in me stesso, la mia posizione sociale. Ho iniziato a credere di essere un criminale. Era come se noi cinesi vivessimo in una scatola per tutta la vita senza mai vedere il cielo. Se non esci mai dalla scatola, finisci per credere che quella sia la realtà. Questa è la riprogrammazione, che alla fine ti riduce a un automa. Una goccia d'acqua può riflettere il mondo intero, ma tante, tantissime gocce possono diventare un fiume, un oceano.

Diciannove anni. Quanti giorni, quante notti? Ho preso a pugni qualcuno, ho rubato. Non ho mai pianto. Ho smesso di pensare a mia madre, alla mia fidanzata, al mio futuro. Alcune persone sono morte. E allora? Mi hanno spezzato la schiena. Ho avuto sangue umano sulle labbra. Ho dimenticato così tanto. Nel 1986, sono venuto negli Stati Uniti come ricercatore ospite. Ricordo il gior-

no, era ottobre, in cui ho tenuto una conferenza sul laogai. Mi sono detto: "Se non fossi Harry Wu. Saresti un cantastorie". Improvvisamente non ho più potuto fermarmi. Per venti minuti gli studenti sono rimasti in silenzio. Ho concluso la conferenza e allora mi sono reso conto di essere tornato un essere umano. Alla fine della conferenza per la prima volta ho detto: "Sono così fortunato a essere sopravvissuto".

La prima volta che sono venuto negli Stati Uniti, nessuno mi conosceva. Proprio come a laogai, ero anonimo. Il governo cinese mi ha inserito nella lista dei ricercati perché ho messo il dito nella piaga. Se si vuole parlare dei dissidenti, i cinesi sono disposti a parlare con voi, ma non se parlate del laogai. Potreste parlare a Hitler dei campi di concentramento? Potreste parlare a Stalin dei gulag?

Non so come ho fatto a sopravvivere. Pensi a te stesso come a un essere umano, che lotta per la sua dignità, per il suo futuro, per la sua vita, per i suoi sogni. La vita ti appartiene solo una volta. Prima o poi voi e io moriremo. Alcuni ci mettono trent'anni, altri ottanta. Una volta in esilio, perché non avrei dovuto godermi quel che mi restava da vivere? Perché ho sentito il bisogno di tornare in Cina? Ho provato a godermi la vita. Ma mi sono sentito in colpa. Soprattutto quando la gente parlava di me definendomi un eroe. L'Occidente mi ha sempre esaltato, perché è sempre in cerca di un eroe. Ma un vero eroe sarebbe morto, morto. Se fossi un vero eroe, come quelle persone che ho incontrato nei campi, mi sarei suicidato. Sono finito, non esiste nessun Harry Wu. Ecco perché alla fine ho deciso di tornare in Cina.

Nel 1991 ho visitato il campo laogai dove era detenuto Wei Jingsheng. Lui si trovava nel Deserto del Gobi e io volevo girare un filmato per mostrare la situazione alla gente. In passato mi ero spacciato per prigioniero, per turista o per un membro della famiglia. Questa volta per poliziotto. Non mi hanno riconosciuto. I poliziotti mi salutavano facendomi cenno con la mano e io salutavo di rimando. Ma quando nel 1995 stavo ancora tentando di raccogliere prove, sono stato sorpreso mentre cercavo di entrare in Cina dal confine con la Russia. Mi hanno arrestato e mi hanno mostrato le fotografie che avevo scattato. Questa volta mi hanno condannato a quindici anni.

Ora sto lavorando su questioni legate al controllo delle nascite, perché questo è un altro ambito dei diritti umani decisamente problematico in Cina. Senza il permesso del governo, in Cina, non è possibile avere figli. Avevo una copia della licenza “di avere figli” e del “divieto di avere figli” della provincia di Fujian. Dopo il primo figlio si ha il dovere di farsi sterilizzare. Se una donna viene scoperta incinta una seconda volta, il governo la costringe ad abortire. Non puoi avere un secondo figlio, anche se vivi in campagna. In questo caso, devi aspettare degli anni e solo dopo puoi avere il secondo figlio. Subito dopo il parto, si procede alla sterilizzazione forzata.

Un sinologo statunitense una volta mi ha detto che la crescita della popolazione in Cina è spaventosa, e costituisce un problema non solo per la Cina, ma per il mondo intero. E io ho risposto: “Saresti d'accordo con l'introduzione negli Stati Uniti dell'aborto forzato?”. Ha risposto di no. “Allora perché applicare questo standard ai cinesi? È una politica assassina. È una politica contro ogni singola donna, contro ogni singolo individuo”. Le statistiche del governo ci dicono che in una sola area della Cina, il 75 per cento delle donne tra i sedici e quarantanove anni sono state sterilizzate: 1,2 milioni di persone. Ogni mese si praticano circa cento aborti.

Oggi, i cinesi hanno il diritto di scegliere tra diverse marche di shampoo, ma ancora non possono esprimere quello che realmente vorrebbero esprimere. Il diritto di scegliere uno shampoo ci condurrà al diritto di scegliere liberamente la nostra religione, come sostengono alcuni? C'è una bella differenza.

La mia scelta è stata semplice: prigionia o esilio. Ma quello che la gente non capisce è che l'esilio in sé è una tortura. Anche l'esilio è una violazione dei diritti umani. Non abbiamo mai applaudito i sovietici quando esiliavano i dissidenti. Tuttavia, quando i cinesi hanno esiliato Wang Dan, il dipartimento di Stato e la Casa Bianca hanno affermato che si è trattato di una vittoria della politica dell'engagement degli Stati Uniti.

Certo, penso che valga la pena salvare qualcuno da quel meccanismo, ma è proprio il meccanismo che vorrei vedere distrutto. Vengo dal laogai. Wei Jingsheng veniva dal laogai. Ora Wang Xiaopo è in un laogai. Dei sacerdoti

cattolici si trovano nel laogai. Dei sindacalisti stanno nel laogai. La maggior parte delle persone che si trova in un laogai non ha un nome, non ha un volto. Non è sufficiente salvare un dissidente quando la posta in gioco è così alta. Sul piatto della bilancia siamo tutti uguali, e ogni vittima del laogai merita gli stessi diritti, non soltanto i dissidenti politici, ma anche i criminali. Con questo non voglio dire che i crimini vadano giustificati, ma ad ogni prigioniero deve essere garantita la stessa protezione. Si tende a dimenticare questo punto quando si parla soltanto di prigionieri di coscienza. È difficile dire quale sia la percentuale di prigionieri d'opinione rispetto a quella dei semplici criminali. Potete chiederlo alle autorità cinesi e loro vi risponderanno che in Cina non ci sono prigionieri politici. Diranno, per esempio, che praticare la propria religione è legale, ma se pratici il cattolicesimo ti arrestano, accusandoti però di turbare l'ordine e di partecipare a riunioni illegali.

Ogni regime totalitario ha bisogno di un sistema repressivo. La cosa singolare è che nessuno parla di questo sistema riferendosi alla Cina comunista. Dicono che il sistema repressivo non esiste, o che lo usano soltanto nel caso di particolari individui. Ho tenuto conferenze sul laogai in tutte le maggiori università degli Stati Uniti. Quando ero a Yale ho parlato con Jonathan Spence, autore del manuale sulla Cina più usato nelle università statunitensi. Gli ho detto: “Jonathan, parli molto bene il cinese, hai una moglie cinese e addirittura usi molti termini cinesi nei tuoi lavori. E il laogai? Le vittime dei laogai sono molto più numerose di quelle dei gulag sovietici e dei campi di concentramento. Di sicuro ne hai sentito parlare, ma non compare mai nei tuoi lavori, nei tuoi articoli, nei tuoi libri. Non vuoi parlarne, perché?”. Perché Steven Spielberg non ha filmato il laogai come ha fatto per i campi di concentramento?

Voglio che il laogai diventi una voce in ogni dizionario, in ogni lingua. “Lao” significa “lavoro”, mentre “gai” significa “riforma”. Loro ti riformano. Hitler sin dall'inizio aveva un'idea malvagia: distruggere gli Ebrei, distruggere le persone. I comunisti all'inizio avevano l'idea meravigliosa di creare una sorta di paradiso, eliminando miseria e povertà. Sembravano angeli, all'inizio, e si sono rivelati dei

demoni. I cinesi perpetrano numerose violazioni: torture fisiche, torture mentali e torture spirituali. Loro dicono “Ti aiutiamo a diventare una nuova persona socialista. Non ti vogliamo uccidere, per il nostro senso di umanità. Hai sbagliato, confessa. Accetta il comunismo e anche tu, insieme alla riforma, contribuirai a ricostruire la comunità sia spiritualmente che mentalmente”.

Prima del 1974, “gulag” non era una parola. Oggi lo è. Così ora dobbiamo denunciare la parola laogai: quante vittime ci sono nei laogai, quali sono le condizioni dei prigionieri, quali sono le motivazioni per tale sistematico degrado? Voglio che la gente sia consapevole, consapevole di quante persone sono imprigionate nei laogai. Consapevole dei prodotti ‘made in China’ usciti dalle mani dei prigionieri sfruttati: i giocattoli, i palloni, i guanti chirurgici. Consapevole di cosa sia la vita sotto i lavori forzati. Consapevole dei supposti crimini per cui la gente viene rinchiusa in un laogai. È una questione di diritti umani, non di import-export.

Sono assolutamente consapevole che oggi sia difficile parlare di laogai. Ho detto al presidente Clinton: “Vorrei che lei fosse il primo leader che condanna il laogai cinese. La imploro. Solo una frase. Non le costerebbe nulla”. E ho criticato la politica statunitense come tipica politica dell'appeasement. I leader degli Stati Uniti mi hanno chiesto: “Suggerirebbe l'isolazionismo o la politica del contenimento?”. Questo tipo di polarizzazione è troppo dozzinale. Non ho mai suggerito l'isolazionismo e nemmeno suggerisco le sanzioni. Ma dovete raccontarmi l'altra parte, il resto della storia. I profitti dell'industria beneficeranno soltanto il regime comunista. Di questo non si parla. Il regime comunista cinese è stabile. Perché? Perché lo sostenete finanziariamente.

La Cina, in un futuro molto vicino, diventerà più importante. Quando saremo testimoni dell'egemonia cinese in Oriente, allora ci chiederemo il perché. Perché ignoriamo la forza crescente di questo regime autoritario? Lasciate che vi citi un altro proverbio cinese: “Se vuoi che l'acqua smetta di bollire, devi solo rimestarla. Il modo migliore però, è spegnere il fuoco”. L'Occidente ha bisogno di una politica cinese a lungo termine, una politica che sostenga tutti i desideri di libertà e democrazia in Cina.



Recensione del libro: *Non c'è futuro senza perdono*

Non c'è futuro senza perdono (titolo originale *No future without forgiveness*) di Desmond Mpilo Tutu
Ed. italiana Giangiacomo Feltrinelli Editore; pagine 214

La foto di copertina: classe di scuola elementare; in primo piano vicini di banco due bambini: uno capelli biondi e carnagione bianca, l'altro capelli neri e carnagione nera.

La dedica: Alle donne e alla "piccola gente" del Sudafrica.

L'autore: Desmond Tutu (cenni)

Nato in Sudafrica nel 1931. Laureato nel 1954, ordinato sacerdote nel 1960. Ha studiato ed insegnato in Inghilterra e Sudafrica. Nel 1975 primo nero sudafricano ad essere nominato diacono e nel 1978 primo segretario generale di colore del Concilio delle Chiese Sudafricane.

Premio Nobel per la Pace nel 1984. Arcivescovo Anglicano di Città del Capo dal 1986 al 1996.

Presidente della Commissione per la verità e la riconciliazione del Sudafrica.

Una premessa:

Nel bellissimo libro *La domanda di giustizia* (Giulio Einaudi editore, pagine 73), resoconto di un dialogo su questo tema tra Carlo Maria Martini e Gustavo Zagrebelsky, quest'ultimo ricorda che esistono diverse forme di giustizia.

La giustizia retributiva: per la quale funzione della giustizia è distribuire sanzioni e ricompense giacché il male richiama il male ed il bene richiama il bene.

E la giustizia distributiva: il cui fine è promuovere un'equa ripartizione delle risorse comuni, creare cioè una società giusta dal punto di vista materiale (pagg. 28-29).

Il Presidente emerito della Corte Costituzionale si sofferma però poi su una terza forma di giustizia: quella riconciliativa o ricostitutiva (*restorative justice*).

Una giustizia orientata alla riconciliazione, alla reciproca accettazione, al riconoscimento dell'umanità delle persone, il cui miglior esempio del nostro

tempo è stato rappresentato dalla Commissione del Sudafrica (pagg. 30-40).

Trama:

Desmond Tutu racconta la sua esperienza quale Presidente della Commissione per la verità e la riconciliazione istituita in Sudafrica dopo le elezioni del 1994 che segnarono il superamento del regime di apartheid.

Affronta i vari aspetti storici, giuridici, sociologici e culturali che hanno condotto all'istituzione di questo organismo.

Riporta stralci di quanto accaduto nel corso delle udienze dando voce a vittime e carnefici. Dà conto del clima culturale nel quale ebbe ad operare la Commissione.

Parla, senza nascondimenti, di se stesso, delle difficoltà incontrate, del suo coinvolgimento emozionale (come quando scoppia a piangere nella prima udienza al racconto di un uomo rimasto semiparalizzato per le torture subite, tanto da pensare di essere inadatto al ruolo che gli è stato riservato).

Desmond Tutu è anche uomo di grande fede in Dio; e a Dio più volte si rivolge per chiedere ragione di tanto orrore, per chiedere aiuto per sé e per gli altri, per essere sostenuto nel portare a termine nel miglior modo possibile un compito che avverte così importante per il suo Paese.

Il libro inizia con una data: il 27 aprile 1994.

Quel giorno, all'età di 62 anni, dice Desmond Tutu, era infine venuto anche per lui il momento di potersi recare alle urne ed esprimere il proprio voto per il Parlamento (che si risolse poi nella nomina, il 10 maggio, di Nelson Mandela a Presidente del Sudafrica).

"Persone delle etnie più diverse, forse per la prima volta, si trovavano accomunate in una fila. Domestici e professionisti, padrone e cameriere... Le lunghe ore di attesa ai seggi ci

hanno aiutato a muovere i primi passi l'uno verso l'altro... la verità, quella verità che con tanta fatica avevamo cercato di comunicare, cominciava a farsi strada nella testa della gente. Ognuno aveva accanto dei fratelli e delle sorelle, uomini e donne appartenenti alla terra del Sudafrica; la razza, l'etnia, il colore della pelle erano irrilevanti. Per la prima volta le persone si guardavano non più come bianchi o neri o indiani e meticci bensì come esseri umani... Le elezioni di norma sono eventi politici mondani, da noi si può dire che hanno avuto il carattere di un'autentica, sublime esperienza spirituale... I neri entravano nei seggi e ne uscivano diversi: entravano gravati dall'angustia e dal peso dell'oppressione, minati nella vitalità come da un acido per la continua consapevolezza di essere considerati pattume e ne uscivano rinnovati. "Sono un essere libero".

In quel fatidico giorno sentimmo la verità delle parole di Martin Luther King: "Se non vivremo insieme come fratelli e sorelle moriremo insieme come stolti" (pagg. 12-13).

Se il 27 aprile 1994 segnava un giorno nuovo nella vita del Sudafrica, molteplici questioni rimanevano sul campo.

Il dolorosissimo passato, segnato dall'apartheid e da tutto ciò che ne era conseguito – gravissime violazioni dei diritti umani, delitti, torture, sparizioni, attentati – era ben presente nella vita e nella memoria del Paese e dei suoi abitanti e non poteva essere cancellato con un semplice colpo di spugna.

La questione andava affrontata nel miglior modo possibile perché solo di lì in realtà sarebbe nato il nuovo Sudafrica.

Varie soluzioni erano astrattamente praticabili.

Dall'amnistia tout court al processo giudiziario stile "Norimberga"; modelli che però, per vari motivi, nel caso del

Sudafrica non sarebbero stati di facile realizzazione e che al contempo avrebbero comportato il rischio di una nuova stagione di tensioni.

Si scelse così una “terza via”: e, con la legge “Promotion of National Unity and Reconciliation Act”, fu istituita la Commissione per la verità e la riconciliazione che iniziò ad operare nel 1995.

Composta nel suo nucleo originario da 16 persone, essa inaugurò i suoi lavori il 16 dicembre 1995 “Giorno della riconciliazione” a Bishops Court, residenza dell’Arcivescovo anglicano a Città del Capo ma, a suo tempo, casa di quel Jan van Riebeeck che nel 1652 era stato il primo bianco a stabilirsi come colono in Sudafrica.

In qualche modo la legge aveva previsto un’amnistia ma un’amnistia particolare, condizionata.

La poteva ottenere chi, avendo compiuto tra il 1960 ed il 1994 un atto criminale per motivazioni politiche, avesse reso davanti alla Commissione una confessione piena e dettagliata di tutti i fatti relativi al delitto per il quale richiedeva il beneficio.

La legge istitutiva della Commissione prevedeva inoltre che nel cercare di ricostruire al meglio il quadro delle violazioni dei diritti umani si desse voce alle vittime.

Queste potevano poi, pur senza diritto di veto vero e proprio, opporsi finan-

co all’amnistia quando avessero ritenuto mancanti le condizioni richieste.

Ad esse veniva inoltre riconosciuta una riparazione che pur *non rappresentando un risarcimento vero e proprio ma un indennizzo simbolico, era un modo con cui si cercava di dire: riconosciamo che i vostri diritti sono stati gravemente violati* (pagg. 51 ss.).

Il libro riporta, come si diceva, più testimonianze.

Ne scegliamo una.

Quella di Lucas Sikwepere che, dopo aver ricordato alla Commissione come aveva perduto la vista a seguito dello sparo in faccia ad opera di un famigerato poliziotto di Città del Capo, disse “*Sento che... il fatto di essere qui e di avervi raccontato la mia storia mi ha come ridato la vista. Mi sembra che per tutto questo tempo la cosa che mi ha fatto star male sia stata il fatto di non aver potuto raccontare quello che ho vissuto. Ma ora ... avervi raccontato la mia storia, è come se mi avesse guarito*”.

L’ubuntu.

In questa parola, *ubuntu*, che è al tempo stesso concezione dell’esistere e dell’esistenza, possiamo dire che ha affondato le sue radici la scelta operata dal Sudafrica per cercare una soluzione all’immenso conflitto che il Paese aveva conosciuto.

“*Ubuntu – dice Tutu – è molto difficile da rendere in una lingua occidentale. Riguarda l’intima essenza dell’essere umano. Il tale ha ubuntu significa che è persona generosa, accogliente, benevola, sollecita, compassionevole; che condivide quello che ha. È come dire: La mia umanità è inestricabilmente collegata, esiste di pari passo con la tua... Una persona che ha ubuntu ha coscienza di appartenere a un insieme più vasto, e quindi si sente sminuita quando gli altri vengono sminuiti o umiliati, torturati e oppressi, trattati come inferiori a ciò che sono*” (pag. 32).

Noi sosteniamo che esiste un altro tipo di giustizia da quella punitiva il cui scopo principale è il castigo. In cui la parte lesa diventa lo Stato ridotto a un’entità impersonale che ha scarsa considerazione per le vittime e quasi nessuna per i criminali.

Noi sosteniamo che esiste la giustizia restituiva. Così nello spirito dell’ubuntu fare giustizia significa innanzitutto risanare le ferite, correggere gli squilibri, ricucire le fratture dei rapporti, cercare di riabilitare tanto le vittime quanto i criminali, ai quali va data l’opportunità di reintegrarsi nella comunità che il loro crimine ha offeso (pag. 46).

Davide Mosso



Recensione del libro: *Senza alcuna diplomazia*

Da Torino ad Hong Kong: libro intervista al card. Joseph Zen Ze-kiun

Ne ha fatta di strada il giovane Joseph, scappato da Shanghai nel 1949 all'inizio della dittatura comunista, per arrivare nel 2006 ad essere nominato Cardinale di Hong Kong da S.S. papa Benedetto XVI, una strada passata attraverso mille peripezie, in cui c'è anche un poco di Torino.

Il card. Joseph Zen Ze-kiun ha infatti svolto i suoi studi teologici presso il seminario salesiano di via Caboto a Torino e nella nostra città venne ordinato sacerdote nel 1961 dal card. Fossati.

È una delle tante sorprese che rendono di grande interesse il libro che Dorian Malovic (*Senza Alcuna Diplomazia*, Ed. San Paolo) ha dedicato al card. Zen: la vicenda di un uomo alieno dai compromessi, che ci fa ripercorrere la storia recente e drammatica del popolo cinese attraverso la battaglia che Joseph Zen ha ingaggiato contro nemici risoluti e violenti, per difendere uno dei diritti fondamentali della persona, il diritto alla libertà religiosa, vera cartina al tornasole della effettiva democraticità di un sistema.

Anche la nostra Costituzione pone all'art. 19 la libertà religiosa tra i diritti fondamentali della persona, specificazione del principio posto all'art. 13 (*la libertà personale è inviolabile*), corollario necessario del "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" (art. 21), ed in tale direzione si sono orientate le principali costituzioni moderne, comprese quella cinese del 1982 che all'art. 35 afferma che i cittadini cinesi "hanno libertà di parola, stampa, riunione, associazione, viaggi, dimostrazioni", così come all'art. 36 afferma che "hanno libertà di credenza religiosa" con la precisazione contenuta nello stesso articolo che "Le associazioni (tuanti) e gli affari religiosi non vengono manovrati (zhipei) da influenze straniere", a dimostrazione che la paura delle autorità cinesi è quella antica che, nella interpretazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose, è erede fedele della millenaria tradizione imperiale: a condizionare la libertà di espressione religiosa, ancor prima della applicazione di teorie comuniste, interviene

spesso la storica e ben radicata dottrina cinese della subordinazione della religione al potere politico.

Al di là di questo aspetto proprio della mentalità cinese, vi è la constatazione della generale difficoltà di vedere concretamente tutelato il principio di libertà religiosa. Basti pensare a quanto sta accadendo in India, dove da tempo è in corso un massiccio pogrom anticristiano con assassini, violenze di ogni genere e distruzioni di antiche chiese, o in Egitto, dove è diventata legge civile dello Stato il divieto per un musulmano di abbracciare un credo diverso; senza trascurare il fatto che nella più vicina Inghilterra, dove la legge dinastica continua a vietare la corona ai cattolici (...ma si parla di una imminente modifica), il ministro Ruth Kelly ha deciso di dimettersi dall'esecutivo non essendole riconosciuta completa libertà di coscienza.

È l'importanza della posta in gioco che dà quindi senso e valore alla battaglia di Joseph Zen, alfiere e testimone sulla sua pelle dei principi posti dal decreto Conciliare *Dignitatis Humanae*, emanato da Paolo VI il 7 dicembre 1965: "...questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana quale l'hanno fatta conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società".

Dal libro di Malovic risulta che la situazione della libertà religiosa in Cina è piuttosto complessa: il regime comunista – nonostante i principi costituzionali sopra riportati – concede una certa

libertà di culto soltanto ai fedeli aderenti alla Associazione patriottica cattolica cinese, che non riconosce ufficialmente il primato del Papa sulla Chiesa. In realtà molti degli aderenti a questa associazione si riconoscono clandestinamente alla Chiesa detta *sotterranea* rimasta fedele al Papa. Quest'ultima, nonostante sia costretta ad operare nella clandestinità, sarebbe quella con una maggiore crescita di fedeli (5000 chiese aperte dal 1980). Numerosi sacerdoti e vescovi della Chiesa "clandestina" negli anni passati sono stati condannati al carcere o ai lavori forzati.

Per comprendere l'attuale momento della Cina descritto dal libro, bisogna considerare che nel 1949, l'anno della presa del potere dei comunisti guidati da Mao Tse-Tung, i cattolici in Cina erano circa tre milioni e mezzo, i sacerdoti 5.788 (di cui 2.698 cinesi), le suore 7.463 (di cui 5.112 cinesi), i frati 840; nel Paese c'erano oltre 300 seminari.

La Chiesa contava anche numerose opere sociali: 216 ospedali e case di ricovero; 6 lebbrosari; 781 dispensari medici; 254 orfanotrofi; 3 università; 189 scuole superiori e secondarie; 2011 scuole elementari; 2243 scuole di catechesi; 32 tipografie; una cinquantina di giornali e riviste.

Preso il potere, il Partito comunista avviava un'intensa campagna per l'ateismo che comprendeva notevoli limitazioni ai religiosi provenienti dall'estero, la chiusura di numerose chiese, la statalizzazione delle tre università cattoliche. La politica di repressione proseguiva con la chiusura di seminari, conventi e scuole cattoliche. Molti missionari stranieri venivano costretti a lasciare il Paese, alcuni vennero incarcerati e poi espulsi.

Alla fine dell'anno 1951 il governo confiscò tutte le proprietà della Chiesa sull'intero territorio nazionale, ma la persecuzione del regime non si arrestò: nel 1955 viene azzerata la Chiesa cattolica a Shanghai, una delle più fiorenti del Paese; alla fine dell'anno i missionari stranieri ancora presenti sul suolo cinese, inclusi 2 vescovi, sono solo 16, di cui 14 in prigione, mentre anche gli ultimi seminari e i conventi vengono chiusi.

Il 2 agosto 1957 nasce la già citata “Associazione patriottica dei cattolici cinesi”, direttamente controllata dal regime; da allora la Chiesa cattolica entra nella clandestinità e comincia ad essere chiamata “sotterranea”. I cattolici sono chiamati ad iscriversi all’associazione; per chi rifiuta e rimane fedele alla Santa Sede sono aperte le porte dei campi di lavoro.

Tra il 1966 e 1969, durante il periodo di repressione tristemente noto come Rivoluzione Culturale, vengono chiuse le pochissime chiese ancora rimaste aperte; successivamente molte subiscono il vandalismo delle Guardie Rosse e vengono distrutte.

Nel 1979, dopo timidi passi di progressiva apertura, per la prima volta dopo oltre 25 anni i cristiani possono celebrare pubblicamente il Natale in tutta la Cina, ma sono segni positivi che vengono contraddetti da altri in una estenuante sorta di altalena, così nel 1980 il partito comunista approva il **Documento n. 19**, l’atto su cui si regge la politica religiosa di Deng Xiaoping, in cui si afferma che le religioni sono destinate a scomparire, ma che nell’immediato “sono tollerate in quanto sostengono la guida del partito comunista e la modernizzazione del Paese”.

In quegli anni, nella tragica situazione della Chiesa in Cina, c’è una circostanza riportata dal cardinale Zen nel libro di Malovic che fa sorridere: la Chiesa sotterranea fedele al Papa sotto la spinta della riforma conciliare celebra – clandestinamente – la Messa in cinese, mentre la comunità che fa riferimento all’Associazione patriottica, sotto l’egida del partito della rivoluzione comunista, celebra – pubblicamente – in latino secondo il rito tridentino.

Diversi segnali di distensione tra Santa Sede e Repubblica cinese vengono smentiti nel 2000 con l’ordinazione, imposta dall’Associazione patriottica, di 12 vescovi fedeli al regime, che però – come ricorda il libro di Malovic – provoca un “boomerang” che rende chiaro al regime che anche i cattolici “ufficiali” preferiscono la fedeltà al Papa: incredibilmente, 7 dei 12 candidati si sottraggono alla nomina e ben 120 seminaristi del seminario nazionale di Pechino evitano la partecipazione al rito; nei mesi successivi, a conferma dell’inesistenza di una vera libertà religiosa in Cina, subiranno corsi di propaganda politica e sedute di autocritica forzata nella migliore tradizione comunista.

Nel settembre 2000 Giovanni Paolo II ordina la canonizzazione di 120

cinesi, martiri della rivolta dei Boxer (30.000 cattolici massacrati perché si rifiutarono di rinnegare la Fede), ed il regime cinese reagisce inscenando una campagna diffamatoria verso i santi e la Santa Sede. La campagna viene ripresa dai media cinesi; solo ad Hong Kong i martiri vengono onorati pubblicamente.

In questo quadro si inserisce la testimonianza del Cardinale, riportata al momento in cui gli è consentito il primo ritorno in Cina: “*Quello che mi sconvolse profondamente fu constatare l’assenza totale della Chiesa. La Chiesa così attiva in passato, era, né più né meno, scomparsa. Tutte le chiese e le cappelle erano state chiuse da anni. In giro non c’erano più preti né fedeli. I cattolici dovevano vivere la loro fede nel silenzio del loro cuore. La libertà d’espressione costava anni di prigione a coloro che rischiavano... Tutti i sacerdoti e i salesiani erano in prigione.*”

Correva l’anno 1974, in cui Joseph Zen inizia una complessa partita di scacchi con il regime comunista cinese, giocata con la paziente remissività di chi è convinto che la sua parte, la Chiesa, ha una prospettiva storica che va ben oltre la vicenda terrena del singolo giocatore, ma anche con il rigore – che ha ispirato il titolo del libro – di quella strana arte diplomatica cinese, che può sembrare “ruvida e dura” ad un osservatore occidentale, ma che parte dalla convinzione – a ben vedere non solo cinese – che non si può concedere nulla ad un interlocutore che non dimostra di rispettarci, con l’ulteriore convinzione che non ci può essere rispetto per chi si rende troppo remissivo.

Seguono sette anni di intensa attività di insegnamento nei seminari ufficiali, tollerando le autorità che tale attività si svolgesse anche in quelli “clandestini” in applicazione di un patto tacito che lasciava pratica libertà alla Chiesa sotterranea, purché questa non assumesse forme pubbliche palesi: “*mi ero ripromesso di stare in silenzio perché non volevo compromettere il mio impegno di insegnare ai giovani seminaristi cinesi. In quel frangente preciso il mio dovere non era parlare forte e chiaro, denunciare o criticare. Bisognava lavorare, osservare e comprendere una nuova realtà.*”

Ma se c’è il momento del silenzio, c’è anche quello della denuncia e della protesta: quando nel 2002 viene nominato vescovo, Joseph Zen esprime riserve sia sulle proposte di legge anti-sovrastamento (in pratica forti limiti alle libertà civili da sempre esercitate ad Hong Kong), sia contro la diminuzione del ruolo della

Chiesa cattolica nella scuola iniziando anche una battaglia legale, appoggiata da centinaia di avvocati e giuristi, per difendere il diritto delle scuole cristiane ad accogliere anche i piccoli che le autorità si ostinavano a considerare clandestini. Non sono mancate le sue prese di posizioni contrarie al primo Governatore post-unificazione, Tung Chee-hwa, poi sostituito dalle stesse autorità di Pechino e le puntuali proteste in merito ai diritti negati al Tibet e contro la sua forzata cinesizzazione.

Dopo essere stato nominato Cardinale nel 2006 ha impegnato la Chiesa cattolica locale a favore del referendum per il suffragio universale nell’ex-posseidimento britannico, per ottenere che le affermazioni formali della “legge fondamentale” che regge Hong Kong venissero messe in pratica, partecipando in prima fila il 4 dicembre dello stesso anno ad una imponente manifestazione che ha radunato centinaia di migliaia di persone, intervenendo anche al comizio finale al Victoria Park insieme agli altri leader democratici.

In quella occasione il card. Zen ha messo in luce il nesso tra diritti democratici e diritti sociali: “Chiediamo un sistema democratico – ha sostenuto il prelado – per assicurare i diritti dei settori più deboli della società, per ridurre la disuguaglianza fra ricchi e poveri e per permettere ai poveri di condividere con noi i frutti del nostro impegno”.

La partita di scacchi continua, quindi, tra il piccolo prete e l’ultimo grande partito comunista: la posta in gioco è l’applicazione pratica del principio “un Paese, due sistemi” che sino ad ora ha ispirato l’integrazione di Hong Kong nella madre Cina.

Da una parte la burocrazia di Pechino, che non sembra preoccupata dal dilagare dei McDonald’s e del consumismo occidentale se viene mantenuto il suo potere autoritario, magari con l’aiuto della censura di Yahoo, quindi riducendo progressivamente le libertà dell’ex colonia inglese, dall’altra il Cardinale Rosso, come è stato chiamato Joseph Zen, che spera proprio nel processo contrario, cioè che siano le libertà di Hong Kong a conquistare la Cina, anche attraverso quel “*siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi*” (Pietro, prima lettera, 3,15), come ha sollecitato S.S. Benedetto XVI nel suo discorso del 12 settembre a Parigi tenuto presso il Collegio dei Bernardini.



Diritti umani e linguaggio

IL LINGUAGGIO DEL POTERE E L'AUTOREVOLEZZA DELLE PAROLE

Con queste poche righe si vorrebbe inviare un messaggio alla “**Corte di Strasburgo dei Diritti dell’Uomo**” affinché venga aggiornata la sua arcaica denominazione: una dicitura che è già in sé un atto di ingiustizia perché nel momento in cui la Corte si attribuisce il potere di tutelare “i diritti dell’uomo” definisce ed annulla attraverso un linguaggio di azione, lo spazio di chi uomo non è.

Una operazione che conferma che: “quando si abolisce la differenza di genere, tutto diventa maschile”.

Si tratta di una modifica apparentemente non rilevante, non degna di stare all’altezza delle grandi forme del razionalismo classico. Apparentemente. Perché si chiederebbe in definitiva, come dicono i giuristi, di “un atto dovuto”. Si tratta invece di un gesto importante, un gesto di sfida che, per il mondo femminile, contiene la forza sovversiva di un atto di verità. Contro le iniquità del Diritto e delle sue costruzioni giuridiche dove, attraverso secolari procedure di esclusione, al titolare di diritti è stato sempre negato un corpo di donna.

La nostra irrequietezza inventiva da che la donna è diventata protagonista storica, rende ciascuna di noi sempre più sensibile a tutte le offese e sempre più insofferente alle ingiustizie. Anche a quelle apparentemente minimali che si annidano negli interstizi del diritto e a quelle, ancor più insidiose, che ci vengono offerte attraverso i paradigmi dell’omologazione, paradigmi che ci sono venuti a noia da quando abbiamo preso coscienza che il nostro desiderio non è la parità con l’uomo ma è la nostra libertà di essere noi stesse.

La Corte di Strasburgo dei Diritti dell’Uomo, questo alto centro delle politiche di controllo sociale continua, nella disattenzione di molte e nel silenzio di tutti, a presentarsi sul palcoscenico del mondo, imponendosi con l’autorità delle sue parole, attraverso una dicitura di esclusione dove, a dispetto della costituzione duale dell’umanità, assume il maschile, quello che conta, come referente dell’intero genere umano.

“I Diritti dell’Uomo” discendono da quella “Dichiarazione”, approvata su ispirazione dei pensatori della Rivoluzione Francese, nell’agosto del 1789. Una data che ha segnato la fine di un’epoca e una svolta importantissima nella storia dell’Uomo allorché l’Uomo, non più “suddito” all’interno di uno spazio riservato prima esclusivamente agli Stati Sovrani, ha ottenuto di diventare “Cittadino”. Una grande, irreversibile conquista per l’Uomo.

Ma solo per l’Uomo.

Perché la “Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo” è stata alla fin fine una regolazione di conti fra collettivi di Uomini, una regolazione che, incentrata su quell’androcentrismo della cultura patriarcale che vorrebbe il soggetto maschile neutro universale, sancisce l’esclusione storica della donna. La Rivoluzione Francese ha ufficialmente – si potrebbe dire – “consacrato” l’equazione “Uomo = neutro universale”. Equazione già per altro solidamente costruita in anticipo dal razionalismo che, a partire da Cartesio, ha inteso investire l’intero sapere sulla “ragione” dell’Uomo. Cioè su un arbitrario progetto culturale attuabile al maschile per il maschile. Dove alla donna viene conferito il ruolo di spettatrice passiva

capace di garantire al protagonista della creatività, l’apprezzamento dei suoi valori.

Per questo a Olympe de Gouges, non spettatrice ma protagonista, venne cucita la lingua e tagliata la testa. Per aver ella compilato, in concomitanza con “La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino”, quella “Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina”, dichiarazione, alla quale si diede subito silenziosa sepoltura. Pochi ricordano il gesto emblematico (o anche solo il nome) di Olympe de Gouges. Non la ricordò neppure il nostro filosofo torinese Norberto Bobbio quando, nel 1988, fu chiamato a tenere una lezione su “La Rivoluzione Francese e i Diritti dell’Uomo” alla Camera dei Deputati e delle Deputate (su invito della Presidente della Camera on. Nilde Iotti!).

Per tutto l’Ottocento e ancora ai giorni nostri, come dimostra la perseverante titolazione della Corte di Strasburgo, si è coltivato il dogma del maschile-universale.

Ad esso certo si sono ispirati i legislatori di Giovanni Giolitti quando, istituendo nel 1913 il “Suffragio”, chiamato con impertinenza “universale”, riconobbero soltanto agli uomini il diritto di voto. Fu così che in nome della vantata universalità maschile, non poterono votare donne pensanti come Grazia Deledda, Maria Montessori, Ada Negri, Annie Vivanti, Sibilla Aleramo, Eleonora Duse e, per stare in casa, la nostra Lidia Poët. Per andar lontano invece, potremmo dire che, se fosse stata in Italia, non avrebbe potuto votare neanche lei, lei Eleonora Roosevelt, la grande promotrice di tutti i diritti umani

e la firmataria di una “lettera aperta alle donne del mondo” datata 5 febbraio 1946! e presentata, con grandissimo anticipo sugli sviluppi a venire, alla Prima Assemblea delle Nazioni Unite.

Insomma, se, ai tempi del c.d. Suffragio Universale del 1913, fosse stata vivente, non avrebbe potuto votare in Italia nemmeno la grande Caterina Seconda!

Anche il linguaggio della Chiesa, autorevole ed autoritario, si è sempre ispirato e si ispira al maschile-universale. Ma la Chiesa non è mai stata con noi. Perciò sentiamo le alte Autorità ecclesiastiche lontane quando, rifacendosi alla storia dell’uomo, si dichiarano preoccupate per il destino dell’uomo, per il futuro dell’uomo, per il mondo dell’uomo.

Solo a partire dagli Anni ‘70, allorché irrupero nella storia le riflessioni e le pressioni del Movimento delle Donne,

irruzione che pose all’attenzione del mondo la condizione femminile, si giubilò definitivamente (con una “rivoluzione di velluto” cioè soltanto con l’autorevolezza di un nuovo pensiero!) il dogma della imperante soggettività maschile.

L’anno della svolta fu il 1975 allorché le Nazioni Unite proclamarono “L’anno internazionale della donna” e, a Città del Messico, tappa importante della nostra storia, si tenne una conferenza affollatissima cui presero parte donne di tutti i continenti.

Fondamentale fu, in seguito, nel 1995, la “Conferenza mondiale di Pechino” alla quale molte di noi parteciparono. Quelle che rimasero a casa, emblematicamente vestirono una maglietta su cui c’era scritto “I sent a sister to Pekin”. A Pechino si sancì definitivamente il principio per cui i diritti delle donne devono essere concepiti come diritti umani: “Women’s rights

are Human rights”. Ecco perché la Corte di Strasburgo deve diventare la “Corte dei diritti umani” dando atto che la donna da vittima storica è diventata protagonista politica.

Una scoperta fertile per tutti: essa, facendo emergere un nuovo soggetto desiderante prima sconosciuto, ha posto all’attenzione dell’Uomo, sbigottito, dei panorami esistenziali travolgenti. Si tratta di una novità storica che ha portato a un duplice risultato: la “costruzione di un nuovo soggetto politico” e nel contempo la “de-costruzione dell’uomo soggetto-unico”.

Il dogma dell’Uomosoggettounico va archiviato per sempre in nome di un universalismo riconosciuto, e ciò anche attraverso il linguaggio, quando esso, non già con l’autorevolezza delle cose, ma con l’autorità delle parole, si impone come linguaggio del potere.

Romana Vigliani



UNA RIFLESSIONE SUI “DIRITTI DELLA DONNA”

La nobile passione di Romana Vigliani per i diritti della donna mi induce a fare una riflessione a voce alta. La collega cita la scrittrice francese Olympe de Gouges (1748-1793), che, dopo aver scritto varie opere drammatiche, pubblicò numerosi opuscoli sui problemi sociali, il più famoso dei quali è la *Déclaration des droits de la femme e de la citoyenne*, del 1791. Olympe de Gouges seguì dapprima il movimento rivoluzionario, ma, quando attaccò Robespierre (1758-1794), costui la fece ghigliottinare. Il grande vigore della sua parola, secondo cui “... la Nation, qui n’est que la réunion de la Femme et de l’Homme”, costituisce, a mio avviso, la risposta, non del tutto consapevole, alla violenza del postulato dell’individualismo assoluto, governato da una classe culturale a larghissima predominanza maschile, che percorse gran parte del movimento di pensiero caratterizzante la società colta francese della seconda metà del ‘700.

Siccome, però, Romana Vigliani coinvolge il cristianesimo nell’accusa di maschilismo, desidero svolgere qualche osservazione contro la sua tesi. La parola biblica in ordine al rapporto tra i sessi non potrebbe essere più chiara nel mettere in luce l’uguaglianza ontologica dell’uomo e della donna e l’essenziale complementarità della loro relazione per il raggiungimento del fine, naturale e soprannaturale, della vita di entrambi. Genesi 1,27 proclama: “Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò”; maschio e femmina li creò”. In Gen. 2,18 sta il versetto, organicamente collegato al precedente, che suona: “Poi il Signore Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile”. Nel versetto successivo (Gen.

2,24), è ribadita la medesima dignità ontologica dell’uomo e della donna con l’affermazione/prescrizione: “Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne”. Gesù (in Mt. 19,4) riprende entrambi i temi del Genesi, dicendo: “Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola?”, Gesù, peraltro, ripristinò anche l’uguaglianza giuridica dell’uomo con la donna, rammentando che Mosè concesse all’uomo di dare l’atto di ripudio alla donna, ma che “da principio non fu così” e che non deve più essere così (Mt. 19,8).

Le Scritture sono tutte impregnate del profondo senso circa l’intima fondazione dell’uguaglianza dell’uomo e della donna nella loro identica dignità, siccome fatti entrambi a immagine di Dio. Il commento più emotivamente toccante alla parola di Gen. 2,18: “Non è bene che l’uomo sia solo”, lo si trova forse nell’Ecclesiaste (QO, 4, 9-11), ove è detto, con ineguagliabile saggezza anche pratica: “Meglio essere in due che uno solo, perché due hanno un miglior compenso nella fatica. Infatti, se vengono a cadere, l’uno rialza l’altro. Guai invece a chi è solo: se cade, non ha nessuno che lo rialzi. Inoltre, se due dormono insieme, si possono riscaldare; ma uno solo come fa a riscaldarsi?”.

La modernità - ma non solo essa, seppure essa lo abbia fatto con sforzi caratterizzati da una singolare sottigliezza filosofica - ha teso a negare, in un émpito di individualismo sregolato, l’essenza relazionale della vita umana, che si rinviene principalmente nel rap-

porto stabile dell’uomo con la donna. È molto significativo, invero, che il rifiuto del tema biblico dell’uomo creato a immagine di Dio porti come suo retaggio il disprezzo dell’umanità e la svalutazione ontologica della donna. Si legga al riguardo il seguente passo di Voltaire (1694-1778): “Ô homme! qui oses te dire l’image de Dieu, dis-moi si Dieu mange, et s’il a un boyau rectum” (art. *Déjection*, nelle *Questions sur l’Encyclopédie*, 1774), cui fa da contrappunto l’inversione diametrica del testo biblico: “[S]i l’être fantastique et ridicule qu’on appelle le diable avait voulu faire les hommes à son image, les aurait-il formés autrement?” (*Histoire de Jenni ou l’Athée et le Sage*, par M. Sherloc, 1775).

Questo sguardo negativo sull’umanità ha favorito l’abbandono della prospettiva cristiana, nella quale, al di là degli innumerevoli atti pratici che hanno offeso nel corso dei secoli la dignità della donna, mai è stata negata la sua uguaglianza ontologica con l’uomo e la sua inconcubibile dignità di persona. Il rifiuto dell’essenziale relazionalità tra uomo e donna e l’affermazione dell’individualismo assoluto trovano in Diderot (1713-1814) l’espressione più nitida e in Sade (1740-1814) il grido più empio. Per Diderot: “L’homme n’est peut-être que le monstre de l’homme, ou la femme le monstre de l’homme” (*Le Rêve de d’Alembert*, 1769). Per Sade: “Tant que dure l’acte du coït, je peux, sans doute, avoir besoin de cet objet [la partner] pour y participer; mais sitôt qu’il est satisfait, que reste-t-il, je vous prie, entre lui et moi?”, onde coerente è la conclusione: “et quelle obligation réelle enchaînera à lui ou à moi les résultats de ce coït?” (*La Philosophie dans le*

Boudoir ou les Instituteurs immoraux, 1795).

L'affievolirsi del senso della complementarietà tra l'uomo e la donna e il correlativo formarsi di una convinzione circa un preteso "diritto naturale" del sesso più forte sono i corollari del discredito che venne proiettato sull'insegnamento del Genesi. George L. Mosse – lo studioso che ha analizzato con precisione la genealogia del razzismo e del militarismo germanico – ha situato nel cuore del XVIII secolo l'inizio della dissociazione tra l'uomo e la

donna in ordine al modo di percepire l'umanità, vista come priva di complementarietà e abusivamente mascolinizzata (*L'Image de l'Homme. L'invention de la virilité moderne*, versione francese, 1997).

Ciò che occorre – cara Romana – non è tanto, a mio avviso, modificare le dichiarazioni dei diritti e aggiungere una parola ai testi (se si vuole, lo si faccia pure, ma purché ciò non serva come alibi per scavare un solco ancora più profondo tra l'uomo e la donna), quanto, piuttosto, recuperare, praticamente,

ma, prima ancora, culturalmente, l'intero senso della relazionalità tra l'uomo e la donna nella vita di tutti i giorni, nel cinema, nella televisione, nella pubblicità e nella moda, ovunque. Soltanto in questo modo, combattendo l'individualismo culturale, alla cui radice sta la passione della filautia (in parole semplici, l'egoismo), potremo riconquistare il valore di una relazione armoniosa e più appagante tra gli uomini e le donne del nostro tempo.

Mauro Ronco



La guerra di Bruno tratto da *La Repubblica* del 03/09/2008

La Redazione è lieta di pubblicare qui di seguito l'articolo apparso su *La Repubblica* in data 03/09/2008 dedicato all'avvocato Bruno Segre, fondatore del giornale L'INCONTRO, da sempre difensore dei diritti umani

La Repubblica
MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE 2008
TORINO

SPORT SOCIETÀ & SPETTACOLI
CULTURA

Lo studente, oggi avvocato novantenne, fu tra i pochi a criticare in modo netto le leggi di Mussolini sul mensile "L'igiene e la vita", soppresso nel febbraio 1939 dal prefetto di Torino



LA DIFFESA DELLA RAZZA
RAZZISMO ITALIANO

SITTANT'anni fa, nel settembre 1938, il prefetto di Torino Massimo Di Salvo, il giorno di Lunedì 13 settembre, sopprimeva il mensile "L'igiene e la vita", fondato nel 1928 da un giovane torinese, il professor Bruno Segre. Il prefetto era stato informato che il mensile era un veicolo di propaganda fascista. Il prefetto aveva anche ricevuto informazioni secondo le quali il mensile era un veicolo di propaganda fascista. Il prefetto aveva anche ricevuto informazioni secondo le quali il mensile era un veicolo di propaganda fascista.

La protesta. Le affermazioni facciano sordo di disgraziati e scettici fieramente disincantati

LA GUERRA DI BRUNO

GLI ARTICOLI CORAGGIOSI DI SEGRE CONTRO IL MANIFESTO DELLA RAZZA

L'AMBITO

Il 13 settembre 1938, il prefetto di Torino Massimo Di Salvo, il giorno di Lunedì 13 settembre, sopprimeva il mensile "L'igiene e la vita", fondato nel 1928 da un giovane torinese, il professor Bruno Segre. Il prefetto era stato informato che il mensile era un veicolo di propaganda fascista. Il prefetto aveva anche ricevuto informazioni secondo le quali il mensile era un veicolo di propaganda fascista.

LA GUERRA DI BRUNO

Il 13 settembre 1938, il prefetto di Torino Massimo Di Salvo, il giorno di Lunedì 13 settembre, sopprimeva il mensile "L'igiene e la vita", fondato nel 1928 da un giovane torinese, il professor Bruno Segre. Il prefetto era stato informato che il mensile era un veicolo di propaganda fascista. Il prefetto aveva anche ricevuto informazioni secondo le quali il mensile era un veicolo di propaganda fascista.

PERLE HIRIDEE® De Wan

Perle di sintesi dalla forma perfetta contenenti particelle di oro purissimo

DE WAN
Milano - Torino - Novara - Moncalvo
E NEGOZI CONCESSIONARI

L'IGIENE E LA VITA

Autore: Bruno Segre

LA DIFFESA DELLA RAZZA

Autore: Bruno Segre



Lettere alla Redazione

È giunta in Redazione e viene pubblicata la lettera dell'avv. Piero Fioretta.

Il De Profundis non è ancora per me anche se – dopo oltre 50 anni di libera attività professionale – si avvicina il giorno nel quale potrà essermi cantato.

Il De Profundis lo intono io per la Giustizia e per la Legge: Giustizia che un tempo veniva rispettosamente indicata con la iniziale maiuscola e, dagli antichi, rappresentata come dea con le sembianze di una bella donna; Legge della quale i nostri antenati romani erano a ragione fieri, che diffusero nel mondo conosciuto, lasciandoci tra l'altro le Dodici Tavole ed il Corpus Iuris.

Povera Italia che si è dimenticata tutto, o quasi, e che – lungi dal far valere ciò che di valido possiede – è riuscita a copiare bovinamente norme di altri paesi che hanno mentalità, cultura e tradizioni differenti.

In proposito vi sarebbe da scrivere un trattato ma, a parte la capacità necessaria non ne ho la voglia; e, del resto, non è questa la sede adatta.

Ricordo che, anni orsono, un cliente (che progettava e costruiva giocattoli) venne a parlarmi di una causa di danni che gli era stata intentata negli USA.

Una fionda di plastica che faceva parte di una sua confezione si era spezzata, ferendo un bambino ad un occhio. La causa, avanti ad una Corte statunitense si stava mettendo male. Invero la rottura della fionda non era dipesa da difetto di fabbricazione, né era comunque ricollegabile a colpa del costruttore, bensì dal fatto che un bambino, litigando con un altro, l'aveva usata come arma contundente per colpirlo, percuotendolo sul capo.

Feci presente al cliente che la Corte d'Appello italiana non avrebbe mai deliberato una sentenza di condanna straniera per una asserita siffatta responsabilità del costruttore (sarebbe lo stesso come se si pretendessero i danni da una casa vinicola perché una bottiglia di un suo vino si è spezzata ferendo una persona, quando la bottiglia gli è stata rotta in testa).

Non so come siasi conclusa la causa: il cliente intendeva definirla comunque

al meglio, pur avendo ragione, perché – mi fece rilevare – anche se la eventuale sentenza non sarebbe stata poi deliberata in Italia, sarebbe stata pur valida negli USA e le sue esportazioni nel paese sarebbero state ostacolate e bloccate.

Certamente nei confronti degli anglosassoni abbiamo motivo di riconoscenza (se non altro per il fatto che, se non fosse stato per loro, oggi probabilmente saremmo ancora sottoposti alla occupazione nazista). Ma essere riconoscenti non significa copiare tutto, anche quello che non merita di esserlo, come la procedura penale (che abbiamo assurdamente imitato emanando il nuovo codice di procedura penale: quello vecchio, con qualche necessaria modifica a suo tempo suggerita andava benissimo: come l'Avvocatura – me compreso quale relatore per il Piemonte al Congresso nazionale forense di Lecce (29 settembre-4 ottobre 1979) – aveva evidenziato senza, inutile sottolinearlo, ottenere risultato di sorta, perché, e questo va ribadito, ai Congressi (anche se nazionali) sono pochi i delegati che partecipano alla disamina: gli altri se ne disinteressano occupandosi unicamente dei simposi e delle gite turistiche.

Gli effetti ottenuti con le assurde imitazioni in sede penale e civile sono quelli a cui assistiamo. Processi penali che vanno in prescrizione; cause civili che si trascinano per lustri; pericolosi malviventi lasciati in libertà o premiati con gli arresti domiciliari; casi eclatanti di denegata giustizia; ecc. ecc.

Invece di meditare, prima di emanare una norma di legge, la si redige subito, salvo accorgersi, pochi giorni dopo, che è inadeguata, approssimativa, malfatta: ed allora la si modifica con un provvedimento successivo creando ulteriore incertezza e caos: anche perché, lungi dal redigere un nuovo testo che contenga le modifiche apportate si procede, idiotamente (il termine si adatta perfettamente alla fattispecie) scrivendo che alla riga... la parola... è sostituita dalla parola...; ovvero che tra le parole... è inserita la frase...; e così via. Creando così una ulteriore vergognosa confusione in chi la legge la deve applicare (magistrati ed avvocati), o la deve subire.

Il risultato è quello che è stato più volte segnalato e che i parlamentari (che sono invero pagati profumatamente per l'attività legislativa che dovrebbero svolgere) hanno recentemente – bontà loro – denunciato: troppe leggi. In Italia sono svariate decine di migliaia, talune delle quali rimaste in vita, dopo secoli, per un solo articolo! Con buona pace del povero cittadino che non può eccipire la non conoscenza delle norme penali (art. 5 c.p.: ma, di fatto, non può eccipire neanche la non conoscenza di quelle "civili").

Un esempio eclatante di questo malvezzo è rappresentato dalle c.d. leggi finanziarie, che contengono la bellezza (si fa per dire) di centinaia di articoli, buona parte dei quali rappresentanti modifiche di norme precedenti che, come sottolineato poc'anzi, non vengono riprodotte integralmente nel nuovo testo.

Anni orsono mi accadde di scorrere una legge, della quale al momento non rammento gli estremi esatti. Ad imitazione di leggi straniere e dei contratti redatti nel diritto anglosassone la legge – costituita da svariati articoli – iniziava con le "Definizioni".

Rilessì le "definizioni" varie volte, non credevo a quanto leggevo, ma poi mi convinsi che non ero io che era andato definitivamente fuori di testa. Vi stava proprio scritto "ai fini della presente legge si intende, per Ministero dell'Industria e Commercio, il Ministero dell'Industria e Commercio".

Non faccio commenti, per buona antica educazione, anche se tale concetto di educazione è oggi praticamente obsoleto.

Rilevo che si è poco alla volta modificata la procedura civile (rendendo ancora più lungo, confuso ed incerto, il lavoro di magistrati ed avvocati) con l'affiancare ed il sostituire al processo ordinario tutta una serie di riti, che vanno dal processo del lavoro (le cui norme avrebbero dovuto essere in parte mutate per quello ordinario che, per il vero, con le modifiche operate dalla c.d. riforma Satta degli Anni '50, andava benissimo ed avrebbe dovuto essere supportato unicamente da un maggior numero di magistrati ed addetti al funzionamento degli uffici), al processo in tema di locazioni, al c.d. processo cautelare, al c.d. proces-

so societario, al processo per danni da circolazione stradale.

D'altro canto si è atteso decenni per emanare norme necessarie, e più volte sollecitate, quali ad esempio quella che non richiede la notifica al debitore esecutato di ogni singolo atto successivo al pignoramento (progetto di riparto della esecuzione immobiliare compreso) non essendo indispensabile essere dei fini giuristi per rendersi conto che il debitore, vendutagli la casa, è costretto a provvedere diversamente, non abita più lì, e sovente emigra e si rende irreperibile.

Ex multis sono rimasto sconcertato dalle polemiche insorte quando in dipendenza di intrusioni violente di malviventi in abitazioni ed uffici si discusse della legittima difesa e delle eventuali modifiche da introdurre negli artt. 52 segg. c.p. Ricordo che, in allora, comparvero sui quotidiani scritti giornalistici ed interviste a parlamentari che, opponendosi ad una estensione delle norme sulla difesa (ed all'uso delle armi in relazione) facevano ironicamente riferimento alla c.d. legge del Far West affermando sarcasticamente che si voleva introdurla nel nostro paese.

Premetto che, anche se lo si è dimenticato – e la giurisprudenza in proposito insegna – il codice penale (il c.d. Codice Rocco: Rocco che, lo si rammenti, era un grande giurista) prevedeva la non punibilità per legittima difesa di chi aveva commesso il fatto per esservi stato costretto dalla “necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta”.

Ciò premesso rilevo che giornalisti e parlamentari (anche in considerazione del fatto che sono pagati per il loro lavoro) prima di fare affermazioni avventate dovrebbero, come minimo, documentarsi. Se lo facessero e nella specie lo avessero fatto si sarebbero avveduti che già nelle Leggi delle XII Tavole (Capo IV dei Frammenti quali furono reintegrati ed emendati da Jacopo Gotofredo, illustrati da R.G. Pothier) era previsto – non riporto il testo in latino perché oramai pochi avvocati sono in grado di comprenderlo (un tempo, per accedere alla professione forense, era obbligatoriamente richiesta la previa frequentazione del liceo, ove si insegnava il latino) – che, se uno ruba di notte, ed altri l'uccide, è “ucciso a diritto”, mentre se il furto viene commesso o tentato di giorno ed il ladro non è armato, lo si può privare della libertà. Il che, in buona sostanza, significa che, poiché di notte non si può

vedere se il malvivente sia o meno armato, la reazione più grave (l'uccisione) è legittima.

* * *

Non posso esimermi dal rammentare che un illustre giurista ed avvocato del secolo scorso soleva affermare che, quando gli si rammostrava nel contratto che, nella sua stesura, occupava più di tre facciate incominciava a dubitare.

Invero non è necessario stilare dei testi contrattuali lunghi decine di pagine: servono solo a fare la fortuna di chi li redige (e dei collaboratori alla redazione) che, per consuetudine anglosassone, sono retribuiti sulla base della c.d. tariffa oraria (od a facciata).

Un contratto dovrebbe badare all'essenziale: il pensare di prevedere tutto (anziché rimandare, per quanto non specificato, alle norme di legge vigenti) significa correre il rischio di dimenticare qualcosa con le ovvie conseguenze di un futuro, costoso, contenzioso.

Inoltre mette conto di sottolineare che, salvo casi particolari, la “definizione” ed altre amenità del genere sono superflue e sovente inutili. Se chi cura la stesura delle norme legislative o contrattuale del testo fosse meno presuntuoso, si dovrebbe ricordare che il codice civile del 1942, come regola, cercava di non “definire” (le definizioni si trovano nel dizionario e nei testi di diritto) ma fotografava la fattispecie; e detto codice civile redatto da illustri giuristi, dopo che erano stati interpellati Organi giudiziari, Collegi professionali ed Università – è ancora oggi più che valido (malgrado le modifiche ed aggiunte, talune necessarie come ad esempio quelle in tema di famiglia, ed altre discutibili come quelle a proposito dei c.d. contratti del Consumatore, ove compare la “perla” della dicotomia tra “consumatore” e “professionista” il quale ultimo ben avrebbe potuto essere più propriamente indicato come “operatore economico”: ma forse si è voluto ricordare la “professione” della signora Warren di G.B. Shaw!).

* * *

“Qui giace l'Aretin, poeta toscano. Di tutti disse mal fuorché di Cristo, scusandosi col dir: non lo conosco”.

Lungi da me la presunzione di paragonarmi a Pietro l'Aretino ma, dopo di avere detto male della Legge – e non dimentico la reintroduzione della tassa di successione che, oltre a non rendere allo Stato ciò che gli costa per personale, uffici e contenzioso è una assurdità e non

solo giuridica: perché se i miei guadagni, per i quali ho pagato le tasse, li tengo ad esempio sotto il materasso i miei eredi non pagheranno la tassa mentre, se lascio loro un immobile nel quale li ho investiti, la pagano? – non posso esimermi dal dire male della giustizia.

Sia ben chiaro, non mi riferisco a quei magistrati, non molti per la verità, che svolgono il loro lavoro, duramente, con scarsi mezzi, poca assistenza, ma con entusiasmo ed onesta preparazione. Tra di essi esistono ancora dei giuristi nella accezione vera della parola, che affrontano i problemi loro sottoposti con serenità, umilmente (nel senso che non pontificano, ma si studiano le questioni, ne discutono con i colleghi, senza peccare di presunzione e pressapochismo) ed applicano la legge.

Mi riferisco in particolare alla Ecc.ma Corte di Cassazione, la Suprema Corte di legittimità che – come diceva un insigne giurista “giudica ed insegna”.

Ricordo la giovinezza.

Dopo la discussione della tesi di laurea (in tema di diritto di autore) con il prof. Paolo Greco, il docente mi disse: “Fioretta, si faccia rivedere”.

Mi feci rivedere e fui invitato a partecipare alle riunioni della c.d. Scuola di diritto commerciale che il prof. Paolo Greco teneva a Torino, tutti i venerdì pomeriggio in una saletta dell'Istituto giuridico, in Via Po.

Alle riunioni dei venerdì erano presenti Rodolfo Sacco, Gastone Cottino, Franzo Grande Stevens, Silvio Pieri, i futuri avvocati Cermelli di Alessandria e A. Motta di Cuneo, l'avv. Tabellini, il commercialista dott. Pasteris e – saltuariamente – altri. Vi erano anche gli assistenti del prof. Greco avvocati Alberto Buffa e Federico Gamna (che poi avrebbero rinunciato per dedicarsi unicamente alla professione). Il prof. Greco aveva una agendina tascabile sulla quale segnava gli estremi degli argomenti che si sarebbero dovuti discutere e delle sentenze che meritavano di essere esaminate e commentate.

Dopo che i vari “allievi” avevano riferito – se avevano da riferire – su studi o ricerche in corso, il prof. Greco estraeva dalla tasca l'agendina. “Il prof. Bigiavi mi ha segnalato che la Cassazione avrebbe mutato il suo orientamento in tema di...; vediamo di procurarci la sentenza. Lei – e si rivolgeva a uno di noi – scriva al prof. Bigiavi e se la faccia mandare. La veda e poi riferisca”. E così avveniva.

La notizia del mutamento dell'orientamento veniva ascoltata in religioso silenzio. Ci si sarebbe alzati in piedi, quasi come avveniva allorché, prima dell'inizio di una partita di football, si suonava l'inno nazionale.

La Cassazione!

È pacifico che oggi la Suprema Corte sia oberata di lavoro e che non si possa più pretendere l'eccellenza di una volta.

Ma vi è da rimanere perplessi di fronte al proliferare delle sentenze delle Sezioni Unite chiamate a dirimere una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici. Ricordo due episodi, tra i tanti.

Uno di molti anni orsono. In materia di premi di assicurazione, avevo fatto un ricorso dopo avere dato un parere basandomi sulla giurisprudenza costante della Corte, nei trent'anni precedenti.

La Corte respinse il ricorso. Dopo di allora, decidendo in un diverso processo, ritornò alla giurisprudenza precedente.

Un altro, più recente. Lo stesso giorno la Corte, stessa sezione, stessi giudici, ma diverso presidente (alle 10,30 si era allontanato ed era stato sostituito) decise in senso difforme la stessa identica questione proposta nei confronti della medesima parte (una banca) da due differenti ricorrenti.

Cosa poteva dire il povero cliente all'avvocato e cosa, il povero avvocato, al cliente?

Ho letto recentemente sentenze delle Sezioni civili della Corte che respingevano o dichiaravano inammissibili il ricorso perché in base al principio, autoannunciato dalla Corte, che il ricorso deve essere "autosufficiente" (e cioè contenere tutti gli elementi perché la Corte possa decidere sulla scorta della sua sola lettura) o, disquisendo di vizio della motivazione per omessa valutazione di un documento - non era stato riprodotto nel ricorso il testo del documento, né indicata la sede (Tribunale o Corte d'Appello) in cui la produzione era avvenuta; e vi è da domandarsi allora per quale motivo si richieda la trasmissione a Roma, dal giudice territoriale, del fascicolo di causa (compresi quelli di parte) se poi la Corte di legittimità per il succitato principio di autosufficienza non ne prende visione. O, ancora respinge il ricorso perché nel denunciare la sentenza si è fatto riferimento al disposto dell'art. 360 n. 3 anziché a quello del n. 4 (e ciò malgrado, nel mezzo per annullamento, fossero state esattamente specificate le ragioni del ricorso e le norme che si assumevano

violare). E la esemplificazione in proposito potrebbe a lungo proseguire.

Nella realtà, i casi nei quali la Suprema Corte esamina l'aspetto giuridico della fattispecie così come evidenziato nel ricorso, sono sempre di meno. E la ciliegina sulla torta è ora rappresentata dall'introduzione, ad opera del legislatore, della norma dell'art. 366 bis c.p.c. (D.L. 2/2/2006 n. 40) che prevede che, nel ricorso ex art. 360 numeri 1-2-3-4 c.p.c., sia formulato a pena di inammissibilità "un quesito di diritto".

Una ulteriore occasione dunque per potere dichiarare inammissibile il ricorso, che va ad aggiungersi a quelle già esistenti e note e che sono già state adeguatamente sfruttate dalla Corte con il non esaminare ricorsi perché la illustrazione del mezzo di annullamento non sarebbe stata esaurientemente esposta nel ricorso, ma solo specificata nella memoria ex 378 c.p.c. o perché, pur essendo stata enunciata chiaramente la fondata violazione di legge, non sarebbe stata evidenziata la utilità pratica che dall'annullamento sarebbe derivato al ricorrente, e così via.

A parte il fatto che, se un ricorso per Cassazione era redatto secondo le regole, esso conteneva già in epigrafe la indicazione delle norme che si assumevano violate e del motivo per cui si denunciava la sentenza, va sottolineato che il legislatore non si è minimamente preoccupato - eventualmente con Regolamento successivo al D.L. - di spiegare in quale modo debba essere formulato il quesito di diritto: per cui si è lasciato incomprensibilmente alla Corte di legittimità di determinarne le modalità ed i termini.

* * *

Sarà perché - per l'età - mi fanno male le gambe, confesso che non sento più l'impulso di alzarmi in piedi come, ai tempi della giovinezza, mi accadeva di fronte ad una decisione della Suprema Corte.

* * *

Mio Padre, avvocato Oreste Fioretta, iniziò la attività forense laureandosi dopo la Grande Guerra alla quale aveva partecipato diciassettenne, negli Alpini, rientrando a casa con il petto carico di decorazioni al valore (la maggior parte delle quali conferitegli "sul campo") e, tra l'altro, con la perdita dell'uso del braccio sinistro che, da allora, gli pendette inerte sul fianco.

A cinquant'anni di distanza, gli uscivano ancora schegge di ossa e del piombo della scarica di mitragliatrice austriaca

che lo aveva colpito nell'agosto 1918 nell'azione per la conquista del Monte Menecigolo nel gruppo dell'Adamello, a latere del Tonale.

La guerra sui ghiacciai - in allora non erano in dotazione agli Alpini validi occhiali per ripararsi dal riverbero di nevi e ghiacci - gli aveva anche indebolito gli occhi e, quando si evidenziarono problemi alla vista, gli interventi chirurgici non ebbero felice esito: è risaputo che, quando vi è una parte più debole, germi e batteri hanno tendenza ad ivi localizzarsi.

Per farla breve: mio Padre divenne completamente cieco e tale rimase per quindici anni fino al momento della morte. Non lo sentii mai lamentarsi né imprecare contro la cattiva sorte. Finché un giorno seguitava a venire in Studio (lo accompagnava in auto uno di noi figli) e seduto alla sua scrivania, libera di carte, estraeva dal cassetto una piccola radio portatile che gli avevamo regalato ed ascoltava le trasmissioni - dopo aver sentito una delle tante notizie relative al nostro Paese lo sentii dire: "Forse non ne valeva la pena".

La frase mi colpì e me la rammento come se fosse stata pronunciata ieri. L'unico mio attuale motivo di conforto è che mio Padre non ha assistito allo scempio operato dal c.d. decreto Bersani a proposito della professione forense (gli avvocati sono trattati come mestieranti o imprenditori commerciali, ignorando secoli di storia e tradizioni) con buona pace anche delle prime elementari nozioni ai Corsi di scienza delle finanze ed economia, ove si insegna ad una matricola che la indiscriminata libera concorrenza porta alla creazione di "cartelli" o monopoli, o trust e che non giova all'utente (il quale sopporta un servizio ogni giorno peggiore dato che la continua riduzione dei prezzi influisce necessariamente sulla preparazione e resa del servizio).

Così, con buona pace dell'on. Bersani, siamo arrivati al negozio a livello strada ove si vendono i pareri al prezzo che figura nel listino esposto al pubblico fuori del negozio, tipo osteria, o al blocchetto prepagato contenente dieci buoni, ognuno dei quali legittima un parere o alla redazione di una lettera, ovvero al patto di quota lite (chiara dimostrazione di impreparazione storica, giuridica e culturale).

Povera Legge, povera Giustizia, povera cultura e povero Paese mio.

De Profundis!

Piero Fioretta



Programma del Convegno: “Gli avvocati e la tutela dei diritti umani”

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e la Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce insieme con il Dipartimento di Scienze Giuridiche e la Società Italiana Organizzazione Internazionale (SIOI), Organizzano per giovedì 11 dicembre 2008 nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia il Convegno di Studi su

GLI AVVOCATI E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

Nel sessantesimo anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani

ore 9,15: Indirizzi di saluto.

I SESSIONE: *I Diritti dell'Uomo nell'Ordinamento Internazionale ed Europeo*

PRESIDENZA: **Prof. Andrea Comba, Ordinario di Diritto dell'Unione Europea nell'Università di Torino**

ore 10,00: **Prof. Vladimiro Zagrebelski, Giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Strasburgo: L'esperienza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**

ore 10,45: Pausa: coffee-break

ore 11,15: **Prof. Edoardo Greppi, Ordinario di Diritto internazionale nell'Università di Torino: L'evoluzione dei diritti umani nell'ordinamento internazionale**

ore 12,00: **Prof. Mauro Politi, Giudice della Corte Penale internazionale, L'Aja, I Tribunali penali internazionali**

ore 13,00: Buffet

II SESSIONE: *I Diritti umani nell'esperienza della giurisdizione penale*

PRESIDENZA: **Avv. Giampaolo Zancan, Avvocato in Torino**

ore 14,30: **Introduzione alla II sessione**

ore 15,00: **Prof. Mario Chiavario, Ordinario di Procedura penale nell'Università di Torino: La giurisprudenza europea sui diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano**

ore 15,45: **Avv. Lorenzo Trucco, Avvocato in Torino: La difesa giurisdizionale dei diritti dell'uomo**

ore 16,15: Pausa: coffee-break

ore 16,30: **TAVOLA ROTONDA**
I Diritti umani nei diversi settori dell'ordinamento. Presiede: Avv. Marco Weigmann, Avvocato in Torino

Intervengono: **Prof. Mario Dogliani, Ordinario di Diritto Costituzionale nell'Università di Torino**
Prof.ssa Gilda Ferrando, Ordinario di Diritto privato nell'Università di Genova
Prof. Carlo Emanuele Gallo, Ordinario di Diritto amministrativo nell'Università di Torino
Prof. Michele Graziadei, Ordinario di Diritto Privato nell'Università di Torino
Prof. Piergiuseppe Monateri, Ordinario di Diritto Civile nell'Università di Torino
Carlo Pavesio, Avvocato in Torino